

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° Numero 3

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 gennaio 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 1. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, per la maggiore afflittività della sanzione rispetto al trattamento previsto per la ipotesi indicata all'art. 128 del codice della strada, e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.**  
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.  
- Costituzione, art. 3.  
**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Restituzione del veicolo soltanto dopo il rigetto dell'opposizione e spese di custodia - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con il principio di tassatività della sanzione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**  
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, commi 1, 1-*bis*, 2 e 6.  
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.  
**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Difetto di motivazione della questione proposta - Manifesta inammissibilità.**  
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.  
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... Pag. 11
- N. 2. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Enti pubblici - Enti di previdenza - Dismissione del patrimonio immobiliare - Diritto di prelazione dei conduttori delle unità immobiliari - Esclusione della possibilità di permanere nell'immobile, prorogando la scadenza del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura - Prospettato contrasto con il canone di ragionevolezza - Possibilità di ricorso agli ordinari rimedi risarcitori - Manifesta inammissibilità della questione.**  
- D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, art. 6, commi 5 e 6; d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410), art. 3.  
- Costituzione, artt. 3 e 47, secondo comma ..... » 14
- N. 3. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.  
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato, per dichiarazioni rese nel corso di un congresso di partito - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Milano, sesta sezione penale, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Intervenuto annullamento, in relazione ad altro giudizio su conflitto, della deliberazione impugnata - Inammissibilità del ricorso.**  
- Deliberazione della Camera dei deputati 23 novembre 1999.  
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma ..... » 17

## N. 4. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un senatore - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica 31 gennaio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma .....

Pag. 19

## N. 5. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva - Procedimento penale a suo carico per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Brescia, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 giugno 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26 .....

» 21

## N. 6. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati di interesse storico-artistico - Lavori di recupero - Base imponibile dell'imposta - Riferimento al valore dell'area su cui insiste il fabbricato - Prospettata irrazionalità, con ingiustificata disparità di trattamento tra i possessori di fabbricati e violazione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 53 .....

» 22

## N. 7. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Pene detentive - Condanna alla reclusione per emissione di assegno senza provvista - Depenalizzazione - Mancata previsione di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e di riscossione con l'osservanza delle norme sulla esecuzione delle pene pecuniarie - Prospettata disparità di trattamento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3 .....

» 25

- N. 8. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Processo penale - Procedimento per decreto - Possibilità che la difesa dell'imputato interloquisca sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all'imputato tratto a giudizio con le forme ordinarie, nonché asserito contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.**  
- Cod. proc. pen., artt. 459 e 460.  
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 ..... Pag. 27
- N. 9. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che nella fase degli atti introduttivi del dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, con violazione dei principi di buon andamento e di precostituzione del giudice - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.**  
- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.  
- Costituzione, artt. 3, 25 e 97 ..... » 31
- N. 10. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Impiego pubblico - Accordi di comparto - Maturazione delle anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni retributive - Interpretazione autentica - Prospettazione di ingiustificata disparità di trattamento, con interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale e sul diritto di azione e difesa in giudizio - Questione già esaminata - Assenza di profili e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.**  
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.  
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 ..... » 33
- N. 11. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Arbitrato - Ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche già oggetto di compromesso arbitrale - Divieto di devoluzione a collegi arbitrali - Prospettato contrasto con i principi di irretroattività della legge, di certezza del diritto, del giudice naturale e di parità di trattamento, nonché con la tutela dell'autonomia privata - Manifesta infondatezza della questione.**  
- D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267), art. 3, comma 2; d.lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lettera d).  
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 41 e 97 ..... » 35
- N. 12. Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni alle parti - Irreperibilità agli indirizzi conosciuti o mancata notifica - Esclusione di ricerche anagrafiche e di raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**  
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 3.  
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53 ..... » 38

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 569. Ordinanza del Tribunale di Latina del 16 ottobre 2002.  
**Straniero - Lavoratore straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Divieto in pendenza del procedimento di regolarizzazione - Non eseguibilità del provvedimento di espulsione fino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Lesione dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoratore.**  
 - Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 2.  
 - Costituzione, artt. 2, 3, 35 ..... Pag. 41
- N. 570. Ordinanza della Corte di cassazione del 21 agosto 2002.  
**Processo penale - Regressione del procedimento - Custodia cautelare - Periodi di custodia sofferti in fasi diverse - Computo ai fini della determinazione dei termini massimi di fase - Esclusione - Disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche - Contrasto con il principio del minimo sacrificio della libertà personale.**  
 - Cod. proc. pen., artt. 303, comma 2, in combinato disposto con l'art. 304, comma 6.  
 - Costituzione, artt. 3 e 13 ..... » 43
- N. 571. Ordinanza della Corte di cassazione del 14 novembre 2002.  
**Processo penale - Richiesta delle parti di applicazione della pena - Dissenso del pubblico ministero - Celebrazione del giudizio abbreviato - Possibilità per il giudice, all'esito del giudizio abbreviato, di valutare la giustificazione del dissenso al fine di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati che non abbiano richiesto il giudizio abbreviato - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.**  
 - Cod. proc. pen., art. 448.  
 - Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 44
- N. 572. Ordinanza del Tribunale di Torino del 5 novembre 2002.  
**Ordinamento giudiziario - Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate - Provvedimenti del Presidente del Tribunale - Provvedimento di assegnazione della competenza per l'udienza di convalida dell'arresto di straniero espulso e rientrato senza autorizzazione - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.**  
 - Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48-*quinquies*.  
 - Costituzione, artt. 3 e 25 ..... » 47
- N. 573. Ordinanza del Tribunale di Roma del 13 novembre 2002.  
**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguibilità prima della convalida da parte dell'A.G. - Audizione dello straniero da parte dell'A.G. - Mancata previsione - Lesione del principio di inviolabilità personale - Violazione del diritto di difesa e dei principi relativi al giusto processo.**  
**In via subordinata: Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 per il trattenimento dello straniero - Mancata previsione - Lesione del principio di inviolabilità personale - Violazione del diritto di difesa e dei principi relativi al giusto processo.**  
 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5-*bis*, così come modificati e aggiunti dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51.  
 - Costituzione, artt. 13, 24 e 111 ..... » 50

N. 574. Ordinanza del giudice di pace di Roma del 14 gennaio 2002.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Richiesta di risarcimento - Obbligo del danneggiato di comunicare i propri dati reddituali ed ulteriore termine di novanta giorni concesso all'assicuratore per proporre offerta risarcitoria - Previsioni contraddittorie e incongrue - Disparità di trattamento - Violazione di diritti fondamentali.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 1, secondo capoverso [sostitutivo dell'art. 3, comma secondo, del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 39].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico permanente - Fissazione in lire 1.200.000 del valore economico del primo punto di invalidità - Impossibilità di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute - Ingiustificata introduzione di un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela del bene compromesso).**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Introduzione di un metodo di liquidazione del danno biologico permanente caratterizzato da uniformità ed irrisorietà della misura economica - Esclusione di ogni possibilità di valutazione, sia pure giudiziaria, dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico temporaneo - Predeterminazione legislativa di un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta (indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del danneggiato).**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera b).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Definizione del danno biologico e determinazione del relativo criterio di accertamento e risarcimento - Potenziale disparità di trattamento, a fronte della lesione del bene salute, tra danno da fatto illecito e danno da sinistro stradale, nonché in relazione all'azione giudiziaria intrapresa e alla natura dell'attività svolta dal danneggiante.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Prevista possibilità che il danno biologico sia «ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» - Omessa determinazione di caratteristiche e contenuti delle condizioni soggettive e mancata previsione di criteri o di valutazioni equitative.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32 .....

Pag. 55

N. 575. Ordinanza della Corte di assise di Agrigento dell'11 ottobre 2002.

**Processo penale - Prove - Persona già indagata per il medesimo fatto, non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata - Prevista incompatibilità con l'ufficio di testimone - Estensione della facoltà di astenersi dal deporre - Lesione del principio di uguaglianza, per l'identico trattamento della diversa posizione della persona indagata in concorso con l'imputato - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.**

- Codice di procedura penale, artt. 61, 197, comma 1, lett. a), e 210.
- Costituzione, artt. 3 e 111 .....

» 61

N. 576. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 18 settembre 2002.

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Condizioni per l'ammissione - Esclusione dal beneficio per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Lesione del diritto di difesa dei non abbienti - Contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai soggetti coinvolti in procedimenti penali per reati di analoga gravità - Irragionevole medesimo trattamento di posizioni soggettive tra loro differenti.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 24, comma terzo, 27, comma secondo, e 3.

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza per l'ammissione al beneficio - Obbligo di decisione entro i termini stabiliti anche nel caso in cui siano state richieste informazioni - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 4.
- Costituzione, art. 97, primo comma .....

Pag. 65

N. 577. Ordinanza del Tribunale di Torino del 16 ottobre 2002.

**Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi - Lamentata decorrenza dei termini, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, dalla prima ordinanza, esclusivamente in caso di accertata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Oppure, lamentata richiesta, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva della tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto il provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti oggetto di più remota contestazione - Violazione del principio costituzionale che riserva alla legge la durata dei termini di custodia preventiva.**

- Codice di procedura penale, art. 297, comma 3, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332.
- Costituzione, art. 13, ultimo comma .....

» 67

N. 578. Ordinanza del Tribunale di Avezzano del 2 ottobre 2002.

**Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Poteri del giudice istruttore - Ordine ai terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, di versare parte delle stesse direttamente agli aventi diritto - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 278/1994 della Corte costituzionale.**

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4.
- Costituzione, art. 3 (in relazione agli artt. 156, comma sesto, del codice civile e 8, comma 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898) .....

» 75

N. 579. Ordinanza del T.a.r. per le Marche del 4 ottobre 2002.

**Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 .....

» 76

N. 580. Ordinanza del Tribunale di Milano del 25 ottobre 2002.

**Professioni - Revisori contabili - Possibilità di iscrizione nell'apposito Registro con esonero dall'esame solo per gli iscritti o aventi diritto all'iscrizione nell'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali alla data del 22 maggio 1997 - Possibilità di iscrizione nel Registro dei revisori contabili con esonero dall'esame anche per coloro che abbiano conseguito il diritto all'iscrizione nell'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali all'esito della sessione di esame in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principî di tutela dal lavoro e di libertà di iniziativa economica privata.**

- Legge 13 maggio 1997, n. 132, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 41, primo comma .....

Pag. 79

N. 581. Ordinanza del giudice di pace di Pesaro del 5 luglio 2002.

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Esclusione della sospensione condizionale della pena - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 60.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111 .....

» 82

N. 582. Ordinanza del Tribunale di Chieti del 27 luglio 2002.

**Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità ai lavoratori licenziati per riduzione di personale - Condizione - Maturazione di un'anzianità aziendale minima di 12 mesi di servizio prestati presso lo stesso datore di lavoro - Cumulo dei periodi lavorativi, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima, in caso di passaggio diretto senza soluzione di continuità presso datori di lavoro dello stesso settore di attività - Mancata previsione - Incidenza sul diritto fondamentale della persona - Violazione dei principî di uguaglianza e di garanzia previdenziale.**

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 8, comma 4-bis, e 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38 .....

» 83

N. 583. Ordinanza del Tribunale di Chieti del 27 luglio 2002.

**Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità ai lavoratori licenziati per riduzione di personale - Condizione - Maturazione di un'anzianità aziendale minima di 12 mesi di servizio prestati presso lo stesso datore di lavoro - Cumulo dei periodi lavorativi, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima, in caso di passaggio diretto senza soluzione di continuità presso datori di lavoro dello stesso settore di attività - Mancata previsione - Incidenza sul diritto fondamentale della persona - Violazione dei principî di uguaglianza e di garanzia previdenziale.**

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 8, comma 4-bis, e 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38 .....

» 87

N. 584. Ordinanza della Corte di cassazione del 21 ottobre 2002.

**Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000. Richiamo, altresì, alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 123/2002 e 340/2002, di manifesta inammissibilità interpretativa di questione identica, non condivise dal giudice rimettente.**

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2 e 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma .....

Pag. 90

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

*Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, per la maggiore afflittività della sanzione rispetto al trattamento previsto per la ipotesi indicata all'art. 128 del codice della strada, e con il canone di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Restituzione del veicolo soltanto dopo il rigetto dell'opposizione e spese di custodia - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con il principio di tassatività della sanzione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.

**Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Difetto di motivazione della questione proposta - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), e dell'art. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 26 giugno 2001 dal giudice di pace di Bologna, il 7 dicembre 2001 dal giudice di pace di Morbegno e il 25 gennaio 2002 dal giudice di pace di Borgomanero, iscritte al n. 877 del registro ordinanze 2001 ed ai nn. 142 e 158 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2001 e nn. 14 e 16, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), e dell'art. 214, commi 2 e 6, dello stesso codice;

che il giudice rimettente, investito di un giudizio di opposizione avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo, alla cui guida il ricorrente era stato colto con patente scaduta di validità, ha disposto, col decreto di fissazione dell'udienza, la restituzione del mezzo;

che ad avviso del rimettente l'art. 126, comma 7, del codice della strada, si pone in contrasto col principio di eguaglianza, posto che per chi viola l'art. 128 dello stesso codice — conducendo un veicolo senza essersi sottoposto agli esami ed accertamenti disposti dall'autorità competente, ovvero essendo stato dichiarato inidoneo alla guida — la legge irroga una sanzione pecuniaria inferiore, nel minimo e nel massimo, a quella prevista dalla disposizione censurata, e non prevede il fermo amministrativo del mezzo quale sanzione amministrativa accessoria;

che, secondo il giudice *a quo*, la disposizione impugnata è censurabile sotto il profilo della «illogicità, ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie», poiché per un fatto colposo, quale è quello di porsi alla guida con la patente scaduta, vengono comminate sanzioni più afflittive di quelle previste per chi si mette alla guida nonostante sia stato dichiarato inidoneo alla stessa e perché la sanzione accessoria del ritiro della patente perdura sino alla regolarizzazione della stessa, mentre il fermo del veicolo è previsto in misura fissa;

che, come osserva il rimettente, anche l'art. 214, comma 6, del codice della strada si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché impedisce al giudice di disporre la restituzione del veicolo sottoposto a fermo se non dopo il rigetto dell'opposizione, ciò che pone nel nulla il diritto di difesa del cittadino, e perché la restituzione non può avvenire prima del termine di sessanta giorni, in applicazione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che, sempre secondo il rimettente, anche l'art. 214, comma 2, del codice della strada — che in caso di fermo amministrativo del veicolo prevede il pagamento delle spese di custodia ma non l'obbligo, da parte dell'organo che procede all'accertamento, di indicare le tariffe di liquidazione delle stesse — viola gli artt. 24 e 97 Cost., dal momento che non rispetta «il principio di tassatività della sanzione»;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate;

che, ad avviso della difesa erariale, la questione è manifestamente infondata perché la Corte ha già affermato che non spetta alla stessa rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni, e perché il richiamo all'art. 128 cod. strada è non pertinente, trattandosi di fattispecie non omogenea, ed infine perché il fatto che il pagamento della sanzione pecuniaria principale e l'assolvimento degli adempimenti necessari al rinnovo della patente non comportino il venir meno del fermo del veicolo non viola i principi dell'art. 3 Cost.;

che, sempre secondo l'Avvocatura, la questione sollevata in ordine al comma 6 dell'art. 214 non ha rilevanza nel giudizio *a quo*, avendo il rimettente disposto la restituzione del veicolo, mentre per la questione concernente il comma 2 dello stesso articolo risulta dalla stessa ordinanza di rimessione che nessuna contestazione è stata sollevata riguardo alla liquidazione delle spese di custodia;

che il giudice di pace di Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per disparità di trattamento fra il destinatario di tali disposizioni, cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, e il destinatario dell'art. 213, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che deve solo documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca;

che il giudice *a quo*, investito di un giudizio di opposizione alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per violazione dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si limita ad enunciare, nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, detta supposta disparità di trattamento, specificando soltanto le ragioni per cui ai ricorrenti necessitano i veicoli sottoposti a fermo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione, in quanto posta in termini di mera ricezione delle prospettazioni delle parti private, con affermazione apodittica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della stessa, senza alcuna specificazione degli elementi della fattispecie;

che secondo l'Avvocatura la questione sarebbe comunque infondata, non essendo possibile la comparazione tra confisca e fermo amministrativo, anche in relazione ai diversi presupposti per l'adozione dell'una o dell'altra misura;

che il giudice di pace di Borgomanero ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «come modificati, rispettivamente, dagli artt. 19 e 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507», in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost;

che il rimettente è investito dell'esame di un ricorso presentato dal proprietario di un veicolo avverso il provvedimento di fermo amministrativo dello stesso, per avere egli guidato il mezzo con patente scaduta di validità;

che il giudice *a quo*, quanto alle censure relative all'art. 214 del codice della strada, osserva che è evidente l'assoluta oscurità ed illogicità della norma e il suo intento di disincentivare il ricorso del cittadino alla tutela giurisdizionale, in aperto contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione, in quanto le censure appaiono prive di qualsiasi motivazione in ordine ai parametri invocati.

Considerato che i giudici rimettenti, pur impugnando diverse disposizioni, censurano norme del codice della strada relative al fermo amministrativo di veicolo condotto da soggetto munito di patente scaduta di validità, e che per questa ragione le questioni possono essere riunite per essere decise con unico provvedimento;

che la questione sollevata dal giudice di pace di Bologna riguardo all'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), è manifestamente infondata;

che, quanto alla censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, questa Corte ha già affermato (ordinanza n. 136 del 2002) che «nessuna comparazione può essere fatta, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione impugnata, fra le sanzioni stabilite per la guida con patente scaduta di validità» e quella di cui all'art. 128 cod. strada, «trattandosi di condotte diverse per le quali la legge prevede, ragionevolmente, conseguenze diverse»;

che, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, questa Corte ha più volte ribadito che «la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni» (ordinanza n. 33 del 2001);

che le censure svolte dal giudice di pace di Bologna riguardo all'art. 214, commi 2 e 6, del codice della strada sono manifestamente inammissibili, risultando dalla stessa ordinanza di rimessione che il giudice *a quo* ha già provveduto alla restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo e che nessuna questione è stata sollevata in giudizio in ordine alle spese di custodia dello stesso;

che le ordinanze di rimessione dei giudici di pace di Morbegno e di Borgomanero risultano prive di una idonea descrizione degli elementi essenziali dei giudizi *a quibus*, nonché della dovuta motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni ed ai parametri costituzionali, che risultano quindi solo apoditticamente invocati;

che tali ordinanze non sono quindi idonee a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: ordinanze n. 280 del 2002, n. 205 del 2002, n. 43 del 2002, n. 43 del 2001) e che le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudici,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Bologna, Morbegno e di Borgomanero con le ordinanze in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Borgomanero con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C0025

N. 2

*Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Enti pubblici - Enti di previdenza - Dismissione del patrimonio immobiliare - Diritto di prelazione dei conduttori delle unità immobiliari - Esclusione della possibilità di permanere nell'immobile, prorogando la scadenza del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura - Prospettato contrasto con il canone di ragionevolezza - Possibilità di ricorso agli ordinari rimedi risarcitori - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, art. 6, commi 5 e 6; d.l. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 47, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), e dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione

e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410, promosso con ordinanza del 25 ottobre 2001 dal Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia, nel procedimento civile vertente tra l'ENPAF — Ente nazionale di previdenza per i farmacisti e Conforti Manlio, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione dell'ENPAF e di Conforti Manlio;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2002 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Simone Ciccotti per l'ENPAF.

Ritenuto che il Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia, nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, con ordinanza emessa il 25 ottobre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), e dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dopo l'ordinanza di rimessione, in legge 23 novembre 2001, n. 410, «nella parte in cui non prevedono a favore del soggetto che abbia inteso, avendone il diritto, esercitare la prelazione, di permanere nell'immobile, prorogando la scadenza del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura, e sempre che non intervengano inadempimenti del conduttore, nel caso in cui la procedura di vendita abbia tempi più lunghi rispetto alla scadenza del contratto in ordine alla quale [...] il locatore abbia formalizzato tempestiva disdetta»;

che le norme impugnate — ad avviso del rimettente — contrasterebbero innanzitutto con il generale canone di ragionevolezza, in quanto lo sfratto del conduttore che abbia manifestato, ricorrendone i presupposti, la volontà di esercitare il diritto di prelazione si porrebbe obiettivamente in contrasto con la *ratio legis*, intesa a favorire, anche in ossequio al dettato costituzionale, l'acquisto della proprietà da parte del conduttore medesimo;

che la situazione del conduttore che abbia esercitato il diritto di prelazione sarebbe, inoltre, deteriore — con conseguente violazione del principio di eguaglianza — rispetto a quella del conduttore che non abbia esercitato tale diritto, in quanto in quest'ultimo caso l'ente proprietario sarebbe tenuto (art. 6, comma 6) a condizionare la vendita dell'immobile a terzi all'obbligo dell'acquirente al rinnovo del contratto alla prima scadenza;

che, in definitiva, la norma censurata si spiegherebbe solo con il fatto che il legislatore non avrebbe mai potuto immaginare che un ente pubblico avrebbe potuto agire con tale «eclatante scorrettezza contrattuale» da azionare lo sfratto per finita locazione nei confronti di un conduttore non moroso e titolare del diritto di prelazione;

che si è costituito in giudizio l'ENPAF — Ente nazionale di previdenza per i farmacisti, attore nel giudizio *a quo*, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;

che preliminarmente la parte costituita osserva che, attraverso la questione di legittimità costituzionale, il rimettente intenderebbe in realtà censurare la condotta — asseritamente scorretta — di essa attrice, in tal modo utilizzando lo strumento del giudizio di costituzionalità per finalità ad esso estranee;

che, sotto altro aspetto, la questione sarebbe irrilevante, in quanto la lesione dei principi costituzionali prospettata dal rimettente non deriverebbe dalla sola esecuzione dello sfratto, ma dal completamento della procedura di dismissione del patrimonio immobiliare, i cui tempi non sarebbero regolati da alcuna disposizione legislativa;

che, ancora in via preliminare, l'ENPAF assume che, a seguito della trasformazione dell'ente in fondazione di diritto privato, esso non sarebbe più destinatario della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 104 del 1996 né tanto meno di quella successiva, contenuta nel decreto-legge n. 351 del 2001, convertito nella legge n. 410 del 2001, cosicché sarebbe venuto meno qualsiasi suo obbligo di alienazione del patrimonio immobiliare;

che, in ogni caso, l'ordinanza sarebbe carente di motivazione riguardo ai denunciati vizi di legittimità costituzionale;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata in quanto la pronuncia richiesta dal rimettente — in virtù della quale l'ente locatore non potrebbe più esercitare il diritto di recesso una volta che, attivata la procedura di alienazione del cespite, il conduttore avesse esercitato il diritto di prelazione — comporterebbe una inammissibile limitazione dei diritti del proprietario, garantiti dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono la proroga del contratto di locazione in favore del conduttore «che abbia inteso, avendone il diritto, esercitare la prelazione», in tal modo consentendo all'ente proprietario del bene di ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione;

che siffatto comportamento del locatore è, dallo stesso rimettente, qualificato in termini di «eclatante scorrettezza contrattuale»;

che, proprio sulla base di tale qualificazione, appare evidente come — secondo il medesimo rimettente — la situazione giuridica vantata dal conduttore possa trovare tutela negli ordinari rimedi risarcitori predisposti dall'ordinamento per l'ipotesi di violazione del dovere di correttezza;

che, dunque, la pronuncia additiva invocata dal rimettente introdurrebbe una tutela diversa da quella risarcitoria già esistente e sicuramente rimessa alla discrezionalità del legislatore;

che, sotto altro aspetto, la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* risulta comunque carente, non essendo chiaro se il locatore abbia effettivamente esercitato il diritto di prelazione ovvero se abbia solo manifestato, in forme non giuridicamente vincolanti, l'intenzione di esercitarlo;

che la questione va, pertanto, dichiarata in relazione ad entrambi i cennati profili manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), e dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 3

*Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato, per dichiarazioni rese nel corso di un congresso di partito - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Milano, sesta sezione penale, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Intervenuto annullamento, in relazione ad altro giudizio su conflitto, della deliberazione impugnata - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 23 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati in data 23 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Milano, sezione sesta penale, con ricorso depositato il 25 giugno 2001 ed iscritto al n. 194 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto del 24 aprile 2001, pervenuto a questa Corte il 25 giugno 2001, il Tribunale di Milano, sezione sesta penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 23 novembre 1999 con la quale la Camera medesima si è pronunciata nel senso di ritenere che i fatti oggetto del procedimento penale instaurato davanti allo stesso tribunale nei confronti, fra gli altri, del deputato Tiziana Maiolo — imputata in relazione ad alcune frasi da lei pronunciate nel corso di un congresso di partito — concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, la Camera avrebbe errato nel valutare i presupposti della insindacabilità, poiché le dichiarazioni per cui è processo sarebbero state rese al di fuori dell'attività tipica del parlamentare, e non presenterebbero identità sostanziale di contenuti con l'attività parlamentare del deputato medesimo;

che pertanto il tribunale ricorrente chiede l'annullamento della predetta delibera della Camera dei deputati.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi, di cui all'articolo 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, richiesti per la promozione di un conflitto di attribuzioni fra poteri;

che, tuttavia, la deliberazione della Camera dei deputati in data 23 novembre 1999, in relazione alla quale viene promosso conflitto, è stata poi annullata da questa Corte con la sentenza n. 294 del 2002, a seguito del giudizio su un distinto conflitto di attribuzioni, sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, nel corso di altro giudizio penale instaurato in relazione alle medesime dichiarazioni rese dal deputato Maiolo;

che, infatti, la deliberazione in questione si riferiva unitariamente sia ai fatti oggetto del procedimento penale nel cui ambito è stato sollevato il conflitto giudicato con la sentenza n. 294 del 2002, sia a quelli oggetto del procedimento penale pendente davanti al tribunale oggi ricorrente, fatti originati dalle stesse dichiarazioni del deputato Maiolo rese nel corso dello stesso congresso di partito;

che, pertanto, una volta caducata la predetta deliberazione della Camera, è venuto meno l'ostacolo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (*cf.* sentenze n. 1150 del 1988, n. 129 del 1996), preclude al giudice di pronunciarsi, eventualmente, in senso difforme da quello ritenuto dalla Camera stessa, e lo obbliga a prendere atto della valutazione di questa, a meno che il giudice stesso non sollevi conflitto di attribuzioni denunciando uno scorretto esercizio del potere dell'assemblea parlamentare;

che, non sussistendo più la difforme valutazione, in ordine alla insindacabilità, fra la Camera di appartenenza del parlamentare e il giudice procedente, che ha dato luogo al conflitto medesimo, né la preclusione al giudizio di merito sulla responsabilità del parlamentare, la materia del conflitto, pur originariamente sussistente, è ormai venuta meno (*cf.* sentenza n. 449 del 2002, nonché, per fattispecie parzialmente analoghe, sentenze n. 265 del 1997 e n. 329 del 1999);

che tale constatazione conduce a ritenere inammissibile, già *in limine*, il conflitto promosso col presente ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano, sezione sesta penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 4

*Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un senatore - Procedimento penale a suo carico - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica 31 gennaio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica in data 31 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti nei confronti del dott. Mario Almerighi, promosso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia con ricorso depositato il 20 ottobre 2001 ed iscritto al n. 202 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto del 5 ottobre 2001, pervenuto a questa Corte il 20 ottobre 2001, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001 con la quale il Senato medesimo ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento penale instaurato davanti allo stesso giudice nei confronti del senatore Giulio Andreotti — imputato del delitto di diffamazione in danno del magistrato Mario Almerighi — concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, il Senato non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere, in riferimento a quanto previsto dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, stante l'estraneità della condotta tenuta dal senatore Andreotti rispetto ai concetti di «opinione» e di «esercizio delle funzioni» proprie quale membro del Parlamento;

che, sempre secondo il ricorrente, le dichiarazioni per cui è giudizio, pur potendosi inquadrare nell'ambito di un dibattito avente anche connotati politici, considerato il carattere pubblico della vicenda che ha interessato il senatore Andreotti, non potrebbero qualificarsi come espressione di un atto inerente alle funzioni parlamentari, non essendo state rese in sedi istituzionali e non risultando collegate, sotto un profilo sostanziale e di contenuto, ad una particolare attività parlamentare, onde nella delibera di insindacabilità adottata dal Senato si avrebbe una estensione non consentita della garanzia prevista dalla norma costituzionale, che si tradurrebbe in una violazione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria;

che, pertanto, il ricorrente chiede dichiararsi che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione della condotta attribuita al senatore Andreotti, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, Cost., e conseguentemente annullarsi la relativa deliberazione.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando, come nella specie, un giudice, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese, lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari (sentenza n. 1150 del 1988), di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell'esercizio delle funzioni parlamentari (*cfr.*, da ultimo, ordinanze n. 363 e n. 379 del 2002);

che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;*

b) *che, a cura del ricorrente giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 5

*Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva - Procedimento penale a suo carico per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Brescia, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 giugno 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 giugno 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Gherardo Colombo e Ilda Boccassini, promosso dalla Corte d'appello di Brescia con ricorso depositato il 15 marzo 2002 ed iscritto al n. 214 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 24-25 gennaio 2002, depositata presso la cancelleria di questa Corte il 15 marzo 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, da quest'ultima adottata nella seduta del 18 giugno 1998, che ha stabilito che le dichiarazioni pronunciate dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» nei riguardi di Ilda Boccassini e Gherardo Colombo, magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la ricorrente premette che nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi è in corso un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata e continuata in danno dei magistrati Ilda Boccassini e Gherardo Colombo per le dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva;

che, ad avviso della ricorrente, dalla deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati consegue un'illegittima interferenza nella sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria, con effetto inibitorio della prosecuzione del giudizio, potendo il giudice solo sollevare conflitto di attribuzione, al fine di verificare se sussistano i presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, e cioè la riferibilità alle funzioni parlamentari della condotta ascritta al deputato Vittorio Sgarbi;

che, secondo la Corte d'appello, nella condotta contestata al deputato Sgarbi come diffamatoria mancherebbe un collegamento funzionale con la sua attività parlamentare, in quanto consistente in frasi «pronunciate

al di fuori di un dibattito o di un comizio politico, nel corso di una trasmissione televisiva» condotta dallo stesso deputato in virtù di «un contratto privatistico» e «risultate altresì prive di connessione con atti tipici delle funzioni parlamentari (...)».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche relativamente all'ammissibilità;

che, relativamente al requisito soggettivo, la Corte d'appello è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione (*ex plurimis*, ordinanza n. 379 del 2002);

che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le più recenti, ordinanza n. 414 del 2002);

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché la Corte d'appello denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione della Camera dei deputati;

che, infine, dal ricorso si ricavano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Brescia, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Brescia, ricorrente;*

*b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 6

Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati di interesse storico-artistico - Lavori di recupero - Base imponibile dell'imposta - Riferimento al valore dell'area su cui insiste il fabbricato - Prospettata irrazionalità, con ingiustificata disparità di trattamento tra i possessori di fabbricati e violazione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi con due ordinanze del 18 marzo 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sui ricorsi proposti da Carrara Matilde contro il Comune di Genova, iscritte ai nn. 306 e 307 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Genova nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2002 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Victor Uckmar per il Comune di Genova e l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse nel corso di distinti giudizi, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui dispone che «in caso [...] di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere *c)*, *d)*, ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile [della imposta comunale sugli immobili] è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato [...] è comunque utilizzato»;

che i giudizi *a quibus* hanno ad oggetto i ricorsi proposti da un contribuente avverso avvisi di accertamento ICI, emessi dal Comune di Genova, relativi all'area sulla quale sorge un immobile gravato da vincolo storico-artistico, adibito a civile abitazione, oggetto di lavori di recupero abitativo autorizzati dallo stesso comune;

che, ad avviso della Commissione rimettente, l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sul quale si fonda la pretesa impositiva del comune, si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali in quanto considererebbe, irrazionalmente, come manifestazione di ricchezza tassabile la realizzazione di opere di riattamento immobiliare, ritenute, per tutta la loro durata, indice di sfruttamento edificatorio dell'area su cui in realtà già insiste l'edificio oggetto delle opere;

che, inoltre, sempre ad avviso del rimettente, la norma comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i possessori di fabbricati, a seconda che questi necessitino, o meno, di opere di manutenzione;

che, con memorie di identico contenuto, si è costituito nei due giudizi il Comune di Genova concludendo per la inammissibilità della questione o, comunque, per la sua manifesta infondatezza;

che, secondo la parte costituita, la disciplina generale dell'ICI si fonderebbe, per quanto attiene ai fabbricati, sulla loro redditività catastale, intesa quale espressione del reddito medio astrattamente da essi retraibile;

che la norma impugnata risulterebbe coerente con tale impostazione in quanto - durante il periodo di inutilizzabilità del bene dovuto all'esecuzione di lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione - sostituirebbe al criterio reddituale quello riferito al valore commerciale dell'area sulla quale il fabbricato insiste;

che la circostanza che il valore commerciale dell'area fabbricabile possa, in concreto, risultare superiore a quello catastale del fabbricato che su di essa insiste non sarebbe tale da porre la norma censurata in contrasto con il principio di capacità contributiva né con quelli di ragionevolezza e di eguaglianza;

che, in particolare, nel caso di specie, la significativa difformità fra la rendita catastale dell'immobile ed il valore dell'area discenderebbe, del tutto accidentalmente, dal trattamento fiscale di favore di cui l'immobile stesso beneficia in conseguenza della sua appartenenza alla categoria dei beni di interesse storico-artistico;

che, d'altra parte, secondo la costituita difesa, il legislatore, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode, ben potrebbe ritenere indice di una particolare «forza patrimoniale», tale da giustificare un aggravio dell'onere fiscale, anche un significativo esborso economico volto al recupero dell'immobile;

che, peraltro, l'aggravio dell'imposizione fiscale nei confronti di un bene improduttivo non sarebbe di per sé irragionevole, avendo la finalità di incentivare, avuto riguardo alla funzione sociale della proprietà, l'utilizzazione produttiva dei beni;

che, infine, la disomogeneità delle situazioni messe a confronto giustificerebbe la differente disciplina applicabile a chi possiede beni che necessitano di interventi di manutenzione rispetto a quella riservata a chi tali interventi non deve eseguire;

che, limitatamente al primo dei due giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione;

che per la parte pubblica la questione sarebbe inammissibile non avendo il rimettente chiarito se l'imposta accertata dall'ente impositore sia maggiore o minore di quella che il contribuente avrebbe dovuto pagare assumendo come base imponibile il valore catastale del fabbricato;

che la questione stessa sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore individuare come base imponibile ai fini ICI, durante la realizzazione di opere a causa delle quali un edificio non sia utilizzabile, il valore dell'area su cui l'edificio stesso insiste, senza che ciò urti né con il principio di capacità contributiva — stante, anzi, la maggiore congruità dell'imponibile così individuato — né con quello di eguaglianza, data la obiettiva diversità tra la situazione di chi sia proprietario di un immobile che necessiti di lavori di riattamento, e non lo possa quindi utilizzare durante il loro svolgimento, e quella di chi sia, invece, proprietario di un immobile che non necessiti di alcun intervento di manutenzione.

Considerato, preliminarmente, che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che, in entrambi i casi, il giudizio verte sulla determinazione della base imponibile ai fini ICI relativamente ad un immobile, sottoposto a vincolo storico-artistico, interessato da lavori di riattamento interno, debitamente autorizzati;

che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si fonda sull'implicito presupposto della applicabilità di tale norma alla fattispecie considerata;

che il rimettente non dà tuttavia conto dell'esistenza di altra norma — l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 — specificamente riguardante la determinazione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, ispirata ad una *ratio* di evidente favore per tali immobili la cui tassazione risulta, pertanto, inferiore a quella degli altri fabbricati;

che la mancata indicazione delle ragioni per le quali il rimettente ritiene applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame la norma censurata anziché la norma relativa agli immobili di interesse storico o artistico, si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C0030

---

N. 7

*Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Pene detentive - Condanna alla reclusione per emissione di assegno senza provvista - Depenalizzazione - Mancata previsione di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e di riscossione con l'osservanza delle norme sulla esecuzione delle pene pecuniarie - Prospettata disparità di trattamento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza in data 19 gennaio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 gennaio 2001, pervenuta a questa Corte il 25 maggio 2002, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in qualità di giudice dell'esecuzione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna irrevocabile alla pena della reclusione per emissione di assegno senza provvista, si debba procedere alla conversione di tale pena in pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., per procedere quindi alla sua riscossione con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ovvero non prevede che, in tali casi, competa all'autorità amministrativa di applicare la sanzione amministrativa prevista»;

che il giudice *a quo* osserva che colui il quale sia stato condannato definitivamente ad una pena pecuniaria per emissione di assegni senza copertura — fattispecie già punita con pena detentiva o in alternativa pecuniaria, e oggi depenalizzata dall'art. 29 del decreto legislativo n. 507 del 1999, che punisce tale condotta con una sanzione amministrativa prima dell'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione, ora, in forza dell'articolo 101 del d.lgs. n. 507 del 1999, mentre vede revocato il provvedimento di condanna (comma 1), deve però egualmente sottostare al pagamento della multa «con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie», e non ha titolo per ottenere la ripetizione di quanto eventualmente già pagato per quel titolo (comma 2); mentre chi per lo stesso reato è stato condannato — come il soggetto cui si riferisce il procedimento *a quo* — a pena detentiva fruisce della revoca della sentenza di condanna (art. 101 cit., comma 1) e va esente da ogni sanzione, non potendosi nemmeno applicare la previsione della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione della sanzione amministrativa, come è previsto solo per i procedimenti ancora in corso (art. 102 del decreto legislativo n. 507 del 1999);

che da ciò deriverebbe una disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto coloro che hanno commesso una violazione più grave, punita con pena detentiva non ancora espiata, vengono a fruire di un trattamento più favorevole rispetto a coloro cui è stata inflitta una pena pecuniaria.

Considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999 — cioè la medesima disposizione oggi denunciata — che prevedeva la riscossione delle multe e delle ammende inflitte con pronuncia definitiva prima dell'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione, è stato, con la sentenza n. 169 del 2001 di questa Corte, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza, ancorché secondo una prospettiva opposta a quella della questione oggi in esame, e cioè nel suo contenuto dispositivo relativo alla predetta riscossione (che nella prospettiva del giudice odierno remittente rappresenta il *tertium comparationis*), anziché nella parte in cui non estendeva analoga previsione di conservazione di sostanziale efficacia alle pene detentive;

che pertanto è opportuno restituire gli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della questione a seguito del mutamento normativo recato dalla predetta sentenza di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 8

Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Procedimento per decreto - Possibilità che la difesa dell'imputato interloquisca sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, rispetto all'imputato tratto a giudizio con le forme ordinarie, nonché asserito contrasto con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.**

- Cod. proc. pen., artt. 459 e 460.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

— degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Marsala con ordinanza del 5 marzo 2002, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002;

— dell'art. 459 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 25 gennaio 2002, dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 7 marzo 2002, dal Tribunale di Avellino con due ordinanze del 5 giugno 2002, rispettivamente iscritte al n. 280, al n. 286, al n. 393 e al n. 394 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, n. 25 e n. 37, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il Tribunale di Marsala (r.o. n. 273 del 2002) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevedono che il giudice per le indagini preliminari anteriormente all'emissione del decreto penale di condanna debba consentire l'intervento della difesa sia pure sotto il profilo della produzione di memorie difensive e di documentazione»;

che ad avviso del tribunale la disciplina del procedimento per decreto «mal si concilia con il quadro di riferimento introdotto dalla recente normazione in materia di giusto processo, che tende ad assicurare la parità tra le parti processuali e una efficace tutela dell'imputato e dell'indagato a fronte della pretesa punitiva dello Stato;

che in particolare le norme censurate, non prevedendo che all'imputato venga notificata la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, violerebbero l'art. 3 Cost., in quanto determinano un'evidente disparità di trattamento tra colui nei cui confronti è emesso il decreto di condanna e l'imputato tratto a giudizio con le forme ordinarie, al quale, mediante l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., viene data la possibilità di interloquire e di svolgere efficacemente la propria difesa in vista dell'esercizio dell'azione penale;

che tale disciplina violerebbe inoltre l'art. 111 Cost., ad avviso del rimettente applicabile anche alla fase delle indagini preliminari, dal momento che «la richiesta di emissione del decreto penale di condanna costituisce esercizio dell'azione penale e determina il sorgere della fase processuale in senso proprio, tant'è che l'indagato assume la qualità di imputato», cui vanno assicurate le garanzie del contraddittorio e della parità tra le parti previste dal secondo comma del parametro costituzionale evocato;

che il contraddittorio differito che si instaura a seguito dell'eventuale opposizione non vale ad escludere il contrasto con l'art. 111 Cost., posto che l'imputato opponente rimane comunque privato del diritto di vedere definita la sua posizione processuale senza dovere affrontare «i costi economici e morali» del pubblico dibattimento;

che le norme censurate violerebbero infine gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto privano irragionevolmente l'indagato della possibilità di presentare documenti o memorie al giudice per le indagini preliminari e di svolgere investigazioni difensive, dal momento che il condannato per decreto non è normalmente in condizione di conoscere anticipatamente che nei suoi confronti vengono svolte indagini;

che, quanto alla rilevanza, il rimettente precisa che l'accoglimento della questione, sollevata su eccezione della difesa, «comporterebbe una nullità di ordine generale del decreto penale di condanna opposto» con conseguente regressione del procedimento;

che il Tribunale di Avellino con tre ordinanze (r.o. n. 280, n. 393 e n. 394 del 2002) ha sollevato analoga questione, dubitando, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la difesa sia posta in condizione di contraddire, sia pure a livello meramente cartolare, sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di condanna;

che nelle tre ordinanze (le ultime due identiche) il tribunale rimettente svolge sostanzialmente le medesime considerazioni, precisando, quanto alla rilevanza, che l'accoglimento delle questioni comporterebbe la nullità di ordine generale del decreto penale di condanna opposto, emesso *inaudita altera parte*, e la regressione del procedimento;

che, nel merito, il rimettente ritiene che la mancanza di ogni forma di contraddittorio e l'impossibilità della difesa di interloquire nella fase processuale successiva alla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, se potevano conciliarsi con il sistema processuale anteriore alla modifica dell'art. 111 Cost., si pongono ora in evidente contrasto con i principi del giusto processo;

che, in particolare, l'art. 459 cod. proc. pen., consentendo al giudice di emettere il decreto di condanna sulla base della sola richiesta del pubblico ministero, violerebbe l'art. 111 Cost., in quanto tale richiesta, integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale e comportando l'assunzione, da parte dell'indagato, della qualità di imputato, determina l'insorgere della fase processuale in senso stretto, nella quale deve in ogni caso essere garantito il contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità;

che la violazione dell'art. 111 Cost. sarebbe ancora più evidente ove si consideri che i poteri del giudice chiamato a decidere sulla emissione del decreto penale si estendono alla valutazione della sussistenza delle condizioni per un proscioglimento *ex art. 129 cod. proc. pen.* o per la restituzione degli atti al pubblico ministero;

che, con riferimento a tale ventaglio di possibili epiloghi decisionali, la mancanza di contraddittorio lede anche il diritto di difesa dell'imputato, in quanto la decisione del giudice per le indagini preliminari — che potrebbe anche comportare il proscioglimento dell'imputato — viene presa senza alcuna considerazione delle eventuali ragioni di quest'ultimo, impossibilitato ad esprimerle nella fase iniziale dell'attuale procedimento per decreto;

che il contraddittorio, eventuale e differito, conseguente all'opposizione al decreto di condanna, non vale a sanare la precedente violazione del diritto di difesa, posto che l'indagato rimane comunque privato della possibilità di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero al fine di ottenere un proscioglimento anticipato;

che un contraddittorio meramente cartolare, realizzabile mediante la concessione di un breve termine per la presentazione di memorie da parte della difesa, potrebbe adeguatamente bilanciare i diversi interessi in gioco, e non sarebbe incompatibile con le peculiarità dell'istituto del decreto penale di condanna, finalizzato alla rapida definizione di procedimenti concernenti reati «minori»;

che censure nella sostanza analoghe sono state formulate, in termini più sintetici, dal Tribunale di Torre Annunziata (r.o. n. 286 del 2002) in riferimento agli artt. 24 e 111 [secondo comma] Cost;

che nei giudizi instaurati a seguito delle ordinanze iscritte al n. 393 e al n. 394 del r.o. del 2002 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che, quanto alla questione sollevata nell'ordinanza iscritta al n. 394 del 2002, l'Avvocatura chiede che la Corte ne dichiari l'infondatezza, sottolineando che nella disciplina del procedimento per decreto — caratterizzata dall'estrema semplificazione e dall'evidente finalità della rapida definizione dei procedimenti concernenti i reati meno gravi, punibili in concreto con la sola pena pecuniaria — la garanzia del contraddittorio è assicurata, ove venga proposta opposizione, nella fase successiva all'emanazione del decreto di condanna, in perfetta aderenza con il dettato dell'art. 111 Cost., che prevede «obblighi a garanzia della difesa [...], ma non ne determina con criterio rigido la decorrenza con riferimento ad una specifica fase processuale»;

che, quanto alla questione sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 393 del 2002, l'Avvocatura chiede, in via principale, che sia dichiarata l'inammissibilità della questione e, in subordine, l'infondatezza, sulla base delle medesime considerazioni relative all'ordinanza iscritta al n. 394 del r.o. del 2002.

Considerato che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina del procedimento per decreto, in quanto non consente alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero prima che il giudice emetta il decreto penale di condanna;

che, in particolare, il Tribunale di Marsala (r.o. n. 273 del 2002) censura gli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevedono che il giudice per le indagini preliminari anteriormente all'emissione del decreto penale di condanna debba consentire l'intervento della difesa sia pure sotto il profilo della produzione di memorie difensive e di documentazione»;

che il Tribunale di Avellino (r.o. n. 280, n. 393 e n. 394 del 2002) e il Tribunale di Torre Annunziata (r.o. n. 286 del 2002) sottopongono invece a scrutinio di legittimità costituzionale il solo art. 459 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la difesa sia posta in condizione di contraddire, a livello meramente cartolare, sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di condanna;

che i rimettenti ritengono violati:

— l'art. 3 Cost. (r.o. n. 273 del 2002), in quanto la disciplina censurata determinerebbe un'evidente disparità di trattamento tra l'imputato nei cui confronti è emesso il decreto di condanna e l'imputato tratto a giudizio con le forme ordinarie;

— gli artt. 3 e 24 Cost. (r.o. n. 273 del 2002), ovvero il solo art. 24 Cost. (r.o. nn. 280, 286, 393 e 394 del 2002), in quanto la mancanza di contraddittorio priverebbe l'imputato del diritto di interloquire sulla richiesta di decreto penale del pubblico ministero;

— l'art. 111 Cost., in quanto l'imputato sarebbe privato della possibilità di esporre le proprie ragioni sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di condanna e non gli sarebbe assicurata la possibilità di esercitare il contraddittorio in vista di una decisione di merito quale è quella del giudice per le indagini preliminari che deve valutare se emettere decreto di condanna, prosciogliere *ex art.* 129 cod. proc. pen. o restituire gli atti al pubblico ministero;

che, investendo le questioni la medesima disciplina ed essendo sollevate sulla base di censure sostanzialmente analoghe, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, precedentemente all'entrata in vigore del nuovo art. 111 Cost., questa Corte, nell'affrontare in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. analoghe questioni di legittimità costituzionale della disciplina del procedimento per decreto, relative alla mancata previsione dell'interrogatorio dell'indagato, ovvero dell'avviso a presentarsi per l'interrogatorio prima della richiesta del pubblico ministero, ha avuto ripetute occasioni di affermare che la specificità del procedimento monitorio, configurato quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e di massima speditezza, non si pone in contrasto né con il principio di eguaglianza, né con il diritto di difesa;

che, in particolare, la Corte ha osservato che, stante la peculiarità del procedimento per decreto, «l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine [...] si trasferisce [...] sulla fase processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, operando il decreto solo quale mezzo di contestazione dell'accusa definitiva [...], che è essenziale per garantire il diritto di difesa», e che «il decreto penale costituisce una decisione preliminare soggetta a opposizione, cosicché l'esperienza dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che segue all'opposizione» (v. ordinanza n. 432 del 1998 e i precedenti ivi menzionati, nonché le successive ordinanze n. 325, n. 326 e n. 458 del 1999);

che tali conclusioni si innestano sul consolidato principio (v. di recente ordinanza n. 203 del 2002 ed i precedenti ivi richiamati) secondo cui l'esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione;

che le censure prospettate dai rimettenti in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. — non contengono argomentazioni tali da indurre la Corte a discostarsi dalle conclusioni raggiunte nelle precedenti decisioni in materia;

che in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, Cost. — premesso che in sostanza i rimettenti denunciano la violazione del principio *audiatur et altera pars* prima dell'emissione del decreto penale e lamentano che all'indagato sia quindi preclusa la possibilità di interloquire al fine di ottenere un proscioglimento anticipato *ex art.* 129 cod. proc. pen. ovvero la restituzione degli atti al pubblico ministero — si deve rilevare che il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si espliciti con le medesime modalità in ogni tipo di

procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi;

che nel procedimento per decreto, ove venga proposta opposizione, il contraddittorio tra accusa e difesa si esplica da quel momento in modo pieno, con le medesime modalità e garanzie previste nel procedimento ordinario, in un contesto in cui la notificazione del decreto viene a svolgere la mera funzione di informazione dei motivi dell'accusa;

che il decreto penale, al di là della denominazione formale di «decreto di condanna», costituisce dunque una sorta di decisione «preliminare», destinata ad essere posta nel nulla in caso di opposizione ed a trasformarsi in pronuncia definitiva di condanna solo nel caso in cui l'imputato, non opponendosi, vi presti acquiescenza;

che in tale logica si iscrive il rilievo centrale che assume la peculiare disciplina della notificazione del decreto penale, finalizzata a renderne effettiva la conoscenza ed a consentire quindi l'instaurazione del contraddittorio tra accusa e difesa, posto che, a differenza di quanto previsto in via generale dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. (notificazione dell'atto all'imputato irreperibile mediante consegna al difensore), l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che, se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al pubblico ministero;

che la garanzia rappresentata da un regime della notificazione ancorato all'effettiva conoscenza del decreto è stata rafforzata da questa Corte con la sentenza n. 504 del 2000, che ha esteso la previsione della revoca del decreto e della restituzione degli atti al pubblico ministero anche al caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen.;

che, al fine di assicurare l'assistenza della difesa tecnica all'imputato che deve operare la scelta tra proporre opposizione o accettare la condanna per decreto, l'art. 460, comma 3, cod. proc. pen., così come sostituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, prevede inoltre che copia del decreto sia notificata anche al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato;

che, a fronte delle cautele predisposte per rendere effettiva la conoscenza del decreto e per porre l'imputato nelle condizioni di operare una scelta consapevole tra l'opposizione e l'acquiescenza al decreto, l'omessa previsione di un avviso all'indagato prima della notificazione del decreto penale non si traduce in un sacrificio, costituzionalmente rilevante, del diritto al contraddittorio, che l'imputato potrà pienamente esercitare ove decida di proporre opposizione;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri evocati dai rimettenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Avellino e di Torre Annunziata, nonché degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Marsala, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 9

Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che nella fase degli atti introduttivi del dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) - Prospettata irragionevole disparità di trattamento, con violazione dei principi di buon andamento e di precostituzione del giudice - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con ordinanza del 19 ottobre 2001, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, come risultante a seguito della sentenza n. 186 del 1992, nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che nella fase degli atti introduttivi del dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata *ex art.* 444 cod. proc. pen.;

che il rimettente premette di aver rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato con il consenso del pubblico ministero prima delle formalità di apertura del dibattimento e che — rinviato il processo ad altra udienza — la difesa ha formulato istanza di giudizio abbreviato;

che il giudice *a quo* rileva che, per effetto della sentenza n. 186 del 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che prima dell'apertura del dibattimento ha respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti, egli sarebbe incompatibile a giudicare l'imputato nel merito;

che ad avviso del rimettente tale ipotesi di incompatibilità si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza costituzionale e, in particolare, con l'ordinanza n. 232 del 1999 che — nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad emettere sentenza del giudice del dibattimento che abbia rigettato istanza di oblazione — ha ribadito il principio generale secondo cui l'imparzialità del giudice non può ritenersi «pregiudicata da una valutazione, anche di merito, compiuta nella medesima fase del procedimento», affermando che devono ritenersi «superate le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 186 del 1992»;

che il giudice *a quo* dà atto di aver già sollevato identica questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 108 del 2001, in quanto diretta a censurare una precedente decisione di accoglimento, ma ritiene di dover nuovamente sollevare la questione di costituzionalità;

che, a sostegno della ammissibilità della questione, il giudice *a quo* rileva che, secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria della Corte, la reiterazione di eccezioni già sollevate e risolte è sempre stata ritenuta possibile, salvo a dichiararne l'inammissibilità per ragioni di merito, legate alla loro manifesta infondatezza, e che in alcuni casi la Corte ha accolto l'eccezione di incostituzionalità di una norma già dichiarata incostituzionale, «modificando con la seconda pronuncia l'ambito della prima»;

che, come ripetutamente affermato dalla stessa Corte costituzionale, le sentenze interpretative di rigetto «cre(a)no — con il loro effetto parzialmente abrogativo della precedente — una nuova norma, suscettibile come ogni altra di censure di costituzionalità»;

che ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge n. 87 del 1953, il giudice ha il dovere di sollevare questione di costituzionalità ogniqualevolta la stessa non risulti manifestamente infondata;

che, quanto al merito della questione, il giudice *a quo* ribadisce che la incompatibilità al giudizio del giudice che abbia rigettato nella fase degli atti introduttivi del dibattimento la richiesta di pena patteggiata determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe (come quella — oggetto dell'ordinanza n. 232 del 1999 — del giudice del dibattimento che abbia rigettato istanza di oblazione), e nello stesso tempo assoggetta irragionevolmente alla medesima disciplina situazioni processuali non comparabili, «prevedendo l'incompatibilità al giudizio sia del giudice che abbia legittimamente espresso valutazioni di merito nell'ambito della medesima fase processuale, sia del giudice che le abbia espresse nell'ambito di fase processuale diversa»;

che la disciplina censurata violerebbe inoltre i principi del buon andamento della pubblica amministrazione e del giudice naturale precostituito per legge, realizzando per un verso «un'assurda frammentazione del procedimento» e per l'altro consentendo alle parti, mediante «studiata proposizione» di istanze inaccoglibili di applicazione della pena, di «sbarazzarsi» del loro giudice naturale, costringendolo all'astensione»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che la medesima questione, sollevata in altri procedimenti dallo stesso rimettente, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 58 del 2002, successiva all'ordinanza di rimessione, e n. 108 del 2001, in quanto diretta a censurare una precedente decisione di accoglimento di questa Corte;

che le considerazioni svolte dal giudice *a quo* per superare i profili di inammissibilità non sono pertinenti, posto che ad essere impugnato è proprio l'enunciato normativo frutto della sentenza n. 186 del 1992, e che con l'accoglimento della questione verrebbe ripristinata la norma censurata dalla predetta sentenza;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 10

Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Accordi di comparto - Maturazione delle anzianità di servizio ai fini delle maggiorazioni retributive - Interpretazione autentica - Prospettazione di ingiustificata disparità di trattamento, con interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale e sul diritto di azione e difesa in giudizio - Questione già esaminata - Assenza di profili e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), promossi con ordinanze del 3 aprile 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e del 21 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi proposti da B. P. ed altri contro l'INPS e da A. A. ed altri contro il Ministero della difesa ed altro, iscritte ai nn. 268 e 327 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 22 e 28, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 3 aprile 2002, ed il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza del 21 novembre 2001 (pervenuta alla Corte il 18 giugno 2002), sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, nonché (il T.a.r. dell'Umbria) all'art. 97 della Costituzione;

che nei giudizi principali alcuni dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (giudizio promosso dal T.a.r. del Lazio) e del Ministero della difesa (giudizio promosso dal T.a.r. dell'Umbria), rispettivamente, hanno chiesto l'accertamento del diritto alle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (*infra*, r.i.a.) ai sensi dell'art. 15, comma 4, del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici), e dell'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), in virtù dell'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1990;

che, ad avviso di entrambi i giudici *a quibus*, il d.P.R. n. 43 del 1990 ed il d.P.R. n. 44 del 1990, nel disciplinare la r.i.a., stabilivano l'attribuzione di aumenti stipendiali rapportati all'anzianità di servizio (di 5, 10 e 20 anni) maturata dai dipendenti «nell'arco della vigenza contrattuale» e gli accordi di comparto, scaduti il 31 dicembre 1990, erano stati prorogati sino al 31 dicembre 1993 dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, cosicché i ricorrenti avrebbero avuto diritto alla maggiorazione della r.i.a. anche per l'anzianità maturata successivamente al 1990;

che, secondo le ordinanze di rimessione, la norma impugnata, nella parte in cui dispone che l'articolo 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, «si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina ema-

nata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità», stabilendo, altresì, che «è fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge», imporrebbe, invece, una interpretazione che determina il rigetto dei ricorsi, incidendo negativamente sul diritto all'incremento stipendiale a titolo di r.i.a.;

che, ad avviso di entrambi i rimettenti, i quali svolgono argomentazioni in larga misura coincidenti, l'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, non sarebbe una norma di interpretazione autentica, poiché concerne una disposizione che non aveva dato luogo ad interpretazioni divergenti;

che, secondo i giudici *a quibus*, la norma censurata violerebbe i principi di ragionevolezza ed eguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei ricorrenti rispetto a coloro i quali hanno già agito in giudizio, ottenendo una sentenza favorevole in virtù dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi sulla norma interpretata;

che, a loro avviso, la norma impugnata, benché sia qualificata come di interpretazione autentica, sovvertirebbe l'interpretazione data dalla giurisprudenza all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, realizzando una illegittima interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale e sul diritto di agire e di difendersi in giudizio (artt. 24, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione) e, quindi, secondo il T.a.r. dell'Umbria, si porrebbe in contrasto con «i principi della ragionevolezza delle scelte legislative, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto» (artt. 3, 24 e 97 della Costituzione);

che nel giudizio promosso dal T.a.r. del Lazio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, osservando, nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che l'identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 263 del 2002;

che, nel giudizio instaurato dal T.a.r. del Lazio, si è, altresì, costituito l'INPS, parte nel processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in riferimento a parametri costituzionali in larga misura coincidenti e sotto profili sostanzialmente analoghi, e pertanto possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che questa Corte, con le ordinanze n. 263 e n. 440 del 2002, si è già pronunciata sulla questione dichiarandone la manifesta infondatezza;

che le ordinanze di rimessione in esame, entrambe emesse in data anteriore alle succitate decisioni, non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni tali che possano condurre la Corte a conclusioni differenti;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## n. 11

*Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Arbitrato - Ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche già oggetto di compromesso arbitrale - Divieto di devoluzione a collegi arbitrali - Prospettato contrasto con i principi di irretroattività della legge, di certezza del diritto, del giudice naturale e di parità di trattamento, nonché con la tutela dell'autonomia privata - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267), art. 3, comma 2; d.lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 41 e 97.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), promossi con ordinanze del 18 febbraio e del 5 marzo 2002 dal Collegio arbitrale di Napoli negli arbitrati in corso tra il Consorzio CPR2 ed il comune di Napoli e tra Costruire S.p.a. ed il Presidente della Giunta regionale della Campania, iscritte ai nn. 150 e 178 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002 e nell'edizione straordinaria, 1<sup>a</sup> serie speciale, del 2 maggio 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che con ordinanza del 18 febbraio 2002 il Collegio arbitrale di Napoli, nell'arbitrato in corso tra il Consorzio CPR2 ed il comune di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui precludono la devoluzione a collegi arbitrali delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali;

che, ad avviso del rimettente, le norme impugnate, incidendo con effetto retroattivo su un atto di autonomia privata ed introducendo in modo irragionevole una diversità di regime nei confronti di clausole compromissorie stipulate nel medesimo tempo ed in base ad una stessa disposizione di legge, non solo si porrebbero in

contrasto con il principio di irretroattività della legge e con quello di certezza del diritto, ma sarebbero altresì lesive di precisi canoni costituzionali quali il principio del giudice naturale precostituito per legge, il principio di parità di trattamento, la tutela dell'autonomia privata;

che per quanto riguarda, in particolare, il parametro di cui all'art. 25 della Costituzione, ritiene il Collegio arbitrale che dalla sentenza n. 376 del 2001 di questa Corte, nella parte in cui riconosce agli arbitri la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, possa desumersi la piena equiparazione del giudice arbitrale agli organi della giurisdizione statale;

che non sussisterebbe, conseguentemente, alcun ostacolo a considerare il collegio arbitrale quale giudice naturale delle parti che ad esso risultino vincolate da una clausola compromissoria valida in base alla legge vigente al momento della stipula;

che la garanzia di cui all'art. 25 della Costituzione risulterebbe, pertanto, lesa sotto il duplice profilo della individuazione del giudice *a posteriori* ed in via di eccezione alle regole generali;

che l'art. 3 della Costituzione sarebbe poi violato tanto con riferimento al canone di ragionevolezza quanto con riguardo al principio di eguaglianza;

che, sotto il primo profilo, le norme impugnate sarebbero palesemente incongrue rispetto alla finalità propria del decreto legislativo n. 354 del 1999, di definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, considerato che uno dei maggiori pregi riconosciuti all'arbitrato sarebbe proprio la maggiore celerità rispetto alla giurisdizione statale;

che, sotto il profilo rappresentato dal principio di eguaglianza, le medesime norme introdurrebbero invece una ingiustificata discriminazione tra soggetti privati in base al solo elemento rappresentato dall'aver attivato la clausola compromissoria prima o dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 180 del 1998;

che analoga questione di legittimità costituzionale delle stesse norme è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 25, 41 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale di Napoli, con ordinanza del 5 marzo 2002, nell'arbitrato in corso tra la Costruire S.p.a. e il Presidente della Giunta regionale della Campania quale commissario liquidatore della gestione fuori bilancio *ex art.* 11, comma diciottesimo, della legge n. 887 del 1984;

che, ad avviso del rimettente, la normativa impugnata — e segnatamente l'art. 3 del decreto-legge n. 180 del 1998 — si porrebbe innanzitutto in contrasto con il principio dell'affidamento, riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione, trattandosi di una tipica legge-provvedimento volta ad incidere, con effetti retroattivi, «su rapporti in essere [...] dei quali lo Stato è parte»;

che le medesime norme violerebbero poi l'art. 97 della Costituzione in quanto determinerebbero «comportamenti amministrativi nei quali non è riconoscibile un interesse generale, bensì il perseguimento di un interesse di parte dell'amministrazione quale contraente, e come tale soggetta alle norme del diritto comune»;

che la *ratio* del divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie di cui si tratta sarebbe — ad avviso sempre del rimettente — di difficile ricostruzione e certo non riconducibile all'ingente entità dell'esborso economico subito dallo Stato in conseguenza dei giudizi arbitrali, non potendo certo ipotizzarsi che un provvedimento legislativo muova dal presupposto del pregiudiziale favore del giudice arbitrale verso il ricorrente privato;

che d'altro canto siffatto divieto non sarebbe coerente con il generale favore espresso negli ultimi anni dal legislatore nei confronti dell'arbitrato;

che le norme impugnate si porrebbero infine in contrasto — in base alle medesime argomentazioni svolte nella precedente ordinanza — con il principio del giudice naturale e con la tutela dell'autonomia privata;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della questione;

che in due distinte memorie, depositate nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura sottolinea come l'autonomia privata trovi un limite nell'interesse pubblico, che nella specie sarebbe particolarmente pregnante e tale da risultare incompatibile con il minor livello di garanzia connaturato al procedimento arbitrale, in particolare sotto il profilo dei limiti all'impugnazione per nullità;

che non potrebbe, nella specie, prospettarsi lesione alcuna del principio del giudice naturale, costituendo il giudizio arbitrale una deroga ai generali criteri di individuazione del giudice togato predeterminato per legge.

Considerato preliminarmente che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che, nel merito, le censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione sono in tutto analoghe a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 376 del 2001;

che il principio dell'affidamento — peraltro erroneamente riferito dal rimettente all'art. 2 della Costituzione — non può in alcun modo ritenersi leso dalle norme impugnate in quanto esse, escludendo dal divieto di devoluzione ad arbitri le sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), non attribuiscono al suddetto divieto alcuna efficacia retroattiva ma al contrario fanno puntuale applicazione della norma generale enunciata dall'art. 5 del codice di procedura civile a tenore del quale «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda»;

che la garanzia costituzionale dell'autonomia contrattuale non è, comunque, incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali;

che nella specie il divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie *de quibus*, giustificato dal particolare rilievo sociale di tali controversie, non può in ogni caso ritenersi lesivo del parametro evocato;

che nessuna violazione del diritto di difesa delle parti, garantito dall'art. 24 della Costituzione, può, d'altro canto, ravvisarsi in conseguenza del suddetto divieto;

che non sussiste, poi, alcuna lesione del principio del giudice naturale, in quanto — anche a voler prescindere dal rilievo per cui il testo dell'art. 25 della Costituzione fa riferimento al «giudice naturale precostituito per legge» — il rispetto del principio enunciato dall'art. 5 del codice di procedura civile esclude in radice la progettata lesione;

che è, infine, del tutto inconferente il riferimento al parametro di cui all'art. 97 della Costituzione, non riguardando le norme impugnate l'organizzazione dei pubblici uffici né comunque l'attività della pubblica amministrazione;

che la questione va perciò dichiarata, sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudici,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata dal Collegio arbitrale di Napoli con ordinanza del 18 febbraio 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 97 della Costituzione, e con ordinanza del 5 marzo 2002, in riferimento agli artt. 2, 25, 41 e 97 della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 12

*Ordinanza 13 - 15 gennaio 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni alle parti - Irreperibilità agli indirizzi conosciuti o mancata notifica - Esclusione di ricerche anagrafiche e di raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza dell'11 giugno 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto dalla Società Villaggio S. Andrea contro Agenzia delle entrate ufficio di Cagliari 1, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di un processo tributario promosso davanti alla Commissione tributaria di primo grado (ora Commissione tributaria provinciale) di Cagliari, dalla società Villaggio S. Andrea nei confronti dell'Agenzia delle entrate — ufficio di Cagliari 1, con ricorso depositato in data 8 novembre 1987, per ottenere l'annullamento dell'ingiunzione Invim, notificata in data 24 settembre 1987, il giudice singolo (designato ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413») di detta Commissione, con ordinanza dell'11 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 agosto 2002), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 («Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»), nella parte in cui non prevede, con riguardo alle comunicazioni e notificazioni da farsi alle parti del processo tributario, che, «in caso di irreperibilità delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari»;

che, fissata per la trattazione del ricorso la data dell'11 giugno 2001, la segreteria della Commissione tributaria aveva inviato l'avviso dell'udienza alla parte ricorrente, a norma dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, a mezzo raccomandata, presso lo studio del difensore domiciliatario, ma che, restituito il piego alla segreteria con

la sola annotazione a timbro «al mittente», l'avviso era stato comunicato presso la medesima segreteria, tramite il messo notificatore interno, a norma dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore del quale, «se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione»;

che all'udienza fissata, non essendo comparsa la parte ricorrente, il giudice aveva sollevato d'ufficio l'incidente di costituzionalità, osservando, quanto alla non manifesta infondatezza, che la norma, prevedendo che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte presso la segreteria della Commissione tributaria in caso di irreperibilità della parte, è irragionevole, perché «smisuratamente punitiva in una serie di casi», fra i quali: *a)* quello dell'udienza fissata a distanza di molti anni dalla presentazione del ricorso (come nel caso di specie), quando il difensore domiciliatario potrebbe aver cessato l'attività professionale; *b)* quello del ricorrente deceduto; *c)* quello del ricorrente che, dopo molti anni, non ha più ricordo dei ricorsi presentati;

che, in tali ed altri consimili casi, si pretenderebbe dal ricorrente o dai suoi eredi una diligenza, «se non sovrumana, certamente fuori dal comune», a fronte dei notevoli ritardi della pubblica amministrazione, e che, conseguentemente in nome dell'interesse del processo a non subire ritardi si sacrifica l'interesse del ricorrente a non essere costretto ad una «sovrumana efficienza»;

che, peraltro, osserva il rimettente, il legislatore, in tema di notificazioni degli avvisi di accertamento, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, nonché di inviti e richieste degli uffici, è venuto incontro al contribuente e ha previsto l'obbligo per il notificante di compiere ricerche anagrafiche, imponendo l'applicazione delle norme stabilite dal codice di procedura civile per le notificazioni (art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), laddove la norma denunciata violerebbe sia l'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento in confronto alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, sia l'art. 24 Cost., per la compromissione del diritto di difesa, sia, ancora, l'art. 53 Cost., per il maggior onere contributivo gravante su chi trova ingiustificati ostacoli nel difendersi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale conclude per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione, deducendo, in primo luogo, il difetto di rilevanza, in quanto, essendo stato restituito il piego raccomandato senza alcuna indicazione delle ragioni della mancata consegna al destinatario, il giudice rimettente avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della comunicazione dell'avviso dell'udienza di trattazione e, solo in caso di esito ancora una volta negativo, scrutinare l'applicabilità del comma 3 dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede la comunicazione presso la segreteria della Commissione tributaria;

che l'Avvocatura erariale, inoltre, deduce l'infondatezza della questione, giacché: *a)* il parametro dell'art. 53 Cost. non è pertinente; *b)* la violazione del principio di uguaglianza è insussistente, essendo le situazioni poste a raffronto del tutto diverse; *c)* la norma impugnata pone a carico del ricorrente un onere di diligenza, non certo eccezionale, che non è irrazionale, né ostacola l'esercizio della difesa in giudizio.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non prevede che per le comunicazioni e notificazioni alle parti del processo tributario debbano compiersi, in caso di irreperibilità agli indirizzi conosciuti e comunque in caso di mancata notifica, ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari;

che la questione sollevata è del tutto priva di rilevanza, in quanto, poiché non risultava dal piego raccomandato restituito la ragione della mancata consegna al destinatario nel domicilio eletto, il giudice era tenuto a disporre che la comunicazione della fissazione dell'udienza fosse rinnovata secondo il principio emergente (artt. 161 e 291) dal codice di procedura civile (principio applicabile *ex art.* 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), prima di valutare se la fattispecie fosse disciplinata dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* VACCARELLA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C0036

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 569

*Ordinanza del 16 ottobre 2002 emessa dal Tribunale di Latina sezione distaccata di Gaeta  
nel procedimento penale a carico di Druta Ioana*

**Straniero - Lavoratore straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Divieto in pendenza del procedimento di regolarizzazione - Non eseguibilità del provvedimento di espulsione fino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione - Mancata previsione - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Lesione dei principî di uguaglianza e di tutela del lavoratore.**

- Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 35.

## IL TRIBUNALE

Premesso:

che in data 9 ottobre 2002 si procedeva con giudizio direttissimo a carico di Druta Ioana, imputata del reato p. e p. «dall'art. 13, comma 5-ter, legge n. 189/2002» (*recte*: dall'art. 14, comma 5-ter decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189) per non aver ella ottemperato all'ordine impartito dal questore di Latina il 30 settembre 2002 di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica, eseguita in pari data 30 settembre 2002;

che all'odierno dibattimento, cui il processo era stato rinviato su richiesta del difensore di concessione di termine per la difesa, il difensore dell'imputata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 decreto legge n. 195/2000, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35, 111, della Costituzione nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione sino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione da parte, dei cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento di regolarizzazione;

## OSSERVA

Con decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 sono state dettate disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari in espressa attuazione dell'impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla predetta normativa per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro domestico o di assistenza;

che, in particolare, è stata prevista la possibilità di presentare una dichiarazione di emersione del lavoro irregolare con lavoratori extracomunitari occupati in attività di impresa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed è stata disciplinata la procedura e previste le condizioni per accedere alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato con contestuale rilascio del permesso di soggiorno;

analoga procedura era stata già prevista dall'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 per l'emersione del lavoro irregolare con personale di origine extracomunitaria adibito ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap od a lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, con termine per la denuncia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

la disposizione transitoria di cui all'art. 2, decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 prevede (ai commi 1 e 2, applicabili al comma 4 anche alle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'art. 33 legge 30 luglio 2002, n. 189) altresì, per un verso, che, fino alla data di conclusione della procedura di cui all'art. 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori

«compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo», cioè dei lavoratori per i quali sia stata avviata la procedura di legalizzazione (salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato) e, per altro verso, che il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno;

dall'esame di tali disposizioni si ricava con evidenza che sia lo straniero nei confronti del quale sia stata avviata la procedura di cui all'art. 1 (e dunque indipendentemente dall'esito di detta procedura) sia lo straniero che, a conclusione della procedura, abbia ottenuto il permesso di soggiorno, non possono subire l'allontanamento dal territorio dello Stato ingiustificatamente diversificata resta la posizione del lavoratore extracomunitario che, nelle more dell'avvio della procedura da parte del proprio datore di lavoro — nel rispetto dei termini legislativamente accordatigli per procedere a tale avvio — venga colpito da un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato; in tale ipotesi, può essere emesso il provvedimento di allontanamento senza attendere lo spirare dei termini accordati per esercitare la facoltà di denunciare il lavoro irregolare, mentre il pur tempestivo avvio della procedura non avrà alcun effetto sul già disposto allontanamento dello straniero extracomunitario.

Alla stregua delle svolte considerazioni ritiene questo giudice che la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 sia non manifestamente infondata con riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione. Invero, oltre alle esposte ragioni di paventata violazione del parametro costituzionale di uguaglianza, la norma appare in contrasto con i diritti inviolabili della persona nonché con i principi fissati dall'art. 35 della Costituzione.

La questione è altresì rilevante in quanto, nel presente procedimento, questo giudice è chiamato a decidere se l'imputata sia effettivamente colpevole del reato ascrittole per essersi trattenuta nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanarsene entro cinque giorni dal 30 settembre 2002.

Appare dunque di decisiva importanza la verifica, incidentale, della legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione adottato nei confronti della medesima, ordine impartito nonostante non fossero spirati i termini previsti dalla legge — il cui fine dichiarato è la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari in posizione irregolare — per la presentazione della denuncia di emersione e l'avvio della procedura per la regolarizzazione della sua posizione.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, la questione, sollevata dalla difesa dell'imputata, di legittimità costituzionale dell'art. 2 decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione sino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione da parte dei cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento di regolarizzazione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Gaeta, addì 16 ottobre 2002

*Il giudice:* BRANCACCIO

03C0005

N. 570

*Ordinanza del 21 agosto 2002 emessa dalla Corte di cassazione  
nel procedimento penale a carico di Zumbo Saverio*

**Processo penale - Regressione del procedimento - Custodia cautelare - Periodi di custodia sofferti in fasi diverse - Computo ai fini della determinazione dei termini massimi di fase - Esclusione - Disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche - Contrasto con il principio del minimo sacrificio della libertà personale.**

- Cod. proc. pen., artt. 303, comma 2, in combinato disposto con l'art. 304, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

## LA CORTE DI CASSAZIONE

Vista l'ordinanza 11 luglio 2001 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha confermato, in sede di giudizio di appello *ex art.* 310 c.p.p., l'ordinanza del g.i.p. del medesimo tribunale con cui era stata rigettata la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Zumbo Saverio con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Palmi in data 18 maggio 1998, eseguito il giorno 21 maggio 1998, e nuovamente disposta dal g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 7 luglio 2000, dopo che il Tribunale di Palmi, con ordinanza 19 giugno 2000, aveva dichiarato la nullità del decreto dispositivo del giudizio emesso dal g.i.p. del Tribunale di Palmi in data 6 maggio 1999, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica di Reggio Calabria ed in tal modo determinando la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari;

Rilevato che i giudici del gravame hanno interpretato il combinato disposto degli articoli 303, comma 2, e 304, comma 6, c.p.p. nel senso della computabilità, ai fini della determinazione del termine massimo di fase in caso di regresso del procedimento, dei soli periodi di custodia cautelare relativi alla medesima fase o grado;

Visto il ricorso proposto avverso la predetta ordinanza del tribunale reggino dal difensore dello Zumbo, il quale, invocando la sentenza n. 292/1998 e l'ordinanza n. 529/2000 della Corte costituzionale, sostiene l'opposta tesi della computabilità anche dei periodi di custodia cautelare relativi a fasi o gradi diversi del procedimento e, dunque, nella specie, del periodo compreso tra la data del primo rinvio a giudizio (6 maggio 1999) e quella dell'ordinanza che ha determinato il regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari (19 giugno 2000);

Rilevato che la giurisprudenza della Corte di cassazione, pur dopo l'intervento del giudice delle leggi di cui alla citata sentenza n. 292/1998, si è attestata, con la sentenza pronunciata in data 19 gennaio 2000 dalle sezioni unite in causa Musitano, nel senso della computabilità dei soli periodi di custodia inerenti alla medesima fase od al medesimo grado e che, a seguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 529/2000, contrastante con l'orientamento espresso dalla sentenza Musitano, le sezioni unite di questa corte hanno ritenuto di dover nuovamente investire lo stesso giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, c.p.p. ove interpretato, alla stregua di quanto ritenuto con la stessa sentenza Musitano, nel senso dell'esclusione dal computo, ai fini della determinazione del termine massimo di fase di cui al successivo art. 304, comma 6, dei periodi di custodia sofferti in fase o grado diversi da quelli cui il procedimento regredisca (v. ord. 10.7/25 luglio 2002, n. 28 in causa D'Agostino);

Ritenuto che una doverosa logica istituzionale, formalizzata anche in direttive interne della prima Presidenza di questa corte, induce a non discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale segnato dall'intervento delle sezioni unite senza un nuovo interpello del medesimo organo, nella specie — peraltro — già realizzatosi mediante rimessione allo stesso del ricorso D'Agostino, e che, essendo la questione sottesa a detto ricorso stata demandata all'esame della Corte costituzionale, unica via correttamente praticabile è quella di sollevare anche nel presente procedimento analoga questione di legittimità costituzionale, avendo le sezioni unite di questa corte mostrato, con la citata ordinanza di rimessione 10 luglio 2002, di considerare tuttora valido l'indirizzo interpretativo già espresso nella sentenza Musitano, come inequivocabilmente desumibile dal testo del provvedimento (v., segnatamente, il paragrafo 12) e dalla formazione della questione sottoposta allo scrutinio del giudice delle leggi;

Rilevato che mentre per le valutazioni in punto di non manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. (per l'irragionevole disparità di trattamento di posizioni sostanzialmente identiche e lo sproporzionato sacrificio della libertà personale derivanti dal sistema di calcolo previsto dalla legge, come sopra interpretata) è sufficiente rinviare a quanto già osservato dalle sezioni unite nella citata ordinanza di rimessione in causa D'Agostino (allegata in copia come parte integrante del presente provvedimento), quanto alla sua concreta rilevanza ai fini della decisione del ricorso proposto dallo Zumbo deve evidenziarsi che, ove il combinato disposto

degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, c.p.p., nella interpretazione tuttora conforme al diritto vivente cristallizzato dalla sentenza Musitano, venisse ritenuto costituzionalmente illegittimo, soluzione costituzionalmente obbligata dovendosi ritenere quella della computabilità anche dei periodi di custodia inerenti a fasi o gradi non omogenei, il ricorrente avrebbe da tempo maturato il diritto alla scarcerazione per sopravvenuta inefficacia della misura disposta nei suoi confronti, al periodo compreso tra il 19 giugno 2000 (data della disposta regressione) al 28 marzo 2001 (data del nuovo decreto dispositivo del giudizio emesso dal g.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria) dovendosi sommare il periodo di custodia compreso tra il 21 maggio 1998 (data di esecuzione dell'originario provvedimento custodiale) ed il 19 giugno 2000, con conseguente superamento del doppio del termine previsto per la fase delle indagini preliminari, nella specie pacificamente pari ad un anno *ex art. 303, comma 1, lettera a), n. 3)*, laddove detto termine massimo finale non sarebbe raggiunto cumulando i soli periodi di custodia inerenti alla fase delle indagini preliminari (dal 21 maggio 1998 al 6 maggio 1999 e dal 19 giugno 2000 al 28 marzo 2001).

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, c.p.p. nella parte in cui lo stesso impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6 cit., i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ult. comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché per quelli di cui all'art. 94, comma 1-ter, norme att. c.p.p.*

Roma, addì 2 agosto 2002

*Il Presidente: MORGIGNI*

*Il consigliere estensore: GIRONI*

03C0006

N. 571

*Ordinanza del 14 novembre 2002 emessa dalla Corte di cassazione  
nel procedimento penale a carico di Belghazy Abderrahim*

**Processo penale - Richiesta delle parti di applicazione della pena - Dissenso del pubblico ministero - Celebrazione del giudizio abbreviato - Possibilità per il giudice, all'esito del giudizio abbreviato, di valutare la giustificazione del dissenso al fine di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati che non abbiano richiesto il giudizio abbreviato - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principî del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.**

- Cod. proc. pen., art. 448.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso da Belghazy Abderrahim avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 20 novembre 2001.

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Francesco Serpico.

Udito il pubblico ministero in persona del sost. proc. gen. dott. Giovanni Galati che ha concluso per la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale e per la inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. Domenico Anfossi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed in mancanza ha insistito nella dedotta questione di legittimità costituzionale.

## RITENUTO IN FATTO

Belghazy Abderrahim ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, indicata in epigrafe, per avere la medesima ritenuto «non solo conforme ai principi costituzionali, ma anche più che ragionevole, la esclusione del giudizio abbreviato dai riti che consentono al giudice di applicare la pena proposta in patteggiamento, nel caso che il dissenso del p.m. sia ritenuto ingiustificato».

Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 444 in relazione all'art. 448 c.p.p. ed all'art. 442 c.p.p., nonché violazione degli artt. 3, comma 1, 24 comma 1 e 2, 97, 101 comma 2, 102 comma 1 e 111 comma 2, della Costituzione.

Il ricorrente chiede che questa suprema Corte affermi che il mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di applicazione della pena proposta dall'imputato *ex art. 444 c.p.p.* non era giustificato e, conseguentemente, applichi all'imputato la pena proposta. In mancanza, il ricorrente chiede che sia posta all'attenzione della Corte costituzionale «la macroscopica disparità di trattamento in situazioni che dovrebbero essere ritenute analoghe», che si determina con la esclusione nel giudizio abbreviato della possibilità di applicare la pena proposta in patteggiamento, nel caso di ritenuto ingiustificato dissenso del p.m., mentre tale possibilità è ammessa nel giudizio ordinario.

Il ricorrente osserva che la questione è rilevante nel presente giudizio, poiché con il riconoscimento che il dissenso del p.m. era ingiustificato e la conseguente applicazione della pena chiesta in patteggiamento, l'imputato avrebbe ottenuto tutti i vantaggi previsti dall'art. 445 c.p.p.

## IN DIRITTO

Ritiene questa Corte che la questione di legittimità costituzionale proposta dall'imputato non sia manifestamente infondata. La medesima, poi, è certamente rilevante nel presente giudizio per le ragioni esposte dal ricorrente e sopra enunciate.

Va subito chiarito che la questione di legittimità costituzionale riguarda l'art. 448 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di dissenso del p.m. alla applicazione della pena richiesta dell'imputato *ex art. 444 c.p.p.*, il giudice possa valutare che il dissenso medesimo era ingiustificato e possa pronunciare sentenza accogliendo la richiesta prevista dall'art. 444 c.p.p. anche all'esito del giudizio abbreviato così come provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione.

Invero, l'art. 448 predetto nella sua formulazione letterale sembra limitare l'esercizio del potere-dovere del giudice di valutare se sia ingiustificato il dissenso del p.m. all'applicazione della pena chiesta dall'imputato al solo caso in cui a seguito di detto dissenso si sia celebrato il giudizio ordinario; escludendo, quindi, l'esercizio del predetto potere-dovere del giudice e il conseguente diritto dell'imputato nel caso in cui costui abbia chiesto il giudizio abbreviato.

Questa Corte non ignora la giurisprudenza secondo cui la scelta dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato rende incompatibile l'applicazione delle norme disciplinanti il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. Detta giurisprudenza (*cf.* Cass. 13 aprile 1995, De Simone, C.E.D. Cass. n. 202359; Cass. 22 settembre 1999, De Rosa, C.E.D. Cass. n. 214855) si attesta sul principio della incompatibilità tra i due procedimenti e della impossibilità di inserire l'un procedimento nell'altro con il logico corollario che l'imputato non può certamente giovare dei benefici o premi connessi a ciascuno dei due anzidetti procedimenti (*cf.* Cass. sez. Un. 11 novembre 1994, Abaz, Cass. Pen. 1995, 881). Altrettanto ovvia è la differenza strutturale dei due procedimenti.

Detto ciò, va chiarito che nel caso in esame l'imputato non chiede di fruire cumulativamente dei premi legati ai due riti (il patteggiamento e il giudizio abbreviato), né ha fatto richiesta congiunta dei due procedimenti; egli ha solo chiesto il giudizio abbreviato dopo che il p.m. aveva espresso il proprio dissenso all'applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*

Ora, non può negarsi che gli esiti dei due procedimenti sono profondamente diversi, poiché l'uno (quello di applicazione della pena su richiesta) non si conclude con sentenza di condanna e offre particolari vantaggi all'imputato, l'altro (il giudizio abbreviato) si conclude con sentenza di condanna con il solo «premio» della riduzione della pena di un terzo. Né sembra potersi dubitare che il regime delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, pronunciate in esito al dibattimento, sia accomunabile ai sensi dell'art. 448 comma 1 c.p.p. a quello delle sentenze *ex art. 444 c.p.p.* (v. Cass. 11 ottobre 1993, Lattisi, Cass. Pen. 1995, 1587).

Non appare, poi, fondato, al fine di negare che anche all'esito del giudizio abbreviato il giudice possa provvedere *ex art.* 448 citato, l'argomento secondo cui il giudizio abbreviato non consentirebbe al giudice una *cognitio* sufficiente per valutare la legittimità o meno del dissenso del p.m. all'applicazione della pena chiesta dall'imputato, non essendo dubitabile che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato è una sentenza di accertamento di responsabilità penale (art. 442, comma 2, c.p.p.) e non è diversa da quella emessa a termine del dibattimento (Cass. sez. un. 31 maggio 1991, Volpe, Cass. pen. 1992, 38), sicché in quella sede il giudice è in grado di valutare se la pena richiesta dall'imputato *ex art.* 444 c.p.p. sia congrua e sia quindi ingiustificato il dissenso del p.m.

È proprio in riferimento alla esclusione dell'anzidetta possibilità che si evidenziano profili di incostituzionalità dell'art. 448 c.p.p. nella parte in cui non prevede che anche all'esito di giudizio abbreviato il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso del p.m. e provvedere ai sensi della stessa norma.

Invero, ad avviso di questa Corte, l'illegittimità costituzionale della predetta norma nei limiti sopra precisati appare non manifestamente infondata in relazione ai seguenti parametri costituzionali:

art. 3, comma 1, Cost., in quanto viene discriminata in modo irragionevole la situazione degli imputati che hanno chiesto il giudizio abbreviato rispetto a quella degli imputati che non hanno fatto tale richiesta. L'irragionevolezza sta nel fatto che l'imputato sarebbe privato senza giusto motivo del diritto di fare accertare l'ingiustificato dissenso del p.m. e vedere emettere a proprio favore sentenza *ex primo comma art.* 448 c.p.p., ove richieda il giudizio abbreviato. Al riguardo va osservato che il predetto diritto è sorto in testa all'imputato precedentemente alla richiesta di giudizio abbreviato, e non si vede un ragionevole motivo per il quale detta richiesta dovrebbe comportarne la perdita;

art. 24, comma 1, Cost. — Ancora più evidente è la violazione di detta norma, in quanto l'imputato sarebbe necessitato a sottoporsi a giudizio ordinario onde vedere accertare dal giudice che il dissenso del p.m. alla applicazione della pena era ingiustificato, con privazione senza ragionevole motivo della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato.

La ragione non può evidentemente consistere nel fatto che l'imputato non può giovare di due benefici — (applicazione della pena richiesta e riduzione della pena stessa *ex art.* 442 c.p.p.) — perché l'imputato, in caso di ritenuto ingiustificato dissenso, si vedrà applicare la pena inizialmente richiesta, non certo ridotta di un terzo *ex art.* 442 c.p.p. Viceversa, ove il giudice ritenga giustificato il dissenso del p.m. applicherà la pena ritenuta di giustizia ridotta del terzo. Né questo vantaggio può ritenersi incompatibile col diritto di vedere accertare dal giudice se il dissenso del p.m. all'applicazione della pena *ex art.* 444 fosse giustificato o meno, trattandosi di posizione giuridica favorevole già acquisita prima dell'esercizio della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato e che non può ritenersi consunta per effetto di detto esercizio.

Artt. 97 e 111, comma 2, Cost. — Privare l'imputato del diritto di richiedere il giudizio abbreviato e costringerlo a sottoporsi a giudizio ordinario al fine di vedere accertata dal giudice l'illegittimità del dissenso del p.m. alla applicazione della pena chiesta *ex art.* 444 c.p.p., si pone in palese contrasto con i principi costituzionali del buon andamento dell'amministrazione e della ragionevole durata del processo, in quanto è contro l'esigenza di semplificazione e di speditezza dei procedimenti, che è uno dei principi informativi del codice di procedura penale del 1988, e si pone, pertanto, in contrasto con le direttive di cui ai punti n. 1 e n. 53 dell'art. 2 della legge-delega 1° febbraio 1987 n. 81. È questo il profilo di più pregnante rilievo costituzionale, in quanto non appare giustificata da alcun interesse oggettivamente apprezzabile e da alcuna ragionevolezza la compressione della posizione giuridica favorevole dell'imputato sorta con l'ingiustificato dissenso del p.m.

Infine, un'ultima osservazione. I benefici conseguenti all'applicazione della pena o al giudizio abbreviato sono profondamente diversi, e soprattutto conseguono a situazioni di natura processuale strutturalmente diverse: la richiesta di applicazione della pena tronca il processo sul nascere, la riduzione di un terzo della pena consegue all'adozione di un processo semplificato. Se l'imputato, a seguito del dissenso del p.m., sceglie il giudizio abbreviato, con ciò non rinuncia al vantaggio maggiore conseguito a causa dell'ingiustificato dissenso del p.m.; altrimenti si verrebbe a far ricadere sull'imputato le conseguenze di un atto pregiudizievole, non a lui addebitabile.

Per tutti i suddetti motivi, e per gli altri che il Giudice delle leggi riscontrerà, si solleva la questione di costituzionalità dell'art. 448, ultimo periodo del primo comma, nella parte in cui non prevede che anche all'esito di giudizio abbreviato, celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del p.m. all'applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p., il giudice possa valutare l'illegittimità di detto dissenso al fine di pronunciare la sentenza prevista nel primo comma dell'art. 448 c.p.p.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di dissenso del pubblico ministero alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il giudice possa valutarne la giustificazione anche all'esito del giudizio abbreviato.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953 n. 57.*

Roma, addì 1° ottobre 2002

*Il Presidente: CASO*

*Il consigliere estensore: SERPICO*

03C0007

N. 572

*Ordinanza del 5 novembre 2002 emessa dal Tribunale di Torino  
nel procedimento penale a carico di Sefer Ugur*

**Ordinamento giudiziario - Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate - Provvedimenti del Presidente del Tribunale - Provvedimento di assegnazione della competenza per l'udienza di convalida dell'arresto di straniero espulso e rientrato senza autorizzazione - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.**

- Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48-*quinquies*.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento sopra indicati a carico di Sefer Ugur, nato in Turchia (K. Maras) il 12 giugno 1966, imputato del reato previsto e punito dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 perché, espulso con provvedimento del Prefetto di Gorizia del 26 gennaio 2002, a norma dell'art. 13, d.lgs. in parola, faceva rientro nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'interno;

Rilevato che tale reato risulta essere stato accertato in Bardonecchia in data 3 novembre 2002 dagli agenti della Polizia di Stato — Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bardonecchia che, in pari data, provvedevano all'arresto dell'imputato;

Osservato che il giudice del dibattimento competente per tale reato è il giudice della sezione distaccata di Susa;

O S S E R V A

Con l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002 riguardante la disciplina di immigrazione e asilo di cittadini stranieri, con la quale il legislatore ha introdotto nuove ipotesi di reato ovvero modificato preesistenti ipotesi criminose, sono stati previsti nuovi casi di arresto, talvolta facoltativo e tal'altra obbligatorio, ed è stato stabilito che, in ogni caso, per le ipotesi di reato previste da tale normativa si proceda con il rito direttissimo. Ciò ha creato una certa inquietudine interpretativa e un ingiustificato allarme organizzativo negli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda la sede di Torino, in particolare, qualche decisione del giudice per le indagini preliminari che, con passati provvedimenti, in ordine a tale normativa, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sulla richiesta di convalida di arresto del pubblico ministero, sul presupposto che, dovendosi celebrare necessariamente il giudizio direttissimo, l'ufficio del giudice per le indagini preliminari sarebbe funzionalmente estraneo all'intera

procedura, anche a quella relativa soltanto alla convalida dell'arresto, ha evidentemente indotto la Procura della Repubblica a presentare sempre l'imputato in stato di arresto dinanzi al giudice per il dibattimento chiedendo ogni volta la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo.

In tale prassi, oltretutto è lo stesso pubblico ministero che finisce di fatto col fissare le udienze al giudice, indicando le ore della presentazione e della relativa convalida, tenuto conto ovviamente della scadenza delle 48 ore, e può persino capitare, come nel caso di specie, che il pubblico ministero si trovi in tale ritardo rispetto alla scadenza, da non poter presentare richiesta di convalida tempestiva al giudice della sezione distaccata di questo tribunale.

Ciò è quanto evidentemente accaduto nel caso di specie, laddove il pubblico ministero, a fronte di un arresto eseguito alle ore 19,45 del 3 novembre 2002, per il quale, nel tardo pomeriggio di oggi, scadrebbero le 48 ore per la richiesta di convalida, anziché far richiesta di convalida dell'arresto al g.i.p., per poi procedere col rito direttissimo, dinanzi alla sezione distaccata di Susa, ha evidentemente interessato il Presidente di questo tribunale che, per assegnare la competenza a questo ufficio, ha emesso il provvedimento in atti, in data odierna, a norma dell'art. 48-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, stabilendo, in sostanza, che, al posto del giudice della sezione distaccata di Susa, fosse questo giudice a doversi occupare del fatto in questione.

Come si è detto, si ritiene che quanto accaduto sia soprattutto frutto di una cattiva interpretazione da parte degli organi di iniziativa dell'azione penale, nella quale — ad avviso di questo giudice — non si tiene conto che con la disposizione dell'ultima parte del comma 13-*ter* dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/1998, come sostituita dalla legge n. 189 del 2002, si è imposta la celebrazione del rito direttissimo indipendentemente dalla disciplina codicistica prevista dagli artt. 449 e 558 c.p.p.

Come è facile notare, i casi di arresto previsti dalla normativa sull'immigrazione clandestina, non sono riconducibili alle ipotesi dell'art. 449, primo, quarto e quinto comma, non essendo richiesta la flagranza del reato né, tanto meno, che l'arresto sia già stato convalidato ovvero che l'imputato abbia reso confessione, e non sono riconducibili neppure alle ipotesi dell'art. 558, né a quella del primo comma, né a quella del quarto comma, in quanto in entrambi questi ultimi casi il presupposto del direttissimo comunque risiede nell'arresto in flagranza.

Il legislatore del 2002 ha stabilito, invece, che in «in ogni caso contro l'autore del fatto si procede col rito direttissimo», persino quando è consentito il fermo dell'autore del reato, nell'ipotesi — unica delittuosa — del comma 13-*bis* del citato articolo.

Poiché, dunque, il giudizio direttissimo non è collegato in modo inscindibile all'arresto e, quindi, alla convalida di esso, ne discende che non è escluso che un giudice possa provvedere alla convalida e un altro proceda con rito direttissimo, come è appunto l'ipotesi in cui l'imputato dovesse essere inizialmente sottoposto a fermo, dal momento che il giudice del dibattimento è funzionalmente incompetente — questa volta davvero — a celebrare l'udienza di convalida del fermo, mentre resterebbe ugualmente competente per il giudizio direttissimo conseguente.

Ad analoga conclusione si deve pervenire ove si consideri che il giudice per il dibattimento non tiene udienza nei giorni festivi per espresso divieto di legge e, soprattutto quando più giorni festivi dovessero essere consecutivi, si potrebbe determinare una situazione in cui il pubblico ministero non saprebbe a chi chiedere la convalida dell'arresto se si aderisse all'interpretazione che è stata proposta secondo la quale tale convalida non può funzionalmente essere richiesta all'ufficio del g.i.p.

Tanto premesso in via di interpretazione, occorre però osservare che il pubblico ministero presso questo tribunale ha aderito alla prospettata interpretazione dell'ufficio del g.i.p., presentando tutti gli arrestati al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo.

Il fatto che, in questo caso il processo è stato assegnato a questo giudice all'ultimo momento, a poche ore dalla scadenza prevista dall'art. 390 c.p.p., e, soprattutto, con un provvedimento del Presidente del tribunale che non pare neppure coincidere con quanto espressamente previsto dallo stesso art. 48-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, posto a fondamento del provvedimento predetto, impone altre osservazioni.

Non è compito di chi scrive, infatti, sindacare i provvedimenti adottati del Presidente del tribunale, ma poiché, nel caso di specie, tale provvedimento va ad incidere pesantemente sulla competenza di questo giudice, sembra consentito rilevare come tutto il tenore della disposizione contenuta nell'art. 48-*quinquies* ord. giud., riguardi intere udienze già fissate, sia civili che penali, che il Presidente del tribunale può spostare dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di «particolari esigenze».

Si tratta, come osservato, di intere udienze prefissate, e non di singoli procedimenti, come è accaduto in questo caso.

Va altresì rilevato come, nello stesso articolo, al secondo comma, in relazione a gruppi omogenei di procedimenti, e cioè quando, su presupposti analoghi, il problema dello spostamento della competenza si dovesse riproporre, proprio il legislatore, imponga al Presidente del tribunale, prima dell'adozione del provvedimento di sentire il Consiglio giudiziario e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Che dire, allora, quando, come in questo caso, non si tratta soltanto di spostare la competenza del dibattimento da Susa a Torino, ma, in sostanza, di assegnare anche al giudice del dibattimento ciò che, per naturale destinazione, avrebbe dovuto essere assegnato al giudice per le indagini preliminari? Ciò avrebbe oltretutto eliminato ogni problema derivante dalla impossibilità di fissazione dell'udienza di convalida dinanzi al giudice dibattimentale, essendo il g.i.p. ovviamente territorialmente competente per tutto il circondario.

Pare inutile ricordare come l'interpretazione che l'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Torino ha proposto e che la Procura della Repubblica sembra aver condiviso, abbia esattamente rovesciato l'impostazione che il legislatore del 1988 ha dato all'attuale codice processuale. Risulta infatti evidente come il giudice naturale dell'udienza di convalida sia il giudice per le indagini preliminari e non il giudice per il dibattimento, rimanendo a quest'ultimo assegnata, in via strumentale ed eccezionale, la competenza in ordine alla convalida del solo arresto, all'unico fine di incardinare immediatamente dopo l'eventuale giudizio direttissimo.

Dal momento che, come si è visto, però, il giudizio direttissimo riguardante i reati commessi in violazione della disciplina sull'immigrazione prescinde dall'arresto in flagranza, prescinde dalla applicazione di misura cautelare (di regola inapplicabile), prescinde dalla convalida dell'arresto e, cioè, prescinde come si è anticipato, dalla disciplina codicistica degli artt. 449 e 558 c.p.p., non si comprende allora perché alla celebrazione dell'udienza di convalida debba ritenersi incompetente il giudice per le indagini preliminari.

Nel caso di specie, però, il Presidente del tribunale, ha ritenuto di adottare il provvedimento in atti, in base alla propria interpretazione dell'art. 48-*quinquies* dell'ord. giud.

Come detto questo giudice non può disattendere tale provvedimento che gli impone di assumere la cognizione del processo in questione.

Sembra allora non manifestamente infondato ritenere che il provvedimento adottato induca a ravvisare un contrasto con il principio stabilito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Se, infatti, l'interpretazione data da pubblico ministero (che evidentemente ne ha fatto richiesta) e dal Presidente del tribunale, che ha adottato il provvedimento in parola, è da ritenere vincolante per questo giudice, né si vede come chi scrive potrebbe disattendere tale provvedimento, la questione che si pone assume specifica rilevanza giacché occorre stabilire se attraverso il provvedimento in atti del Presidente del Tribunale non rimanga violato il principio secondo il quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Si consideri che il Consiglio Superiore anche con la recente circolare del 21 dicembre 2001 in materia di formazione della tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002/2003, ha stabilito al capo 6°, punto 50.1 che: «il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione, ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile e in quella penale, debbono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici in base a criteri oggettivi e preordinati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica».

Nella stessa circolare ai punti 58.1, 58.2 e 58.3 lo stesso Consiglio Superiore stabilisce: «la determinazione dei criteri di priorità indicati in via transitoria dall'art. 227 del d.lgs. n. 51/1998, non deve interferire con i criteri pre-determinati per l'assegnazione degli affari».

Allo scopo di dare attuazione all'art. 227 del d.lgs. n. 51/1998, in ogni distretto dovrà essere organizzata una conferenza degli uffici con la partecipazione dei dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto o loro delegati, cui competerà di elaborare soluzioni organizzative operative dirette alla più sollecita definizione dei processi pendenti alla data di efficacia della riforma (2 giugno 1999). La conferenza, che sarà preceduta da riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici, verrà convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte d'Appello, con lo scopo di armonizzare e di individuare i moduli organizzativi più idonei per la corretta attuazione dell'art. 227 nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale.

I verbali relativi ai lavori della conferenza dovranno essere allegati alla proposta di composizione degli uffici che i dirigenti sono tenuti a formulare in base alla presente circolare.

Nelle proposte saranno specificate eventuali modifiche ai criteri di priorità di cui all'art. 227 del d.lgs. n. 51/1998, che fossero già stati indicati nelle proposte tabellari relative al biennio 2000/2001.».

Se, dunque, il Consiglio Superiore della Magistratura ha assegnato tanto rilievo alla questione della precostituzione per legge del giudice naturale, individuato anche nella sua entità fisica, risulta allora evidente come possa apparire illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione la disciplina dell'art. 48-*quinquies* dell'ord. giud., così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino.

Va da ultimo posto nel giusto rilievo che anche nella più benevola delle possibili interpretazioni da dare alla norma di legge in questione, pare evidente che essa è stata applicata in modo che possa risultare lesa la garanzia del giudice naturale, giacché, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, tale garanzia risulta lesa non tanto quando si deroghi a norme previste dallo stesso legislatore, ma soprattutto quando il giudice competente venga designato con criteri non automatici e non precostituiti.

Che cosa dire nel caso di specie, laddove il provvedimento di assegnazione del processo a Torino è stato richiesto dal pubblico ministero ed adottato dal Presidente del Tribunale, quando, oltretutto, l'udienza era già avviata ed il giudice già individuato?

Ritenuto pertanto che la questione sopraindicata è rilevante nel caso concreto dal momento che l'attuale giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa e ritenuto che essa non appare manifestamente infondata per le ragioni appena esposte;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché la stessa valuti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies dell'ordinamento giudiziario in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 5 novembre 2002

*Il giudice:* CASALBORE

03C0008

N. 573

*Ordinanza del 13 novembre 2002 emessa dal Tribunale di Roma atti relativi a Reci Adrian (alias Derraj Ardian)*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguità prima della convalida da parte dell'A.G. - Audizione dello straniero da parte dell'A.G. - Mancata previsione - Lesione del principio di inviolabilità personale - Violazione del diritto di difesa e dei principî relativi al giusto processo.**

**In via subordinata: Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 per il trattenimento dello straniero - Mancata previsione - Lesione del principio di inviolabilità personale - Violazione del diritto di difesa e dei principî relativi al giusto processo.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5-*bis*, così come modificati e aggiunti dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51.
- Costituzione, artt. 13, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Vista la comunicazione in data 13 novembre 2002 del questore di Roma del provvedimento 13 novembre 2002 con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero Reci Adrian (alias Derraj Ardian), nato il 13 maggio 1980, di nazionalità albanese, senza fissa dimora;

Ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis del T.U. n. 286 del 1998, come modificato dal d. l. 4 aprile 2002 n. 51 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» dell'8 aprile 2002 n. 82) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002 n. 106 (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» dell'8 giugno 2002, n. 133);

Il tribunale in composizione monocratica nella persona del presidente della sezione dott. Alberto Bucci; verificata la sussistenza dei requisiti di legge (adeguata motivazione sulle circostanze che autorizzano l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, rispetto dei termini, decreto di espulsione del prefetto); ha pronunciato la seguente ordinanza.

*Premesso che*

1. — Secondo l'art. 13 del T.U. n. 286 del 1998, comma 3, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è disposta con decreto motivato del prefetto, quando ricorra:

l'entrata nel territorio dello Stato elusiva del controllo di frontiera (art. 13, comma 2, lettera a);

il trattenimento nel territorio dello Stato oltre i termini di validità del visto di ingresso temporaneo (art. 13, comma 2, lettera b);

l'appartenenza alla categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica (diffidati), ovvero ad associazioni di tipo mafioso (art. 13, comma 2, lettera c).

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 13, del T. U. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), della legge c.d. Fini-Bossi 30 luglio 2002, n. 189, precisa che il decreto è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Di conseguenza, con l'abrogazione del comma 6 dello stesso T. U., ad opera dell'art. 12, comma 1, lettera f), della legge 30 luglio 2002, n. 189, il decreto non contiene più l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Solamente nell'ipotesi di scadenza del permesso di soggiorno il decreto del prefetto contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato nel termine di quindici giorni (comma 5, nuovo testo, come modificato all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189).

Secondo la nuova formulazione del comma 4 dell'art. 13 del T.U. n. 286 del 1998, ad opera dell'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189, il decreto di espulsione del prefetto è sempre eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. In sostanza, con l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 13 del T.U. n. 286/1998, ad opera dell'art. 12, comma 1, lettera f), della legge 30 luglio 2002, n. 189 e con la riformulazione del comma 4, (che prevedevano l'accompagnamento alla frontiera solamente nei casi di violazione dell'intimazione precedente o nel caso di pericolo di «fuga») non vi sono limiti o condizioni per l'accompagnamento immediato se non quella della emissione anche contestuale di un decreto di espulsione. Anche nel caso «residuale» di scadenza del permesso di soggiorno, e di intimazione a lasciare il territorio dello Stato nei quindici giorni, può essere disposto l'accompagnamento immediato, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo di «fuga» (art. 13, comma 5, nuova formulazione).

2. — Il decreto legge 4 aprile 2002, n. 51 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» dell'8 aprile 2002 n. 82) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106 (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» dell'8 giugno 2002, n. 133), ha aggiunto dopo il comma 5 dell'art. 13 il comma 5-bis, secondo cui «nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il trattenimento entro le quarantotto ore successive».

*Ritenuto che*

1. — È pregiudiziale la risoluzione del dubbio di costituzionalità gravante sull'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, disposto in via amministrativa; questione che appare non manifestamente infondata con riferimento ai commi 4, e 5-bis dell'art. 13 del T.U. n. 286 del 1998, con le successive modificazioni indicate, perché in contrasto con gli articoli 13, 24 e 111 della Carta.

La questione è rilevante, in relazione al presente procedimento, poiché dalla sua soluzione dipende l'accoglimento o meno della richiesta di convalida.

2. — Con ordinanza depositata il 16 agosto del 2002, questo stesso tribunale ha sollevato d'ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 13 del T.U. n. 286/1998, commi 4 e 5, nella formulazione previgente alla legge n. 189 del 2002, e *5-bis*.

*In proposito va osservato che*

1. — L'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quale modalità di attuazione della espulsione disposta dal prefetto, è misura direttamente consentita, come si desume dalle disposizioni dell'art. 14, che prevedono il «trattenimento» (e la specifica convalida dello stesso), solamente quando la stessa non è eseguibile con immediatezza, perché occorre procedere al soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine alla identità dello straniero, ovvero per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Con la conseguenza che l'accompagnamento coatto, disposto dal questore, è applicabile in ogni altra ipotesi.

2. — Nella disposizione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U. n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera *c*), della legge 30 luglio 2002 n. 189, manca qualsiasi riferimento alle modalità concrete di attuazione della espulsione immediata, con accompagnamento a mezzo della forza pubblica, ma non vi è dubbio che, trattandosi di una azione diretta ad un costringimento fisico, di durata indeterminata, che, in base al successivo comma *5-bis* dello stesso articolo, è destinato a durare per oltre 48 ore, senza che sia previsto alcun termine massimo, è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione.

Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall'art. 13, tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, l'accompagnamento coatto a mezzo della forza pubblica, finalizzato «all'imbarco» su di un vettore o altro mezzo di trasporto, è quantomeno da ricondurre, quale misura coercitiva e non semplicemente obbligatoria, alle «altre restrizioni della libertà personale», di cui pure si fa menzione nell'art. 13 della Costituzione, determinando quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale.

Né potrebbe dirsi che le garanzie dell'art. 13 Cost. subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risulterne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. (V. Corte costituzionale sent. 22 marzo 2001).

3. — Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina della espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emerge del resto dallo stesso comma *5-bis* dell'art. 13 del T.U. n. 286/1998 (introdotto con il d. l. 4 aprile 2002 n. 51), là dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell'art. 13, terzo comma della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di accompagnamento dell'autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria, che, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento stesso entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.

Tale disposizione comunque, appare anch'essa fortemente sospetta di incostituzionalità con riferimento all'art. 13 della Costituzione, e quindi, in ipotesi, non idonea a rendere legittimo l'istituto previsto dal comma 4 dell'art. 13 del citato T.U.

Tale procedimento di «convalida», non si inquadra evidentemente in alcun tipo di procedimento, previsto dai codici di rito, essendo unicamente paragonabile ai «visti di esecutorietà» del pretore, previsti su alcuni atti amministrativi, ormai soppressi dal decreto legislativo n. 51 del 1998 (art. 229), ed è in palese contrasto con il disposto degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. Non è prevista infatti alcuna contestazione, né l'audizione dell'interessato o una qualche forma di contraddittorio o difesa, per cui si deve ritenere che il tribunale monocratico non possa che effettuare un controllo puramente formale sul decreto solamente «comunicato» dal quale verificare la sussistenza (o la non sussistenza) dei requisiti richiesti per la sua legittimità. Il provvedimento del questore, poi, per espressa disposizione, è immediatamente esecutivo e contro lo stesso non è prevista alcuna forma di opposizione, né alcuna possibilità di «sospensione» da parte dell'autorità giudiziaria, senza che oltretutto sia pre-

visto che l'eventuale provvedimento che nega la convalida (o la mancata convalida nelle 48 ore), abbia alcun effetto «risolutorio» (di inefficacia) né che il provvedimento di convalida sia sottoposto ad alcuna forma di reclamo o ricorso.

Ne risulta, in definitiva, che il provvedimento di espulsione immediata, con accompagnamento coatto, limitativo della libertà personale, è eseguito senza un effettivo controllo preventivo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria e che la convalida o la non convalida, che deve seguire di 48 ore la «comunicazione», può anche intervenire ad espulsione già avvenuta.

Né tali valutazioni possono essere messe in dubbio dalla considerazione che, stante la semplicità e l'evidenza delle circostanze che lo legittimano, l'accompagnamento coatto alla frontiera sarà nella maggior parte dei casi sorretto da una sostanziale e formale correttezza, e che lo straniero illegittimamente espulso, può sempre proporre ricorso contro il decreto di espulsione del prefetto (che sorregge quello del questore), per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese di destinazione.

È evidente, infatti che per quanto accurata sia l'attività dell'autorità di p.s. nell'accertamento delle circostanze, è pur sempre possibile un errore, in relazione alla possibile esistenza di un titolo che legittima la permanenza nello Stato, o ad uno dei divieti di espulsione di cui all'art. 19 del T.U. n. 286/1998. Errore che, per la mancanza di un contraddittorio, di una audizione o di una qualsiasi possibilità di difesa, può non essere portato all'attenzione dell'a.g.

D'altro canto non può non considerarsi come l'esecuzione dell'espulsione, nei casi in cui la stessa non è consentita, determini un gravissimo danno, che, nella maggior parte dei casi, non è in alcun modo «risarcibile», senza che sia pensabile ad una qualche forma di esecuzione specifica del ripristino della situazione lesa, tanto da determinare un concreto impedimento ad ogni forma di ricorso «postumo».

4. — Le disposizioni di cui si discute la costituzionalità (art. 13, commi 4 e *5-bis*) si rivelano, in conclusione, in contrasto con il disposto dell'art. 13 della Carta costituzionale, in quanto prevedono una restrizione della libertà personale senza rendere possibile un controllo preventivo, effettivo e pieno della legittimità del provvedimento che ha disposto l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e senza che sia prevista la perdita di efficacia del provvedimento, qualora non sia convalidato nel termine prescritto.

5. — La disposizione di cui al comma *5-bis* dell'art. 13 del T.U. n. 286/1998, inoltre, si ribadisce, possono essere fondatamente ritenute in contrasto con quanto prescritto dagli articoli 111 e 24 della Carta costituzionale.

Quanto sopra richiamato, infatti, rende evidente che la giurisdizione che si attua con la «convalida» del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nelle forme sopra esaminate, si pone in contrasto con il principio del contraddittorio, nel processo, e con quello della inviolabilità del diritto alla difesa, dal momento che non è prevista alcuna forma di contestazione, né di partecipazione e tanto meno di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento stesso.

Tale conclusione non può essere messa in discussione per la considerazione che la «convalida» non sarebbe un vero e proprio «processo» né esercizio di giurisdizione. La tela di diritti soggettivi primari davanti alla a.g., infatti, non può che attuarsi nell'ambito di un procedimento che costituisce un «giudizio» che deve svolgersi secondo le regole costituzionali del «giusto processo» in contraddittorio tra le parti in cui deve essere garantito il diritto a difesa.

Altrimenti, ove si volesse considerare il procedimento di cui al comma *5-bis* dell'art. 13 del T.U. come una sorta di atto amministrativo, soggettivamente anomalo, conclusivo di un procedimento iniziato dalla Autorità di p.s., si ricadrebbe evidentemente in un vizio di costituzionalità, per violazione della riserva esclusiva di giurisdizione che l'art. 13 della Carta attribuisce alla a.g. in sede giurisdizionale in materia di convalida di provvedimenti urgenti restrittivi della libertà personale.

6. — Per superare il sospetto di incostituzionalità delle norme del T.U. n. 286/1998, di cui sopra, non sembra per altro verso possibile ricorrere ad una interpretazione analogica o estensiva, ipotizzando l'applicazione dei principi costituzionali e delle norme esistenti nel sistema delle espulsioni.

L'art. 14 del T.U., infatti, prevede una procedura di «convalida» dei trattenimenti presso i centri di permanenza temporanea, che è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 22 marzo 2001, per la considerazione che il controllo dell'a.g. si estende a tutti i presupposti della misura e che, pur in assenza di una specifica previsione, il diniego di convalida travolgerebbe, insieme al trattenimento, anche la misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

I due istituti dell'accompagnamento coatto e quello del trattenimento, per quanto connessi, sono tra di loro del tutto distinti, per cui una applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del T.U. anche per la «convalida» del provvedimento di accompagnamento, non può avvenire soprattutto per la considerazione che l'intenzione del legislatore, che traspare dall'introduzione del comma 5-bis dell'art. 13 del T.U., va proprio nella opposta direzione di svincolare, per quanto possibile, l'espulsione immediata da ostacoli giudiziari o burocratici.

7. — Le ultime considerazioni, tuttavia consentono di formulare, in via subordinata alla eccepita incostituzionalità delle norme nella loro interezza, una eccezione limitata alla mancata previsione, nelle norme impugnate, di una procedura identica a quella prevista per i trattenimenti dall'art. 14, che renderebbe il particolare istituto pienamente legittimo, senza incidere, con l'eventuale «inapplicabilità» totale delle disposizioni, sull'intero assetto sistematico delle espulsioni, rendendo problematica e «residuale» la stessa disciplina del «trattenimento». Mancata previsione che può essere «corretta» solamente dallo stesso legislatore o da un intervento additivo della Corte.

In base ad un eventuale decisione che accogliesse tale eccezione subordinata, sulla scorta di quanto già avviene per i trattenimenti:

i questori saranno tenuti a trasmettere ai tribunali «gli atti» e non una semplice comunicazione;

i giudici potranno valutare la legittimità dei provvedimenti di espulsione del prefetto e quello di accompagnamento coatto del questore;

si avrà la indicazione di un termine per l'efficacia del decreto di espulsione con accompagnamento, qualora non intervenga la convalida della autorità giudiziaria;

sarà prevista la possibilità di un ricorso in Cassazione, contro il provvedimento di convalida.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata d'ufficio, dei commi 4 e 5-bis dell'art. 13 del T.U. n. 286/1998 (così come modificati ed aggiunti dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002 n. 189, e dal d. l. 4 aprile 2002, n. 51) per contrasto con gli articoli 13, 24 e 111 della Carta costituzionale, secondo quanto esposto nella motivazione, chiedendone l'accoglimento;*

*In via subordinata: dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata d'ufficio, dei commi 4 e 5-bis dell'art. 13 T.U. n. 286/1998 (così come modificati ed aggiunti dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal d. l. 4 aprile 2002, n. 51), nella parte in cui non prevedono che «si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi 3, 4 e 6» dello stesso T.U. n. 286/1998, per contrasto con gli articoli 13, 24 e 111 della Carta costituzionale, secondo quanto esposto nella motivazione, chiedendone l'accoglimento;*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa (interessati e Ministero degli interni), nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma il 13 novembre 2002

*Il Presidente giudice unico: BUCCI*

03C0009

## N. 574

*Ordinanza del 14 gennaio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 dicembre 2002) emessa dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Buccoleri Carmelo e Rosa Alessandro ed altra*

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Richiesta di risarcimento - Obbligo del danneggiato di comunicare i propri dati reddituali ed ulteriore termine di novanta giorni concesso all'assicuratore per proporre offerta risarcitoria - Previsioni contraddittorie e incongrue - Disparità di trattamento - Violazione di diritti fondamentali.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 1, secondo capoverso [sostitutivo dell'art. 3, comma secondo, del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 39].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico permanente - Fissazione in lire 1.200.000 del valore economico del primo punto di invalidità - Impossibilità di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute - Ingiustificata introduzione di un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela del bene compromesso).**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Introduzione di un metodo di liquidazione del danno biologico permanente caratterizzato da uniformità ed irrisorietà della misura economica - Esclusione di ogni possibilità di valutazione, sia pure giudiziaria, dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera a).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Liquidazione del danno biologico temporaneo - Predeterminazione legislativa di un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta (indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del danneggiato).**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 2, lettera b).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Definizione del danno biologico e determinazione del relativo criterio di accertamento e risarcimento - Potenziale disparità di trattamento, a fronte della lesione del bene salute, tra danno da fatto illecito e danno da sinistro stradale, nonché in relazione all'azione giudiziaria intrapresa e alla natura dell'attività svolta dal danneggiante.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

**Responsabilità civile - Danni alla persona derivanti da sinistro stradale - Risarcimento per le lesioni di lieve entità - Prevista possibilità che il danno biologico sia «ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» - Omessa determinazione di caratteristiche e contenuti delle condizioni soggettive e mancata previsione di criteri o di valutazioni equitative.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

## IL GIUDICE DI PACE

Nella causa iscritta al n. 67367 del r.d. affari contenziosi civili dell'anno 2001 vertente tra Buccoleri Carmelo, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Leone del foro di Roma contro Rosa Alessandro, convenuto contumace a Milano Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Cardarelli del foro di Roma.

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 7 gennaio 2001, concernente la rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale per incostituzionalità dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 in rapporto agli art. 2, 3, 32 Cost.;

## O S S E R V A

Con atto di citazione ritualmente notificato Buccoleri Carmelo conveniva in giudizio Rosa Alessandro e la Milano Assicurazioni S.p.A. (esercitando l'azione prevista dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, materiali e fisici, subiti in conseguenza di incidente stradale avvenuto in Roma, Via A. Emo, il 18 maggio 2001 tra il motoveicolo Yamaha Majestic 250, targa BB 00975, di sua proprietà e da lui condotto, e la Rover 414 targa AS 292 PZ di proprietà e condotta dal Rosa ed assicurata per la responsabilità civile auto con la Milano Assicurazioni S.p.A.

Il Rosa rimaneva contumace mentre il suo assicuratore contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto e, in ogni caso, l'applicazione del «calcolo introdotto con la legge n. 57 del 5 marzo 2001, per la liquidazione del danno alla persona».

La difesa dell'affare chiedeva, tra l'altro, CTU tecnica e medico-legale evidenziando la mancata osservanza da parte dell'assicuratore della normativa di cui all'art. 5 della legge n. 57/2001 in ordine alle offerte risarcitorie.

Il giudice di pace si riservava di esaminare la non manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale della richiamata legge n. 57/2001 sollevando d'ufficio eccezione in tal senso.

Infatti, in ordine alla liquidazione del danno alla persona derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti prima del 4 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 il giudicante avrebbe disposto — conformemente alla giurisprudenza di questo ufficio (*ex plurimis* sentenze 6 ottobre 2001, n. 24947 e 21 ottobre 2001 n. 25717) ed all'indirizzo valutativo della Corte d'Appello di Roma (sentenze n. 734 e 2315 del 1997) — secondo il criterio della liquidazione equitativa del danno, assumendo a parametro il punto di invalidità (lire 3.000.000 aumentabili sino al 50% per il danno biologico permanente; per il danno biologico temporaneo lire 90.000 giornaliere, se assoluto e a lire 45.000, quello parziale al 50% ; danno non patrimoniale in misura variabile da un quarto alla metà della somma complessivamente liquidata a titolo di danno biologico) determinato sulla base del valore medio di tale punto, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità fino al 10% e tenendo nel debito conto la natura e l'entità delle lesioni, l'età del lesso, la durata e le caratteristiche della malattia ed ogni altro elemento utile che caratterizzi la fattispecie concreta (cass. civ. 19 maggio 2000, n. 4852; cass. civ. 11 agosto 2000, n. 10721).

Con ciò concordando nel ritenere (*ex plurimis*: App. Roma, 4 giugno 1998, n. 1905) che le tabelle in uso presso alcune sezioni del locale tribunale, caratterizzate solo dalla immotivata esiguità ed inadeguatezza dei valori tabellari indicati, fossero il frutto di una valutazione soggettiva e personale di qualche giudicante e come tali assolutamente prive di valore ed in idonee a fungere da criterio di riferimento per la liquidazione del danno biologico talché la loro pedissequa ed automatica applicazione, oltre a snaturarne la caratteristica di «tabelle di riferimento», avrebbe comportato una omissione programmata di valutazione del caso concreto quale risultante dalla specificità medico-legale.

Ciò premesso, in relazione alla data di accadimento del sinistro — 18 maggio 2001 — ed all'azione giudiziaria intrapresa *ex lege* n. 990/1969, risulta applicabile alla presente controversia la normativa di cui all'art. 5 della legge n. 57/2001 «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001 ed entrata in vigore il 4 aprile 2001, con cui il Parlamento ha fissato all'art. 5, secondo comma, «i criteri e le misure per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.».

Si perverrebbe, in tal modo, ad una rilevante decurtazione della liquidazione del danno rispetto a quella che sarebbe stata di norma effettuata in base ai principi generali richiamati e specificamente al:

principio della uniformità pecuniaria di base, per cui il giudice è tenuto ad applicare parametri di base uniformi per tutti i casi; proprio su questo principio si fonda la *ratio* delle tabelle valutative indicative, elaborate dai tribunali nazionali negli anni novanta;

principio della necessaria ed imprescindibile «personalizzazione» del danno biologico: questo principio, più volte ribadito dalla Corte suprema (*ex plurimis* Cass., 11 aprile 1997, n. 3170) e dalla Corte costituzionale (Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184) implica che il giudice è tenuto, nell'ambito della valutazione equitativa *ex artt.* 1226 e 2056 codice civile, a tenere conto delle peculiarità di ogni singolo caso concreto adeguando, cioè, la somma base, individuata in via del tutto indicativa nelle tabelle di riferimento, all'effettiva incidenza della menomazione biologica sulla vita della vittima, attribuendo il giusto peso all'aspetto dinamico del danno biologico.

I predetti principi, da tempo condivisi dalla dottrina e dalle corti di merito sono, peraltro, conformi — come rilevato dalla stessa Corte suprema (Cass. 11 aprile 1997, n. 31700) — alle linee guida dettate dal Consiglio d'Europa nella risoluzione n. 7-75, per la quale il risarcimento del danno alla persona deve essere ispirato all'«idée de

la réparation intégrale» e deve sempre tenere conto dell'incidenza e della durata delle lesioni nei singoli casi concreti, nonché alla sentenza n. 132/1985 della Corte costituzionale che ha affermato che «tra i diritti inviolabili dell'uomo rientra anche il diritto al risarcimento del danno alla persona».

Alla luce delle suesposte considerazioni il giudice, pur essendo tenuto all'osservanza ed applicazione delle norme emanate dal Parlamento, ha l'obbligo di evidenziarne le incongruenze, le contraddizioni e le violazioni di diritti fondamentali e costituzionalmente tutelati allorquando se ne verificano i presupposti e si evidenzia la volontà politica di sottomettere quei diritti ad interessi di parte non meritevoli di tutela.

Illuminante esempio è rappresentato da quanto sancito dal secondo cpv. del primo comma dell'art. 5 laddove viene, tra l'altro, immotivatamente imposto al danneggiato l'obbligo di fornire dati reddituali assolutamente inutili ai fini risarcitori che ci occupano (danno biologico e sino al 9%) nonché procrastina, altrettanto immotivatamente, di ulteriori novanta giorni, (oltre i 60 o 30 di cui al primo cpv.) l'obbligo per l'assicuratore di formulare offerta risarcitoria.

Si consente in tal modo, senza alcuna ragione o motivazione ad un privato, quali sono le S.p.a. assicuratrici per la responsabilità civile auto, di procrastinare un adempimento (e quindi di violare un obbligo risarcitorio contrattualmente assunto previo incasso di un premio assicurativo, determinato sulla base della frequenza dei sinistri e dei relativi costi medi), ad esclusivo e, ripetesi, immotivato documento di altro privato peraltro vittima e danneggiato da fatto illecito altrui, garantito tuttavia da assicurazione obbligatoria *ex lege*.

Il giudice ritiene, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa introdotta dalla legge 25 marzo 2001, n. 57 in ordine alla liquidazione del danno alla persona nei casi di lesioni sino al grado percentile del 9% compreso.

È opportuno rammentare preliminarmente che l'istituto del danno biologico, inteso come la compromissione dell'efficienza psico-fisica della persona, è di creazione e di elaborazione giurisprudenziale, che si suole far risalire alla sentenza della Corte costituzionale 14 luglio 1986, n. 184, oggetto di studi dottrinari decennali e, da quel periodo, di tentativi di regolamentazione organica contenute in diverse proposte di legge.

Neppure la *subiecta materia* dei danni alla persona con lesioni sino al 9%, sinora indicate dalla scienza medica come micropermanenti, ha comportato nel tempo allarme sociale e turbative di qualsiasi genere poiché in questi anni, proprio in mancanza di un intervento legislativo, la magistratura ha sviluppato — sia pure con diversità valutative territoriali certamente da superare — un notevole «autocontrollo» nella liquidazione dei danni, talché confrontando i risarcimenti corrisposti in Italia per le lesioni inferiori al 9% con i risarcimenti riconosciuti in altri Stati europei per le stesse lesioni emerge che l'Italia è nella media, se non al di sotto di altri Stati (in Inghilterra, per la distorsione del rachide cervicale vengono risarciti a titolo di pain and suffering e loss of amenity somme che si aggirano intorno a 3.500 sterline: *cf.* JUDICIAL STUDIES BOARD, *Guidelines for the Assessment of General Damages in personal Injury Cases*, London, 4<sup>th</sup> ed., 1998).

Peraltro la stessa dizione di danni alla persona di lieve entità, introdotta dalla legge in esame, risulta incomprensibile ed inopportuna.

Il concetto di danno di lieve entità trovava, infatti, motivo di essere nella stima del danno permanente riferito alla capacità lavorativa generica, intesa quale attributo dell'uomo medio; trattasi, come è noto, di concetto e valutazione ormai superate in tema di danno alla salute, altrimenti definito come danno all'integrità psicofisica o danno biologico.

Infatti mentre una percentuale minimale, nulla o poco incide su una supposta capacità lavorativa generica, lo stesso non può dirsi in tema di danno alla salute o danno biologico impropriamente detto, in quanto una qualsivoglia percentuale, sia pure minimale, contraddistingue il passaggio da uno stato di benessere ad uno stato di malessere.

A conferma di ciò, vi è la considerazione che l'amputazione della falange ungueale del terzo e quarto dito di una mano, viene medico-legalmente valutata il 2-3% e che la perdita di un testicolo o di un ovaio vede tabellati postumi pari al 5%.

Definire, quindi, di lieve entità i postumi può essere e deve essere una aggettivazione rispetto a lesioni e/o menomazioni di maggiore entità e non certo una valutazione assoluta ed apodittica, tenendo presente che anche solo l'uno per cento indica il passaggio dal benessere al malessere.

Fermo restando quanto osservato, si ravvisano inoltre fondati aspetti di illegittimità costituzionale della legge n. 57/2001 sotto diversi profili e secondo le seguenti considerazioni:

preliminarmente si rileva che i parametri indicati all'art. 5, comma 2, lettera *a*), non sono immediatamente applicabili non essendo stata ancora predisposta la specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo art. 5 della legge in esame.

Il rinvio in tal modo disposto concretizza una delega in bianco a norma di carattere regolamentare — e certamente di rango secondario — in materia che, stante il carattere primario del bene salute da tutelare, avrebbe comportato la specificazione dei criteri cui attenersi nella redazione del barème di riferimento da porre a fondamento della emananda norma regolamentare.

Comunque i predetti parametri si riferiscono al solo danno biologico considerato nel suo aspetto statico e non già all'aspetto dinamico di tale voce risarcitoria, pur non limitando in alcun modo (anzi evidenziandolo con la esplicita, ancorché generica previsione di cui al comma 4, dell'art. 5) il potere discrezionale dei giudici — riconosciuto dagli artt. 1226 e 2056 del codice civile, nonché dall'art. 113, secondo comma, codice procedura civile — di apprezzare altri aspetti del caso concreto e, pertanto, l'aspetto dinamico del danno biologico stesso nonché del cosiddetto danno esistenziale sia pure considerandoli inspiegabilmente come ulteriore risarcimento del medesimo danno biologico.

Pertanto, le disposizioni della legge in esame si inseriscono esclusivamente nella normativa speciale di cui alla legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni, — in ispecie la legge 26 febbraio 1977, n. 39 —: sono applicabili, cioè, ai soli infortuni derivanti da sinistri stradali o nautici per i quali sia stata esperita l'azione diretta ex art. 18 legge n. 990/1969.

È, quindi, esclusa l'applicabilità alla normativa codicistica sul risarcimento del danno da fatto illecito, e pertanto a qualsivoglia azione giudiziaria incardinata in forza degli artt. 2043 e segg. codice civile, ancorché riferita a sinistri stradali o nautici con palese violazione degli artt. 3 e 32 Cost. non potendo certamente l'eziologia di un infortunio derivante da fatto illecito costituire fattore discriminante per la quantificazione del risarcimento del danno derivatone.

Viene, altresì, tralasciata completamente qualunque considerazione e determinazione per il danno alla persona con lesioni superiori al 9% che, quindi, il giudice dovrebbe comunque liquidare nella sua integralità, secondo le consuete, pregresse modalità, nel pieno rispetto del giudizio equitativo.

Inoltre, dalla semplice lettura del comma 3, art. 5, della legge in argomento si rileva una sostanziale ed inammissibile differenziazione nella definizione del danno biologico rispetto alla normativa, pure quella introdotta in via transitoria rispetto ad una riforma di carattere generale più volte preannunciata, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000 sugli «infortuni sul lavoro e malattie professionali».

Entrambe le norme, nel definire la nozione di danno biologico, prevedono il verificarsi di una lesione, la obiettivizzazione medico-legale di tale lesione e l'areddittualità del danno.

Tuttavia, mentre il legislatore in materia di assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. richiede che la lesione sia semplicemente suscettibile di «valutazione medico-legale» (attività di giudizio), con la legge n. 57/2001 richiede espressamente che la lesione sia suscettibile di «accertamento medico-legale» (attività di cognizione).

Si evidenzia così una palese violazione dell'art. 32 della Carta costituzionale in forza del quale il bene salute costituisce diritto intangibile ed irrinunciabile del cittadino e determinando conseguentemente fonti di disuguaglianza viola altresì il disposto dell'art. 3 della Costituzione.

Non può, infatti, che ritenersi illegittimo un criterio di risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per il caso di lesione del bene salute, costituzionalmente tutelato, che non ammette differenziazioni legate, come nella casistica a raffronto, alla natura dell'attività svolta dal danneggiante.

È notorio che esistono esiti patologici, quali nausea e cefalee post-traumatiche, la dolorabilità alla digito-pressione, ecc., che pur potendo essere oggetto di «valutazione» medico-legale sfuggono ad un preciso «accertamento» di carattere medico-legale risultando ricostruibili prevalentemente o in via esclusiva solo attraverso un giudizio di attendibilità o compatibilità tra l'anamnesi — concernente ricoveri, terapie e cure effettuate dal soggetto leso — e le dichiarazioni dello stesso.

I parametri adottati dalla normativa introdotta dalla legge in esame per il risarcimento dei danni alla persona sono contraddittori ed illegittimi e violano ulteriormente le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost. nello specifico anche quanto a:

a) — Danno biologico permanente.

L'art. 5 della legge 57/2001, comma 2, lettera a), per palese contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui:

indica espressamente che «il risarcimento del danno alla persona di lieve entità... è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti» senza tuttavia formulare alcun criterio;

determina indiscriminatamente, per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% il valore del primo punto percentuale di invalidità in L. 1.200.000 costituendo quell'importo una vera e propria «sottovalutazione» del «valore uomo» e trasformando di fatto, autoritativamente, il dovuto risarcimento in un indennizzo con valori immotivati ed inadeguati;

pur assegnando al punto di invalidità il valore - base di L. 1.200.000, da moltiplicare per il numero di punti percentuali di invalidità accertati in concreto, stabilisce l'ulteriore moltiplicazione per un coefficiente che nelle intenzioni del legislatore doveva tradursi in un aumento più che proporzionale del risarcimento, all'aumentare della soglia di invalidità.

I coefficienti relativi, tuttavia, analizzando la tabella di cui all'allegato *A*, risultano corrispondere ad un incremento di tipo lineare, per le lesioni fino al 4% di invalidità mentre per le lesioni di percentuale superiore il coefficiente previsto risulta sempre in progressione lineare, maggiorata solo di 0,2.

Al riguardo, la medicina legale, i giudicanti e la prassi liquidatoria stragiudiziale hanno sinora concordemente e legittimamente convenuto che ogni punto di invalidità deve avere un valore crescente in rapporto al grado di invalidità in quanto le conseguenze menomative delle lesioni personali non hanno natura lineare ma crescono progressivamente in base al grado di menomazione funzionale.

Tale logico e consolidato principio era stato a suo tempo recepito senza riserve dallo stesso Consiglio dei ministri e traslato integralmente nel disegno di legge approvato il 4 giugno 1999 ove si statuiva — art. 3.1 — che il valore monetario dovesse articolarsi «sulla base dei valori monetari uniformi indicati dalla tabella indicativa nazionale T.I.N. di cui al successivo art. 4» e che quest'ultima dovesse essere redatta con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) — La tabella per il risarcimento del danno biologico deve basarsi sul sistema cosiddetto a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità; 2) — Il valore del punto è in funzione crescente della percentuale di invalidità. L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in maniera più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ed ai postumi non solo in termini assoluti ma anche relativi». (Art. 4. 1, lettera *A*) numeri 1 e 2 del d.d.l. 4 giugno 1999).

Appare, quindi, non manifestamente infondata l'illegittimità di un sistema carente di criteri, come quello introdotto dalla legge, che non permette al giudice di considerare — ai fini della valutazione liquidativa — il sesso e le altre caratteristiche peculiari del leso, né di valutare le singole componenti del danno biologico, essendo infatti noto che, se è vero che entro tale categoria sono state ricondotte a partire dagli anni ottanta tutta una serie di voci risarcitorie prima autonome (danno estetico, danno alla vita di relazione, danno alla vita sessuale, danno alla capacità lavorativa generica), tuttavia è altresì certo che tali voci hanno conservato la dignità di componenti del danno biologico e, già a partire dall'aspetto statico di questa categoria e non solo dall'aspetto dinamico, devono essere tenute in debita considerazione nella liquidazione del danno biologico.

Né la previsione di cui all'art. 5, comma 4, della normativa in esame — la quale afferma che «fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» — risulta soddisfacente ed idonea a consentire la personalizzazione del risarcimento del danno biologico permanente, criterio che costituisce il cardine del sistema risarcitorio italiano, e quindi la realizzazione dell'integrale risarcimento del danno sia pure per equivalente.

Quest'ultima disposizione, peraltro, — priva di riferimenti concreti sui contenuti delle condizioni da esaminare — contraddice per un aspetto le stesse finalità di omologazione dei diversi metodi di calcolo adottati dalle prassi giudiziarie introducendo il concetto di «ulteriore risarcimento».

Inoltre, quanto alle «condizioni soggettive del danneggiato» da un lato escluderebbe quelle conseguenze cosiddette secondarie della lesione psico-fisica — quali il danno estetico, alla vita di relazione, ecc., — che esulano dal concetto di «disfunzionalità» legata alla menomazione della validità biologica pur costituendone una ripercussione ulteriore. D'altra parte non verrebbero esclusi numerosi altri «profili personali» quali lo svolgimento di attività sportive, la diversità di posizione sociale del danneggiato stesso, indipendentemente da conseguenze reddituali, ecc., nel quadro della maggior personalizzazione possibile del danno alla persona, e, dunque, non consente la realizzazione dell'integrale risarcimento del danno sia pure per equivalente.

*b)* — Danno biologico temporaneo.

L'art. 5, comma 2, lettera *b)*, per palese contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui:

prevede per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta la misura di L. 70.000, per ogni giorno, che rappresenta né una tariffa socialmente apprezzabile o in uso né un indennizzo, considerato che si riferisce ad un soggetto assolutamente incapace di provvedere a qualsivoglia ordinaria occupazione e privato di ogni utilità della vita;

non prevede la possibilità, per il leso, di dimostrare — né in caso di contenzioso per il giudice di accertare e valutare — le particolari circostanze del caso e le componenti dinamiche del danno (ad es. stato di coma, complessità degli interventi sanitari subiti, stati di shock, particolari disagi nell'assunzione di cibi e/o bevande, ecc.) impedendo normativamente di tradurre in valori monetari compiuti le specificità del caso concreto ed imponendo sottovalutazioni o sopravvalutazioni economiche delle conseguenze del fatto illecito.

Quanto sopra a meno di non considerare, a fronte di invalidità totale temporanea, l'importo di L. 70.000 giornaliera come un plafond minimo ed irrinunciabile che l'equità del giudice e la considerazione del caso con-

creto permettono di elevare o ridurre — il che non pare ammissibile neppure argomentando, a fronte di invalidità totale temporanea, sulla circostanza che si verte in tema di danno ingiusto e non di pregiudizio da attività lecita che potrebbe, quindi, essere solo indennizzabile.

Tutto ciò premesso, la legge 5 marzo 2001, n. 57, considerata sia sotto il profilo dei suoi presupposti e contenuti sia dei parametri in esso individuati, evidenzia numerosi aspetti che risulterebbero inapplicabili o manifestamente illegittimi.

Considerato che l'art. 134 della Costituzione della Repubblica prevede il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi da parte della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dedotte in relazione alla legge 5 marzo 2001, n. 57 e specificamente*

1) — art. 5. 1., secondo cpv., nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, nonché concede indiscriminatamente all'assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria oltre quello di sessanta giorni a titolo di condizione di procedibilità processuale;

2) — art. 5.2 lettera A), nella parte in cui, stabilendo in L. 1.200.000 il valore economico del primo punto di invalidità permanente non consente di realizzare l'integrale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute per le «lesioni di lieve entità» introducendo senza motivazioni un principio indennitario (tale da non rendere effettiva la tutela del bene pregiudicato) comunque costituzionalmente illegittimo;

3) — art. 5.2 lettera A), nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente dalla uniformità ed irrisorietà della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione — sia pure giudiziaria — dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;

4) — art. 5.2 lettera B), nella parte in cui predetermina un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità della lesione e dalle caratteristiche personali del lesso;

5) — art. 5.3., nella parte in cui stabilisce una definizione del danno biologico e determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonché alla natura dell'attività svolta dal danneggiante;

6) — art. 5.4. laddove stabilisce che «il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato» senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative.

*Ordina:*

*la sospensione del giudizio in corso, per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione a cura della cancelleria di copia autentica del fascicolo d'ufficio, dei fascicoli delle parti e della presente ordinanza alla Corte costituzionale in Roma;*

*la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa;*

*la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 14 gennaio 2002

*Il giudice di pace: FAZZARI*

03C0010

N. 575

*Ordinanza dell'11 ottobre 2002 emessa dalla Corte di assise di Agrigento  
nel procedimento penale a carico di Proietto Matteo*

**Processo penale - Prove - Persona già indagata per il medesimo fatto, non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata - Prevista incompatibilità con l'ufficio di testimone - Estensione della facoltà di astenersi dal deporre - Lesione del principio di uguaglianza, per l'identico trattamento della diversa posizione della persona indagata in concorso con l'imputato - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.**

- Codice di procedura penale, artt. 61, 197, comma 1, lett. a), e 210.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 61, 197 comma 1 lett. a), 210 c.p.p., sollevata dal pubblico ministero, per contrasto con gli artt. 3, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui è prevista l'incompatibilità con l'ufficio di testimone — e viene estesa la facoltà di astenersi dal deporre — per le persone già indagate per il medesimo fatto, non in concorso con l'imputato la cui posizione sia stata successivamente archiviata, sentito il difensore dell'imputato,

O S S E R V A

1. — In questo processo Proietto Matteo è imputato dell'omicidio di Conte Calogero, commesso in Alessandria della Rocca il 29 ottobre 1998.

Per lo stesso fatto delittuoso erano stati sottoposti ad indagini e iscritti nel R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca altre persone, alcune perché inizialmente sospettate per il tenore e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero in qualità di persone informate sui fatti e altre perché sottoposte all'esame comparativo del DNA a seguito del ritrovamento sull'arma (usata per compiere l'omicidio), di una macchia di sangue verosimilmente riconducibile all'autore del delitto.

Tutti questi soggetti, inizialmente iscritti nel registro degli indagati e la cui posizione era stata poi definita con richiesta e decreto di archiviazione, furono citati dal pubblico ministero innanzi a questa Corte di assise come testimoni.

Si tratta, in particolare, di Cancelliere Vincenzo, Cancelliere Paolo, Greco Giuseppe, Sedita Antonino, Milioto Santo, Albano Angelo, Tagliarino Giovanni, Grisson Corrada, Proietto Giovanni e Chiarolanza Anna.

La richiesta di audizione di tali soggetti nelle forme della testimonianza pura, anziché in quelle della testimonianza assistita di cui all'art. 197-bis c.p.p. o in quelle previste dall'art. 210 c.p.p. riguardante gli imputati o indagati di reato connesso o collegato nei casi esclusi dal 197-bis, era giustificata, secondo il pubblico ministero, dall'interpretazione letterale e restrittiva degli articoli menzionati.

Osservava il pubblico ministero che l'art. 197 prevede alle lettere a) e b) tre distinte ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone:

a) il coimputato del medesimo reato (colui il quale, cioè, aveva agito in concorso con l'imputato nei confronti del quale si procede);

b) l'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) (concorso di persone nel reato), giudicato separatamente;

c) l'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. c), (reati commessi per eseguire o occultare gli altri) o collegato ai sensi del 317, comma 2, lett. b), (collegamento probatorio);

Tali ipotesi — osservava ancora il pubblico ministero — erano poi estese, in considerazione del tenore dell'art. 61 c.p.p., al coindagato per reati connessi o collegati.

Sosteneva, quindi, il pubblico ministero, nella richiesta di ammissione delle prove, che il coindagato per il medesimo reato la cui posizione era stata archiviata non rientrava, a rigore, in nessuna delle sopraelencate ipotesi di incompatibilità con l'ufficio di testimone: non nelle ipotesi di reati collegati o connessi *ex art. 12, lett. c)*, (che presuppongono necessariamente la pluralità di reati), non in quella dell'art. 197, comma 1, lett. *a)*, prima parte (riguardante il coimputato del medesimo reato) dovendosi essa riferire solo al coimputato (o coindagato) in concorso.

Ciò in quanto — rilevava il pubblico ministero — «la posizione del coindagato del medesimo reato non è in alcun modo presa in considerazione né dall'art. 197-*bis* né dall'art. 210 c.p.p., sostanzialmente precludendo l'esame della persona con le forme in tali articoli indicate. Coticché non rimarrebbe altra scelta (a meno di ammettere l'irragionevole ipotesi della impossibilità di assumere la dichiarazione di tale soggetto) che quella (più rigoristica e letterale) di ritenerlo escluso dal novero dal 197 e quindi considerarlo un testimone puro».

In sede di ammissione delle prove, questa Corte di assise non ha condiviso l'interpretazione data dal pubblico ministero e ha disposto l'esame dei predetti soggetti a norma dell'art. 210 c.p.p., così motivando: «Il pubblico ministero ha chiesto di poter esaminare i soggetti sopra indicati, nel processo in corso, quali testimoni. Come risultante dalle osservazioni svolte dalla difesa e dalle stesse produzioni effettuate dalla pubblica accusa all'udienza del 5 giugno 2002, i soggetti in questione, sopra enumerati, sono stati tutti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale n. 627/1998, mod. 21, della Procura della Repubblica di Sciacca, dal quale, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del solo Proietto Matteo, è scaturito l'odierno processo. Le produzioni, effettuate dal pubblico ministero all'udienza del 5 giugno 2002, sono altresì state sufficienti per documentare il fatto che, in data 15 novembre 2000, lo stesso pubblico ministero richiedeva l'archiviazione del procedimento, limitatamente ai soggetti sopraindicati, ottenendo conforme pronuncia del giudice, emessa in data 9 gennaio 2002. Come è nella maggioritaria giurisprudenza della suprema Corte, condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza dei giudici di merito, le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L'art. 61 c.p.p., infatti, estende a tale persona i diritti e le garanzie dell'imputato. D'altro conto non v'è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l'indagato vale non meno che per l'imputato (in tale senso, per tutte, Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 1995, n. 9122, in Giust. pen., 1996, III, 375). E l'intervento di un provvedimento di archiviazione non viene ad alterare il quadro sopradelineato, stante che permane la possibilità — sempre concreta ed attuale — di una riapertura delle indagini *ex art. 414 c.p.p.*, nei confronti dell'esaminando già indagato in procedimento connesso, ovvero nel medesimo procedimento. Le modalità con cui si dovrà svolgere l'esame dei sopraindicati soggetti, già citati nella lista testi depositata dal pubblico ministero, dovranno dunque essere quelle di cui all'art. 210 c.p.p., non avendo, tra l'altro, apportato alcuna modifica all'assetto giurisprudenziale sopra descritto, l'intervento della legge n. 63/2001».

In sede di esame, si avvalevano della facoltà di non rispondere, tra gli altri, Cancelliere Vincenzo, Cancelliere Paolo, Sedita Antonino, Milioto Santo, Albano Angelo, Grisson Corrada e Chiarolanza Anna.

2. — Il pubblico ministero ha osservato che l'interpretazione, adottata da questo collegio, «benché avallata proprio da una sentenza della Corte cost. (peraltro precedente alla recente riformulazione degli art. 197, 197-*bis*, di nuova introduzione, 210 c.p.p.), debba considerarsi costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli art. 3, 111, di nuova introduzione, 112 Cost.»

*a)* Ha, in particolare e testualmente, rilevato il p.m., in relazione all'art. 3 della Costituzione:

«Violazione del principio di ragionevolezza. Vengono infatti disciplinate in modo identico (con divieto di testimoniare e esame *ex art. 210 c.p.p.* con facoltà di non rispondere alle domande) soggetti in posizioni del tutto diverse, accomunando soggetti che effettivamente necessitano di una tutela da possibili incriminazioni con soggetti che di tale tutela non hanno alcun bisogno. Appaiono infatti sostanzialmente diverse (necessitanti di gradi diversi di tutela) l'attuale indagato per il medesimo reato per il quale si procede (evidentemente perché ritenuto in qualche modo concorrente dell'attuale imputato) e un soggetto che inizialmente sospettato in via alternativa con l'attuale imputato, non sia più al momento sottoposto ad indagini. Tale soggetto non è sottoposto ad altro "rischio" che quello di una riapertura delle indagini per fatti sopravvenuti ed è in ciò ancora più garantito del testimone puro (mai iscritto), posto che quest'ultimo potrà essere sottoposto ad indagini qualora renda dichia-

razioni autoindizianti, mentre il già indagato ora archiviato potrà essere nuovamente iscritto solo dopo il vaglio del giudice investito della richiesta di riapertura delle indagini. La sua posizione è in sostanza sufficientemente ed ampiamente garantita dalle previsioni degli art. 63 e 198 (riferite ai testimoni) e riguardanti l'inutilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti e il "non obbligo" di rispondere a domande su fatti dai quali possa emergere una propria responsabilità. La mera iscrizione nel registro degli indagati costituisce un "accidente" che nessuna conseguenza sostanziale può comportare, qualora non sia accompagnata dallo stato di attuale sottoposizione ad indagini (stato che necessita di garanzie maggiori). D'altra parte l'irragionevolezza della norma (come interpretata in premessa) emerge *ictu oculi* se si considera la sua facile eludibilità; nel caso di specie la iscrizione nel registro degli indagati è stata determinata dalla necessità di sottoporre i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda (essenzialmente in quanto prossimi congiunti o comunque persone vicine alla vittima) a prelievi di campioni salivari per la successiva comparazione con il DNA dell'omicida. Ben avrebbe potuto il p.m. iscrivere non tutti i soggetti contemporaneamente, ma uno alla volta, sottoponendo ciascuno alla prova del DNA fino ad individuare il soggetto con DNA identico a quello appartenente al soggetto che aveva impugnato l'arma del delitto. Se tale strategia fosse stata seguita, alcuni degli odierni indagati di reato connesso o collegato non sarebbero stati mai iscritti nel registro degli indagati, ed in particolare quelli che il p.m. avesse ritenuto di sottoporre all'esame comparativo dopo Proietto Matteo».

b) in relazione all'art. 111 della Costituzione ha dedotto il pubblico ministero: «L'art. 111 Cost. introduce nel nostro ordinamento costituzionale il principio del contraddittorio nella formazione della prova. Tale principio risulta violato dalle norme in esame, come interpretate in premessa, atteso che dette norme, attribuendo irragionevolmente al dichiarante (e senza alcuna contropartita in termini di maggiori garanzie in favore del dichiarante stesso, già ampiamente garantito dagli art. 63 e 198) la facoltà di non rispondere alle domande, sottrae una fonte di prova al legittimo contraddittorio tra le parti. D'altra parte l'aver previsto con norma di rango costituzionale che "la persona accusata di un reato... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico" non può che essere interpretato nel senso di obbligare il legislatore a salvaguardare e preservare la fonte di prova, proprio al fine di attuare il suddetto principio del contraddittorio nella formazione della prova. Una diversa interpretazione diverrebbe una mera tautologia, atteso che il precepto non sarebbe comunque applicabile a chi abbia reso dichiarazioni di accusa nella sola fase delle indagini preliminari, posto che questa situazione è direttamente tutelata dal quarto comma dell'art. 11 Cost., secondo cui "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore"».

c) In relazione all'art. 112 della Costituzione ha, infine, osservato il pubblico ministero: «Risulta altresì violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, atteso che si imporrebbe al pubblico ministero di esercitare l'azione penale sulla base di elementi forniti da soggetti che potrebbero sottrarsi "ad libitum" all'esame delle parti in contraddittorio, così privando il giudice di un'essenziale fonte di prova».

3. — L'eccezione di incostituzionalità deve essere dichiarata non manifestamente infondata, per le ragioni illustrate dal pubblico ministero, nei limiti di seguito specificati.

a) I principi sanciti dall'art. 3 della Carta costituzionale vengono violati nella misura in cui vengono disciplinate in modo identico, con il divieto di testimonianza e con esame *ex art.* 210 c.p.p., posizioni di soggetti processuali sostanzialmente diverse tra loro, quali sono — per i motivi illustrati dal pubblico ministero che questo collegio condivide — la persona inizialmente indagata in alternativa con l'imputato del processo in corso (e della quale, in sostanza, è stata accertata la completa estraneità al fatto) e quella indagata, in concorso con l'imputato nel medesimo reato (nei confronti della quale non stati raggiunti elementi di prova sufficienti a dimostrare la sua partecipazione al fatto delittuoso).

D'altro canto la formulazione dell'art. 197, primo comma c.p.p. — nel fare riferimento a soggetti «coimputati» — comprende necessariamente — ad avviso di questo collegio — tutti i soggetti sottoposti ad indagini in relazione ad un determinato fatto di reato e non consente di distinguere fra soggetto coindagato perché presunto correo e soggetto autonomamente e alternativamente indagato per lo stesso fatto criminoso.

b) L'art. 111 della Costituzione ha poi introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio costituzionale della formazione della prova in contraddittorio tra le parti.

Il combinato delle norme del codice penale indicate dal pubblico ministero viola il principio in questione, atteso che nel momento in cui viene attribuito irragionevolmente al dichiarante (estraneo al fatto contestato all'imputato) la facoltà di non rispondere, si sottrae una fonte di prova al contraddittorio tra le parti.

c) Risulta, invece, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, segnalata in relazione al contenuto dell'art. 112 Cost., laddove, quale che sia la forma processuale sotto la quale il soggetto viene esaminato, non viene in alcun modo impedito all'ufficio della procura di iniziare le indagini.

4. — La questione di costituzionalità — alla luce delle considerazioni esposte in precedenza — deve essere considerata rilevante, nei limiti suindicati, atteso che, in questo processo, numerosi soggetti, inizialmente indagati in alternativa all'odierno imputato e le cui posizioni furono archiviate, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere quando sono stati esaminati *ex art. 210 c.p.p.*, con la conseguenza che sono state sottratte fonti di prova al contraddittorio tra le parti.

Ne consegue che il presente giudizio non può essere definito — attesa la rilevanza delle dichiarazioni rese dalle persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere ai fini di delineare il quadro complessivo e l'ambiente in cui è maturato il delitto, nonché i movimenti dell'imputato il giorno in cui fu commesso l'omicidio — sino alla risoluzione della questione di costituzionalità che deve essere sollevata con riferimento agli art. 61, 197, comma 1, lett. a), 210 c.p.p., con conseguente sospensione del processo sino alla definizione della sollevata questione da parte della Corte costituzionale, alla quale, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, debbono essere trasmessi gli atti.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

a) *dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero in relazione agli art. 61, 197 comma 1, lett. a), 210 c.p.p., per contrasto con l'art. 112 della Costituzione;*

b) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pubblico ministero, degli art. 61, 197 comma 1 lett. a), 210 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui è prevista l'incompatibilità con l'ufficio di testimone — e viene estesa la facoltà di astenersi dal deponere — per le persone già indagate per il medesimo fatto, non in concorso con l'imputato, la cui posizione sia stata successivamente archiviata perché ritenute estranee al fatto delittuoso per il quale si procede;*

c) *dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale;*

d) *sospende questo processo sino alla decisione della Corte costituzionale;*

e) *dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Agrigento, addì 11 ottobre 2002

*Il Presidente: CARIMI*

03C0011

N. 576

*Ordinanza del 18 settembre 2002 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Brescia  
nel procedimento penale a carico di Mantegari Mauro ed altro*

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Condizioni per l'ammissione - Esclusione dal beneficio per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Lesione del diritto di difesa dei non abbienti - Contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai soggetti coinvolti in procedimenti penali per reati di analoga gravità - Irragionevole medesimo trattamento di posizioni soggettive tra loro differenti.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 24, comma terzo, 27, comma secondo, e 3.

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Istanza per l'ammissione al beneficio - Obbligo di decisione entro i termini stabiliti anche nel caso in cui siano state richieste informazioni - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 4.
- Costituzione, art. 97, primo comma.

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con istanza depositata in data 28 maggio 2001 Mantegari Mauro imputato dei delitti di cui agli artt. 110 c.p., 223, 216, 224 R.D. n. 267/1942 nell'ambito del procedimento n. 3966/1999 RGNR e n. 5796/2000 RGIP, in relazione al quale era stata fissata udienza preliminare per il giorno 6 giugno 2001 avanzava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge n. 219/1990 e n. 134/2001 corredata di tutti gli elementi di cui ai punti a), b) e e) dell'art. 5 stessa legge.

Questo giudice in data 5 giugno 2001 disponeva a mezzo della Guardia di finanza accertamenti in ordine alle condizioni personali e familiari dell'istante così come consentito dal comma 9-bis dell'art. 1 legge n. 217/1990, come introdotto dalla legge n. 134/2001, ma ai sensi del comma 1-bis dell'art. 6, legge n. 217/1990, come introdotto dalla legge n. 134/2001, avrebbe dovuto comunque provvedere in ordine all'istanza suddetta nel termine di dieci giorni da quando essa era stata presentata «a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2 c.p.p.», e quindi prima di conoscere l'esito delle richieste informazioni, fatta salva la possibilità di revocare il provvedimento ammissivo una volta che tali accertamenti avessero dimostrato che le condizioni economiche e patrimoniali dell'istante erano incompatibili con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Questo giudice ritenendo siffatta disciplina, come modellata dalla legge n. 134/2001, non conforme ai parametri costituzionali con ordinanza del 6 giugno 2001 sollevava d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 1-bis, art. 6, legge n. 217/1990, come risultanti dopo le modifiche e aggiunte di cui alla legge n. 134/2001, nella parte in cui imponevano a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p., al giudice di decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso aveva richiesto le informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, per contrasto con il disposto degli artt. 3, 97 e 111, comma 6 della Costituzione.

Con ordinanza n. 356 del 10 luglio 2002, la Corte Costituzionale pronunciando sulla suddetta questione ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice stante la intervenuta modifica della disciplina in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato introdotta dal decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia).

Orbene ad avviso dello scrivente nemmeno la nuova disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quale delineata dal provvedimento legislativo sopra menzionato appare conforme al dettato costituzionale.

Se da un lato infatti con esso alcune delle disposizioni di cui alla previgente normativa sono state modificate in modo da far venire meno alcuni dei profili di illegittimità costituzionale che questo giudice aveva evidenziato nella ordinanza del 6 giugno 2001 la formulazione di altre norme regolanti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è rimasta invariata e così il contrasto tra esse ed i parametri costituzionali. A ciò aggiungasi che il nuovo testo contiene anche una nuova disposizione parimenti difforme dai parametri costituzionali ossia l'art. 91, lettera a), che impone l'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per l'istante che sia «indagato, imputato o condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

Prendendo le mosse proprio dall'esame di quest'ultima norma deve evidenziarsi come la valutazione che essa demanda al giudice ha carattere preliminare attenendo ad un presupposto di ammissibilità della istanza e nel caso di specie deve essere effettuata ora da questo giudice, sebbene siano stati disposti accertamenti tramite Guardia di finanza circa le condizioni patrimoniali e reddituali dell'istante con conseguente rilevanza delle questioni che si stanno esponendo.

Orbene la summenzionata previsione appare in contrasto sia con l'art. 24, comma 3, che con con l'art. 27, comma 2, della Carta Costituzionale.

Sotto il primo di tali profili infatti la scelta del legislatore di escludere dall'ammissione al patrocinio a spese dello stato solo gli indagati, imputati o condannati di una ben determinata tipologia di reati fiscali appare non consentita dalla prima delle due norme menzionate atteso che essa prevede come unica condizione per l'ammissione al beneficio quella dell'essere non abbienti.

A ciò deve aggiungersi che la norma censurata non individua le modalità con le quali accertare le situazioni processuali che possono determinare l'esclusione dal beneficio ma sembrerebbe legittimare una verifica *ad hoc* da parte del medesimo giudice che deve provvedere sulla istanza sia che essa provenga da persona indagata o imputata del procedimento al quale la stessa si riferisce sia che provenga da persona offesa nell'ambito di quello.

Se così è però non si può negare che quell'accertamento risulta pressoché impossibile atteso che, da un lato, esso deve necessariamente essere condotto presso tutti gli organi giurisdizionali d'Italia per verificare se l'istante sia imputato o condannato per quella particolare tipologia di reati e d'altro lato, laddove sia diretto a verificare l'eventuale sottoposizione ad indagini dell'istante per quei reati, troverebbe un insormontabile ostacolo nella necessità di tutelare il segreto istruttorio.

Non va infine sottaciuto come l'effetto preclusivo stabilito dalla norma possa conseguire ad accertamenti giurisdizionali di valenza diversa ma comunque non definitivi con conseguente violazione dell'art. 27, comma 2, Cost.

Anche a voler prescindere da tali rilievi poi la disposizione in esame è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto almeno due profili.

Da un lato infatti se la finalità di essa è individuabile in quella di penalizzare chi possa, anche in via meramente presuntiva o indiziaria, disporre di risorse economiche e finanziarie che sono state indebitamente sottratte al prelievo fiscale, e che sono comunque incompatibili con la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si comprende perché il medesimo trattamento non sia stato previsto per coloro che siano coinvolti in procedimenti penali per reati che, al pari di quelli contemplati nella norma *de quo*, consentono di acquisire consistenti proventi che, in maniera del tutto analoga, potrebbero essere sottoposti a prelievo fiscale e comunque consentire una situazione di benessere economico inconciliabile con quella che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio richiesto (si pensi per citare solo quelli più ricorrenti a reati quali lo smercio ed il traffico di sostanze stupefacenti, l'usura, la rapina, il riciclaggio, lo sfruttamento della prostituzione o ai reati di natura fiscale diversi da quelli indicati nella norma censurata).

Il disposto della norma in esame appare poi intrinsecamente irragionevole laddove sottopone al medesimo trattamento posizioni soggettive tra loro ben differenti e come tali non parificabili avuto riguardo al differente grado di fondatezza dell'ipotesi accusatoria che ciascuna di esse richiama.

Ad avviso di giudice infine anche l'art. 96, ultimo comma, del d.P.R. n. 115/2002, rimasto immutato rispetto al testo previgente, è in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione laddove impone al giudice di decidere in ordine alla relativa istanza anche allorché egli abbia disposto, come è avvenuto nel caso di specie, gli accertamenti a mezzo della Guardia di finanza sulle condizioni patrimoniali dell'istante ai sensi dei commi 2 e 3 della stessa norma atteso che nel caso in cui tale attività di verifica avesse esito positivo all'effetto immediato della revoca del decreto con il quale l'istante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato si aggiunge quello indiretto della vanificazione di tutte le attività che a quello avevano fatto seguito quali la procedura diretta all'acquisizione del parere del consiglio dell'ordine in ordine alla richiesta di liquidazione e la conseguente liquidazione dei compensi.

La farraginosità ed il contrasto con i principi di un corretto funzionamento della attività della P.A. di un simile procedimento risulta ancora più evidente se si considera che nel caso di richiesta di informazioni alla Guardia di finanza l'indagine di questa verrà a sovrapporsi a quella che l'Intendente di finanza è tenuto a svolgere obbligatoriamente ai sensi dell'art. 98, comma 2, legge citata, circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato e la compatibilità tra i dati indicati e le risultanze dell'anagrafe tributaria atteso che la norma sopra menzionata impone l'inoltro a tale ufficio della istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del decreto di accoglimento di essa.

È evidente che tale contemporanea conduzione di due accertamenti aventi caratteristiche e contenuti pressoché identici e che comporta un inevitabile dispendio di risorse economiche ed energie lavorative potrebbe essere evitata qualora il giudice che avesse richiesto le informazioni di cui all'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002,

potesse pronunciarsi in ordine alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato all'esito delle stesse, come prevedeva l'art. 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infatti poiché l'intervento dell'Intendente di finanza è previsto solo dopo l'adozione del decreto con il quale il giudice ha ammesso l'istanza qualora gli accertamenti delegati alla Guardia di finanza avessero esito negativo, nel senso che conformassero la veridicità di quanto dichiarato dall'istante, quello potrebbe avvalersi dei medesimi anche ai fini delle valutazioni di sua competenza evitando di disporre nuove verifiche sui medesimi profili.

*P. Q. M*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui stabilisce al punto a) che «l'ammissione al patrocinio a spese dello stato è esclusa per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» in quanto in contrasto con gli artt. 24 comma 3, 27, comma 2, Cost., e 3 Cost., e quella del comma 4, dell'art. 96 della stessa legge nella parte in cui stabilisce che il giudice provveda in ordine alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso abbia richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per contrasto con l'art. 97, primo comma della Costituzione.*

*Conferma il provvedimento di sospensione del processo già adottato con l'ordinanza del 6 giugno 2001 ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato, al Pubblico ministero, al Mantegari e al suo coimputato Barbieri Leonardo.*

Così deciso in Brescia il 18 settembre 2002

*Il giudice per le indagini preliminari: VACCARI*

03C0012

N. 577

*Ordinanza del 16 ottobre 2002 emessa dal Tribunale di Torino  
nel procedimento penale a carico di Blushi Arjan*

**Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi - Lamentata decorrenza dei termini, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, dalla prima ordinanza, esclusivamente in caso di accertata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Oppure, lamentata richiesta, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva della tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto il provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti oggetto di più remota contestazione - Violazione del principio costituzionale che riserva alla legge la durata dei termini di custodia preventiva.**

- Codice di procedura penale, art. 297, comma 3, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332.
- Costituzione, art. 13, ultimo comma.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Blushi Arjan è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, applicata in data 26 giugno 2002, in relazione ai reati di cui all'art. 74, d.p.r. 309-1990 e 110, 73, 80 d.p.r. n. 309-1990 indicati ai capi a) e b) di incolpazione, per avere partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata al commercio internazionale di sostanza stupefacente composta da Vaqo Artur, Hasanbelliu Ramazan, Hasanbelliu Agim, Bajaoui Nauredine e Amraoui Foued Ben Houcine nonché per avere introdotto nel territorio dello Stato e ceduto a Bejaoui Nouredine e Amraoui Foued Ben Houcine un ingente e indeterminato quantitativo di droga del valore di 47.000 dollari statunitensi, fatti commessi in data anteriore al 27 novembre 1999.

Occorre premettere che l'indagato è stato arrestato in data 27 novembre 1999, mentre si trovava, unitamente a Hasanbelliu Ramazan, Jarrar Karim e Choucoene Anouar, a bordo di un'autovettura, fermata in Torino, in Via Galvani angolo via Le Chiuse, al cui interno era occultata una pistola; veniva quindi sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di concorso nel porto e nella detenzione di arma e al concorso nella rapina e nelle lesioni ai danni di Amraui Foued Ben Houcine e Bejaoui Nourredine (facenti parte, in ipotesi d'accusa, della medesima organizzazione criminale), fatti commessi poco prima nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, a seguito dei quali si era proceduto all'arresto di altro cittadino albanese, Vela Dashmir. La trascrizione delle telefonate intercettate dalla D.I.A. di Bari, comunicate al p.m. dopo l'arresto dell'indagato, davano quindi consistenza all'ipotesi accusatoria secondo cui l'odierno appellante faceva parte di una associazione criminale dedita al traffico di droga e si era determinato a partecipare alla spedizione punitiva ai danni di due cittadini extracomunitari, che si identificavano appunto in Bejaoui Nourredine e Amraoui Foued Ben Houcine, responsabili, agli occhi degli associati, di essersi resi irreperibili dopo avere ricevuto un considerevole quantitativo di droga; i personaggi appartenenti all'organizzazione, fra cui il Blushi stavano tendendo un agguato ai due extracomunitari e, dopo il fallimento dell'aggressione nei loro confronti avvenuta davanti all'esercizio commerciale «Marvin» — che portava all'arresto di Vela Dashmir per rapina<sup>1</sup> —, stavano attendendo l'uscita dei due nordafricani dai locali della Questura, ove erano stati condotti dagli operanti. I quattro, Hasanbelliu Ramazan, Jarrar Karim, Choucoene Anouar e Blushi Arjan venivano intercettati, come detto, in via Calvani angolo via Le Chiuse da personale appartenente alla P.S. che perveniva alla loro localizzazione sulla base di una comunicazione via fax pervenuta dalla Questura di Bari presso cui erano in corso le intercettazioni telefoniche, che segnalava la «attuale presenza», nei pressi della Questura di Torino, di altri personaggi che intendevano rintracciare i due nordafricani, appena usciti dagli uffici di P.S. Il Blushi, inizialmente attinto da misura cautelare anche per il concorso nella rapina commessa ai danni dei due nordafricani e per le conseguenti lesioni agli stessi cagionate, è stato quindi condannato per il porto e la ricettazione della pistola rinvenuta sull'autovettura; in relazione al concorso nella rapina e alle lesioni cagionate alle persone offese veniva emessa sentenza di non luogo a procedere in data 22 novembre 2000.

Nell'ambito del predetto procedimento il difensore avanzava istanza al g.i.p. con cui richiedeva dichiararsi l'inefficacia della misura per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare poiché tutti gli elementi sui quali si fondava la seconda ordinanza costitutiva erano noti al p.m. anteriormente al rinvio a giudizio per il reato di porto e ricettazione di arma per i quali il Blushi è stato condannato.

Il g.i.p., acquisito il parere del p.m. secondo cui la conoscenza, da parte dell'inquirente, di indagini in corso presso la Procura distrettuale di Bari, non produce l'effetto di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., posto che prima dell'emissione del primo provvedimento cautelare avrebbero dovuto sussistere i presupposti legittimanti l'emissione del secondo provvedimento, respingeva l'istanza.

La difesa ha interposto appello avverso la predetta ordinanza rilevando che tutti i fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il reato di porto e ricettazione della pistola, ma, secondo la scansione temporale indicata dal difensore nell'atto di appello, dopo la emissione del primo provvedimento applicativo e quindi opererebbe la retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., con conseguente attuale inefficacia della misura applicata per decorrenza del termine di fase.

Occorre preliminarmente osservare che fra il reato di porto e ricettazione di arma, per cui il Blushi ha riportato condanna e quelli di cui agli artt. 74 e 73, d.p.r. n. 309-1990, commessi in data antecedente l'arresto, contestati con il provvedimento del 26 giugno 2002, esiste il rapporto di connessione qualificata richiesto dall'art. 297, comma 3, c.p.p. poiché il porto e la ricettazione di arma sarebbero stati commessi in quanto il Blushi faceva, in ipotesi d'accusa, parte di quella organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti capeggiata da Vaqo Artur, e, a seguito del mancato pagamento, da parte dei due extracomunitari oggetto della prima aggressione culminata nell'arresto del Vela Dashmir, di una ingente partita di droga, si sarebbe determinato a tentare un secondo agguato; il reato di porto e ricettazione di arma, per cui il Blushi ha riportato condanna è quindi finalisticamente collegato con quelli per cui oggi si procede rappresentando una delle estrinsecazioni della partecipazione del Blushi all'associazione.

Con riferimento alla desumibilità dagli atti degli indizi circa la partecipazione del Blushi all'associazione, il tribunale, in sostanza concordando con la prospettazione difensiva, ritiene che gli elementi che hanno determinato il p.m. alla richiesta di misura cautelare, non preesistevano all'arresto del Blushi ma emergevano dalla trascrizione delle telefonate intercettate effettuata dalla D.I.A. di Bari; e il contenuto di tali telefonate, inerenti la posizione dell'odierno appellante, nel testo trascritto dalla P.G. di Bari, se pur precedenti o concomitanti l'arresto del medesimo, erano state portate a conoscenza del p.m. dopo l'arresto ma prima del rinvio a giudizio (avvenuto in data 22 novembre 2000) per il reato oggetto della prima misura cautelare.

<sup>1</sup> Fatto per cui il VELA ha già riportato condanna.

Invero, quanto alla prima delle suddette affermazioni si ritiene che la nota D.I.A. di Bari (inspiegabilmente) datata 29 novembre 1999<sup>2</sup>, secondo cui alcune persone coinvolte in traffici di droga, seguendo le direttive del «capo» dell'organizzazione in Albania si trovavano nelle vicinanze della Questura di Torino ed attendevano il rilascio di due nordafricani, persone offese della «rapina» addebitata al Vela, era assai scarna delineando unicamente in modo vago e poco circostanziato l'esistenza di un'associazione a delinquere volta al traffico di droga, ma dalla stessa nulla emergeva circa i componenti di siffatta organizzazione, le fonti dell'attività di indagine, la cui conoscenza avrebbe potuto portare il p.m. ad enucleare dalla stessa fatti e correlative responsabilità, circostanze viceversa emergenti in modo più concretamente apprezzabile dalla comunicazione della D.I.A. di Bari del 6 dicembre 1999, cui il g.i.p. precedente ha fatto, nell'ordinanza costitutiva, frequente riferimento.

Occorre quindi esaminare se è applicabile, al caso in esame, la seconda parte della norma in esame che prevede la non applicabilità della regola di retrodatazione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso in cui i fatti non erano desumibili prima del rinvio a giudizio per il reato oggetto della iniziale contestazione cautelare.

Ritiene il collegio che il p.m. conoscesse gli atti, su cui è fondata l'ordinanza costitutiva, prima del rinvio a giudizio in relazione ai reati originariamente contestati; ciò emerge, oltre che da tutti gli atti di indagine effettuati precedentemente a tale data, dalla missiva inviata dal p.m. precedente al collega presso il tribunale di Bari (presso cui erano in corso indagini nei confronti del medesimo gruppo criminale) in cui il requirente, in data 12 luglio 2000, rappresenta la necessità di dover procedere, in relazione al reato di rapina e di detenzione di arma da guerra commessi nel novembre 1999, al deposito degli atti *ex art. 415-bis*, c.p.p., e chiede una valutazione circa l'opportunità di procedere alle iscrizioni nel registro notizie di reato in relazione all'art. 74, d.p.r. n. 309-1990 e di «provare» a richiedere le «correlative misure cautelari» pur rappresentando l'ulteriore possibilità di «stralciare gli atti inviati e iscrivere nuovo procedimento a carico degli indagati ed altri per tale reato». È altresì in atti provvedimento di iscrizione nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., dell'indagato per il reato di cui all'art. 73, d.p.r. n. 309-1990 e la formazione di altro fascicolo «stralciato» per le altre fattispecie di reato per cui le indagini» devono proseguire», atti datati 18 settembre 2000.

Ritiene pertanto il Collegio che i fatti per cui ora si procede erano già «desumibili dagli atti» prima del rinvio a giudizio del Blushi (datato, come detto, 22 novembre 2000); trova pertanto applicazione la prima parte dell'art. 297, comma 3, c.p.p., che prevede, in tale ipotesi, la retrodatazione del termine iniziale di decorrenza dei termini di durata massima della misura cautelare al giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, che pertanto nel caso di specie, sarebbero già decorsi dovendosi computare il termine di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), dalla data del 27 novembre 1999 (data dell'arresto del Blushi).

A questo punto ritiene il Collegio di dovere puntualizzare il carattere assolutamente centrale ed assorbente che riveste, ai fini della decisione sulla interposta impugnazione, l'interpretazione che di fatto si è venuta affermando — quanto meno a livello di giurisprudenza di legittimità — in ordine alla disciplina dell'art. 297 comma 3, c.p.p., nella formulazione introdotta con l'art. 12 della legge n. 332 del 1995.

Onde poter meglio inquadrare le delicate problematiche interpretative sottese a questa complessa disciplina processualpenalistica, appare opportuno premettere una rapida disamina delle principali tappe normative e giurisprudenziali attraverso cui la stessa risulta essersi via via dipanata:

L'art. 297, comma 3, nella sua originaria formulazione, disponeva che i termini decorressero dall'esecuzione o dalla notificazione del primo provvedimento nel caso di pluralità di ordinanze che dispongono la stessa misura cautelare per il medesimo fatto; tale norma, come è dato immediatamente comprendere dal suo tenore letterale, mirava ad impedire l'artificioso prolungamento della durata delle misure cautelari derivante dalla strumentale rinnovazione dell'originario provvedimento applicativo ed il criterio in questione si applicava, per esplicita previsione del legislatore, anche nel caso in cui il fatto contestato nei successivi provvedimenti cautelari fosse diversamente circostanziato o qualificato, oltretutto nei casi di concorso formale e di *aberratio ictus* e *aberratio delicti* plurilesive di cui agli artt. 82, comma secondo, e 83, comma secondo, c.p.; non era invece specificamente disciplinato il caso delle cosiddette «contestazioni a catena», ovvero della contestazione, attraverso successive ordinanze, di fatti di reato diversi, ma già configurabili al momento in cui veniva adottato il primo provvedimento; in proposito, ed in adesione alla giurisprudenza anteriore all'emanazione del nuovo c.p.p., si era rilevato che, pur essendo legittima l'emissione, in successione di tempo, di nuovi provvedimenti cautelari volti ad integrare, perfezionare ed aggiornare i termini dell'accusa, questa non può incidere sul termine di durata della misura — rimanendo fissato il *dies a quo* al giorno della esecuzione della prima ordinanza — quando sia dimostrata, da

<sup>2</sup> L'arresto è infatti del 27 novembre 1999.

parte dell'imputato, la «colpevole inerzia» dell'autorità giudiziaria nella verifica degli indizi relativi ai nuovi fatti contestati: quando, cioè, il fatto nuovo era già conosciuto, o conoscibile, nei suoi elementi fondamentali al momento della emissione del primo provvedimento, e sarebbe stata giuridicamente possibile e doverosa la contestazione simultanea di tutti i fatti di reato;

la giurisprudenza di legittimità aveva così precisato che l'emissione di un ulteriore provvedimento restrittivo della libertà per lo stesso fatto, comunque qualificato, per il quale era già stato emesso altro provvedimento a carico del medesimo soggetto, o per fatti già acquisiti agli atti al momento della emissione del primo dei provvedimenti restrittivi, determina il fenomeno della cosiddetta «contestazione a catena»; e sostenuto che tale illegittimo modo di procedere comporta, qualora ne siano dimostrati i presupposti, che la decorrenza dei termini di custodia cautelare abbia inizio — e debba, quindi essere calcolata — dal momento in cui è stato eseguito il primo provvedimento restrittivo della libertà personale, con la conseguente scarcerazione automatica dell'indagato o dell'imputato qualora, partendo da tale data, risultino superati i termini di durata massima della custodia cautelare previsti per ciascuna fase procedimentale, o quelli massimi<sup>3</sup> con particolare riguardo all'ipotesi di reati uniti dal vincolo della continuazione la Corte di cassazione aveva rilevato che in materia di misure cautelari personali, nel caso di pluralità di fatti criminosi, eventualmente in continuazione tra loro, l'ingiustificata scissione delle diverse contestazioni con emissione «a catena» di successivi provvedimenti cautelari nonostante i fatti contestati fossero noti fin dall'inizio comportava conseguenze identiche a quelle di cui all'art. 297, comma 3, (riproducendo lo schema già delineato dall'art. 271, comma 3, del codice abrogato), cioè la decorrenza del termine di custodia cautelare dal giorno dell'esecuzione del primo provvedimento<sup>4</sup> in altre decisioni la Corte di cassazione non ha per contro ravvisato la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., ritenendo non sussistente il fenomeno della cosiddetta «contestazione a catena» allorché si è in presenza di una pluralità di fatti criminosi, formanti oggetto di separati provvedimenti restrittivi emessi in successione fra loro, e non vi sono elementi atti ad evidenziare che gli indizi originariamente a disposizione dell'autorità giudiziaria erano già tali da consentire l'emissione di un unico provvedimento<sup>5</sup>;

già sotto la vigenza della precedente disciplina introdotta con il nuovo codice del 1989 si era posto il problema dell'estensione della disciplina di cui si sta trattando alle ipotesi di più provvedimenti cautelari emessi per un medesimo fatto e nei confronti della stessa persona, ma nell'ambito di più procedimenti distinti, e tale questione era stata risolta nel senso che lo speciale regime di decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., si applica solo se le ordinanze sono state emesse nell'ambito di un unico procedimento cumulativo, riferibile all'imputato e pendente davanti allo stesso giudice, mentre le ordinanze custodiali emesse, sia pur in relazione a reati fra loro connessi, ma da giudici aventi una diversa competenza funzionale o territoriale, conservano autonomi termini di decorrenza iniziale della custodia<sup>6</sup>;

in questo quadro si è inserita la citata novella di cui all'art. 12, della legge n. 332 del 1995, che ha sensibilmente mutato la situazione normativa; oltre a prevedere che la «retrodatazione» del conto iniziale della durata dei termini di custodia cautelare si ha non soltanto nei casi di ordinanze relative allo stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ma anche nel caso di fatti diversi, quando sussista connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) (concorso formale e continuazione di reati e lett. c) (limitatamente all'ipotesi di reati commessi per eseguirne altri) e purché i fatti diversi siano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, tale norma ha altresì precisato che la disposizione non si applica quando i fatti diversi non erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i reati rispetto ai quali sussiste il prescritto rapporto di connessione; verificandosi tale caso si ritorna al regime ordinario di decorrenza dei termini di custodia che, conseguentemente, dovranno essere computati autonomamente per le nuove ordinanze;

sulla applicabilità della disposizione in esame anche nell'ipotesi in cui il fatto connesso sia emerso successivamente alla adozione della prima misura cautelare è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, Cost.<sup>7</sup>; nella quale si rileva in particolare che il legislatore ha disciplinato in modo identico situazioni assai divergenti, con la previsione di uno stesso regime di decorrenza della misura sia nell'ipotesi di artificioso ritardo della nuova contestazione cautelare, sia nel caso in cui il successivo provvedimento sia stato tempestivo in rapporto al momento in cui il fatto è stato accertato: in quest'ultima ipotesi, ad avviso del giudice rimettente, si sarebbe verificato un sacrificio ingiustificato di effettive esigenze cautelari, scaturente da una

<sup>3</sup> Cfr. Cass. 11 marzo 1994, Sena, Cass. pen. 1996, 243; Cass. 1° aprile 1991, Falanga, Cass. pen. 1992, 705; Cass. 14 settembre 1990, Osareme, Giust. Pen. 1990, III, p. 732, Arch. Nuova proc. Pen. 1991, 285.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. 25 luglio 1992, Pezzella C.E.D. Cass. n. 191938.

<sup>5</sup> Cfr. Cass. 25 febbraio 1992, Mezzacuocolo, Cass. pen. 1993, 1772.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. 3 maggio 1996, Manuele, Cass. pen. 1996, 3379.

<sup>7</sup> Vedi tribunale di Milano, 13 settembre 1995, Sarlo, cass. pen. 1995, 3095.

sorta di presunzione che la stessa tardività della notizia rispetto a quella sfruttata per la prima contestazione sia espressione di una sottostante volontà di eludere artificiosamente la disciplina sui termini massimi di durata della custodia cautelare; e si sarebbe altresì verificata, sempre ad avviso del giudice rimettente, una ingiustificata disparità di trattamento con riguardo al diverso regime stabilito nelle ipotesi in cui i fatti oggetto della nuova ordinanza cautelare siano accertati prima o dopo il rinvio a giudizio per i fatti connessi che sono stati posti a fondamento della prima ordinanza;

la Corte adita — pur affermando che le scelte operate dal legislatore, spinte ben oltre i risultati cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità in ordine al patologico fenomeno delle cosiddette «contestazioni a catena», possono offrire spazio alle perplessità ed ai dubbi di coerenza enunciati dal giudice rimettente — ha dichiarato l'infondatezza della questione assumendo che nella disciplina in questione può essere rinvenuto l'intendimento di comprimere entro spazi sicuri il termine di durata massima delle misure cautelari, in aderenza a quanto previsto dall'art. 13, ultimo comma, della Costituzione, e di impedire la diluizione dei termini in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari, e non può conseguentemente ritenersi incoerente allo scopo, e quindi priva di ragione, la scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da consentire una valutazione unitaria ai fini del trattamento cautelare; con la conseguenza che l'individuazione del rinvio a giudizio come momento processuale che traccia la linea di displuvio agli effetti della operatività della deroga risulta, per un verso, perfettamente simmetrica rispetto al regime che scandisce, nell'art. 303, c.p.p., i termini di durata delle misure in funzione delle diverse fasi processuali e, per altro verso, aderente all'intendimento del legislatore di impedire che, nel corso delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze; pertanto l'opzione legislativa attuata attraverso la novella del 1995, sostanziantesi nell'introduzione di parametri certi e predeterminati, risulterebbe in tale prospettiva del tutto coerente rispetto alla avvertita esigenza di configurare limiti obiettivi ed ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale, e ciò con particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari che, trovando la sua principale linea di sviluppo nell'autonomo potere di ricerca della prova spettante al pubblico ministero, finisce per rivelarsi scarsamente permeabile a qualsivoglia azione di controllo successivo sul piano della tempestività delle iniziative investigative.

Emerge quindi piuttosto chiaramente che, di fronte al nuovo testo dell'art. 297, comma 3, c.p.p., si è sostanzialmente intravisto un intendimento del legislatore specificamente volto a stabilire — anche nel caso di distinte ordinanze relative a «fatti diversi», limitatamente alle situazioni di connessione qualificata ivi indicate — la regola della comune decorrenza dalla prima ordinanza dei termini di durata delle misure applicate, e ciò senza attribuire alcun peso alla circostanza che, a quell'epoca, tali fatti fossero già noti al Pubblico Ministero in tutti i loro elementi rilevanti a livello cautelare, ovvero gli fossero sconosciuti.

Peraltro simile impostazione ermeneutica — escludendo qualunque margine di valutazione circa la «tempestività» del pubblico ministero nel richiedere le misure cautelari successive alla prima, con riferimento ai predetti «fatti diversi» — ha continuato anche dopo la pronuncia della suddetta sentenza di rigetto della Corte costituzionale a suscitare le maggiori riserve circa la congruità, in chiave di ragionevolezza, della regola come sopra desunta dall'art. 297, comma 3, attualmente vigente.

Più esattamente si è stigmatizzato il fatto che la novella del 1995, non distinguendo a seconda della «tempestività» — ovvero della «intempestività» — dell'iniziativa del pubblico ministero in ordine alle ordinanze cautelari successive alla prima, ancorché riferite a «fatti diversi», abbia finito per introdurre una sorta di presunzione assoluta di indebito prolungamento della custodia cautelare, sulla scorta di un meccanismo che non lascia spazio (come avrebbe, invece, suggerito un apprezzato indirizzo giurisprudenziale sviluppatosi in precedenza) ad alcuna verifica circa la sussistenza di una «colpevole inerzia» o di un «artificioso ritardo» da parte del pubblico ministero nel richiedere la misura cautelare per il fatto diverso connesso a quello anteriormente contestato.

Nè d'altro canto si è ritenuto sufficiente, per respingere tali censure, il richiamo alla esigenza di configurare limiti obiettivi ed ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale — esigenza sulla quale nessuno potrebbe avanzare obiezioni, come pure sulla conseguente necessità che vengano introdotti parametri certi e predeterminati in materia — in quanto tali insopprimibili esigenze risulterebbero già soddisfatte dalla previsione di ben definiti termini «intermedi» e «complessivi» di durata delle misure cautelari (e, nella specie, della custodia carceraria) in rapporto alle differenti imputazioni contestate al medesimo imputato. Da qui l'assunto secondo cui la regola codificata nell'art. 297, comma 3, c.p.p., soprattutto nella parte in cui si riferisce ai «fatti diversi», non sarebbe riconducibile ad una esigenza di salvaguardia della obiettività ed ineludibilità dei termini di durata della custodia cautelare posto che, se per un verso è la stessa Costituzione a imporre la previsione di termini di durata delle misure cautelari (almeno per quanto concerne la custodia carceraria) e, quindi, a

presupporre l'inconferenza delle esigenze che dovessero residuare al di là di un limite temporale certo ed invalicabile, per altro verso il canone della «retrodatazione» della decorrenza dei termini di custodia risultante dalla norma processuale in questione non presenterebbe alcun rapporto diretto con la previsione costituzionale di cui all'art. 13, comma quinto, della Costituzione.

In altri termini, si è rilevato come nell'art. 297, comma 3, c.p.p., risulti sancita una sorta di *fiction iuris* volta a far decorrere dal medesimo giorno i termini relativi a misure cautelari applicate con provvedimenti distinti, ed in epoche distinte, anche per «fatti diversi» tutte le volte che si è in presenza di quei presupposti specificamente ed esplicitamente indicati in sede normativa quali la antecedenza di tutti i fatti contestati rispetto alla data di emissione del primo provvedimento e la sussistenza di un rapporto di identità o di connessione qualificata fra i fatti contestati con le varie ordinanze. Ma si è altresì osservato come tale impostazione normativa possa esclusivamente giustificarsi quale strumento di neutralizzazione dell'indebito utilizzo delle contestazioni c.d. «a catena», quali espedienti di sapore vanificatorio rispetto all'ordinaria disciplina della durata delle misure cautelari, attraverso la distribuzione nel tempo di più provvedimenti cautelari per fatti criminosi legati dal vincolo della continuazione o della connessione teleologica ancorché i singoli episodi delittuosi da contestare fossero tutti noti fin dall'inizio e sulla base di elementi idonei a consentire fin da subito l'emissione del corrispondente provvedimento. E si è quindi concluso che un meccanismo processuale come quello contenuto nell'art. 297, comma 3, c.p.p., risulti del tutto ragionevole soltanto quando si verificano queste situazioni di differimento *contra legem*, collegato ad «inerzie» od a «ritardi», o ad altre improprie dilazioni nell'iniziativa del pubblico ministero in ordine all'adozione di provvedimenti cautelari tutti immediatamente azionabili; mentre in assenza di tali presupposti fattuali il medesimo meccanismo appaia privo di ragionevolezza in quanto l'alterazione (in chiave di «retrodatazione» del *dies a quo* di decorrenza) degli ordinari criteri di computo dei termini delle diverse misure, quali risultano dai commi 1 e 2 dell'art. 297, c.p.p., non troverebbe giustificazione nella esigenza di «controbilanciare» il rischio di un surrettizio svuotamento della garanzia rappresentata dalla definizione per legge dei termini massimi di durata delle misure cautelari.

Tale orientamento interpretativo si è definitivamente consolidato attraverso quella pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 17 luglio 1997, cc. 25 giugno 1997, ric. Atene, Cass. pen. 1996, m. 1654), poi costantemente seguita in sede di legittimità<sup>8</sup>, che derivava dalla necessità di comporre un contrasto venutosi a creare sulla effettiva possibilità di estendere, alla luce della modifica introdotta dalla novella del 1995, il già esistente regime derogatorio del principio generale di autonomia delle ordinanze che dispongono una misura cautelare, a situazioni cautelari afferenti a procedimenti «diversi», e che ha optato per la soluzione positiva avallando l'orientamento già emerso a seguito dell'entrata in vigore della suddetta novella e contrastante con l'indirizzo assolutamente prevalente che si era formato antecedentemente, anche sulla scia di quello consolidatosi sotto la vigenza dell'art. 271, comma 3, c.p.p. 1930<sup>9</sup>.

La suddetta pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione è stata ancorata, sul piano logico sintattico, al rilievo che la regola posta dall'art. 297, comma 3, c.p.p., si applica anche a procedimenti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. (nei limiti indicati dalla prima parte della norma stessa) e pertanto necessariamente «diversi», oltretutto all'ulteriore rilievo che la stessa regola vale anche (e sempre con i limiti imposti dal citato comma 3 parte seconda) in relazione a fatti oggetto di procedimento scaturito da una «separazione» di atti a seguito di richiesta di rinvio a giudizio e quindi di un procedimento ancora una volta diverso da quello originario.

Sul piano sistematico il Supremo Collegio ha poi ritenuto non condivisibili quelle sentenze che avevano individuato la *ratio* dell'attuale art. 297, comma 3, c.p.p., nella necessità di impedire la artificiosa diluizione nel tempo delle contestazioni, sostenendo che tale *ratio* deve anzi essere riconsiderata alla luce della riforma del 1995 il cui scopo sarebbe piuttosto quello di contenere entro sicuri spazi il termine di durata massima delle misure cautelari

<sup>8</sup> Cfr., tra le altre, Cass. III, 29 gennaio 1999 (cc. 9 dicembre 1998), Paggian G., rv. 212824; Cass. VI, 15 aprile 1998 (cc. 19 marzo 1998), Ciresi, rv. 211950.

<sup>9</sup> Per quanto attiene all'orientamento contrastante con quello assunto dalle Sezioni Unite vedi, per il periodo in cui era ancora vigente il codice abrogato, Cass. sez. I, 2 febbraio 1989, Imparato, Cass. pen., 1990, p. 895, n. 753; Cass. sez. I, 13 dicembre 1988, Sorrentino, ibid., 1990, pag. 104, n. 92; per quanto attiene al periodo successivo all'entrata in vigore dell'attuale codice, cfr. Cass., sez. I, 31 gennaio 1994, Loiero, in Giust. Pen., 1994, III, c. 493; Cass. sez. II, 1° dicembre 1993, Prete, in Riv. Pen., 1995, p. 126; Cass. sez. V, 18 novembre 1992, Defina, Cass. pen., 1994, p. 2496, n. 1561; ed infine, con riferimento al periodo successivo alla entrata in vigore della novella del 1995, cfr. Cass. sez. I, 12 novembre 1996, Rotolo, in C.E.D. Cass., 206344; Cass. sez. V, 15 luglio 1996, Cuzzola, ibid., n. 205877; Cass. sez. I, 3 luglio 1996, Esposito, ibid. n. 205319; Cass. sez. I, 3 maggio 1996, Manuele, ibid., n. 204929 e Cass. pen., 1996, p. 3379, n. 1891. Per quanto attiene invece all'orientamento conforme a quello espresso dalle Sezioni unite, cfr. Cass. sez. VI, 13 marzo 1997, Comandè, in C.E.D. Cass., n. 207161; Cass. sez. VI, 13 gennaio 1997, De Fusco, ibid., n. 207160; Cass. sez. IV, 21 dicembre 1996, Panetta, ibid., n. 206325, Cass. sez. IV, 2 dicembre 1996, Greco, ibid., n. 206321; Cass. sez. IV, 23 settembre 1996, Micheletti, ibid., n. 05574; Cass. sez. V, 26 aprile 1996, Cuneo, ibid., n. 204853.

in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13, Cost., con l'introduzione di parametri certi e determinati. In altri termini (ed è questo il punto che maggiormente rileva ai fini della presente decisione) le Sezioni unite hanno con detta pronuncia sostanzialmente ribaltato quell'argomento portato a principale sostegno della opposta tesi — e cioè il riferimento contenuto nell'ultima parte del più volte citato comma 3, dell'art. 297, c.p.p., alla «desumibilità dagli atti» delle circostanze su cui vengono fondate le ulteriori ordinanze cautelari, indice eloquente del fatto che deve essere la stessa autorità ad emettere anche queste ultime, nell'ambito di un medesimo procedimento — utilizzando proprio tale riferimento alla «desumibilità degli atti» non già come spia del criterio ispiratore della norma, ma quale fondamentale e oggettivo parametro al quale ancorare, al di là di valutazioni di tipo soggettivistico, l'operatività dell'istituto<sup>10</sup>.

Ritiene il Collegio che il criterio della «desumibilità dagli atti», concretamente ed efficacemente adottabile in un contesto processuale quale quello esplicitamente delineato nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 297, c.p.p., e cioè con riferimento all'intervenuta conclusione delle indagini preliminari relative al fatto, od ai fatti, costituenti oggetto della originaria contestazione cautelare (vertendosi, in tale ipotesi, in una situazione processuale ormai cristallizzata ed integralmente conoscibile dalle parti, e per ciò stesso obiettivamente ed organicamente controllabile nelle sue implicazioni di ordine indiziario), comportamenti, per contro, obiettive ed insuperabili difficoltà ove rapportato ad una situazione, quale quella delineata nella prima parte del citato comma, afferente ad una situazione processuale in divenire, non integralmente conoscibile dalle parti ed essenzialmente sottoposta, per quanto attiene alle possibili implicazioni di ordine indiziario, ad una insindacabile valutazione dell'organo inquirente, unico *dominus* delle scelte investigative di segno accusatorio concretamente prospettabili.

La desumibilità dagli atti di ipotesi delittuose distinte ed ulteriori rispetto a quelle per cui si sta procedendo costituisce infatti, in molti casi, il frutto di una elaborazione logico deduttiva svolta dall'organo inquirente sulla base di una valutazione squisitamente soggettiva e non efficacemente apprezzabile a posteriori in termini di obiettiva ed inoppugnabile evidenza; basterà in proposito considerare quei casi in cui l'ipotesi delittuosa destinata a divenire ulteriore titolo custodiale abbia ad oggetto — come nel caso di specie — fattispecie complesse, quali i reati associativi, la cui integrazione, quanto meno nella fase di iniziale impulso della azione penale, deve necessariamente passare attraverso una delibazione di circostanze meramente «sintomatiche», costituente appannaggio esclusivo dell'organo inquirente; basterà altresì considerare le non meno problematiche ipotesi delittuose fondate non già su risultanze d'indagine certe e definite, ma su dichiarazioni testimoniali o, ancor peggio, su chiamate in correità, la cui rilevanza indiziaria passa necessariamente attraverso una valutazione del tutto autonoma ed insindacabile dello stesso organo inquirente e la cui conclusione, ai fini della formulazione di un giudizio di «conoscibilità» dei fatti di reato eventualmente prospettabili, non sempre risulta obiettivamente ed inoppugnabilmente individuabile a posteriori (si pensi in proposito, e sempre a titolo meramente esemplificativo, alla prospettazione di condotte fraudolente poste in essere dalla persona indagata, la cui effettiva portata decettiva può essere efficacemente vagliata soltanto previo espletamento di complesse ed articolate verifiche istruttorie).

Senza poi contare che l'impiego del suddetto criterio normativo diviene ancor più complesso ove si consideri, in conformità a quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte ed esplicitamente ribadito nella più volte citata pronuncia delle Sezioni unite, che non è sufficiente che, entro i limiti temporali di cui al primo ed al secondo periodo del comma 3 dell'art. 297, sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia o il fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussista il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sin dall'epoca dell'emissione della prima ordinanza (ovvero dall'epoca del rinvio a giudizio: art. 297, comma 3, ult. parte, c.p.p.). Se per un verso, infatti, è incontestabile che la pura e semplice sussunzione dei fatti di cui si è venuti a conoscenza in sede inquirente entro l'alveo di una determinata norma incriminatrice può presentare, in taluni casi, problematiche non indifferenti ed implicare complesse valutazioni non facilmente apprezzabili «con il senno di poi» in termini di obiettiva ed incontrovertibile evidenza, per altro verso è altrettanto certo che la delibazione in ordine alla gravità e conclusione delle risultanze indiziarie raccolte in ordine a detta ipotesi di reato sconta, quanto meno nella

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Sezioni unite 25 giugno 1997 cit., paragrafo 8: «*Quanto ai dubbi manifestati in ordine al dato temporale, al quale ferire la «desumibilità dagli atti», va detto che, come essa, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al secondo periodo del comma 3, deve farsi risalire ad epoca anteriore al «disposto» rinvio a giudizio — che segna il termine massimo di fase ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b) — così la «desumibilità dagli atti» di cui al primo periodo della citata norma deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare. Altrimenti verrebbe meno la ratio dell'intera disposizione; ed il tutto risulterebbe davvero affidato ad un paradossale ed irragionevole automatismo. D'altra parte, e sempre in linea con il dato letterale e con il significato complessivo della norma rispetto alla sua finalità, appare evidente che le situazioni apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze, la cui efficacia va retrodatata, debbano avere caratteristiche e consistenze tali da legittimare l'adozione della misura cautelare sin dall'epoca della prima ordinanza. Non è sufficiente, pertanto, che entro i limiti temporali di cui al primo ed al secondo periodo del comma 3 dell'art. 297, sia stata acquisita e risulti dagli atti la mera notizia del fatto reato, essendo invece indispensabile che sussista il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sin dall'epoca dell'emissione della prima ordinanza (ovvero dall'epoca del rinvio a giudizio: art. 297, comma 3, ult. parte, c.p.p.).*

delicata fase di impulso del procedimento cautelare disciplinata dall'art. 291 c.p.p., un larghissimo margine di autonomia operativa e valutativa dell'organo inquirente, concesso non soltanto sul terreno dei presupposti di ordine prettamente socialpreventivo delle misure cautelari (del tutto irrilevanti ai fini della determinazione dei limiti temporali di cui si sta trattando), ma anche e soprattutto sul piano della effettiva concluzione e gravità delle risultanze di indagine raccolte e sulla possibilità ed opportunità di procedere ad integrazione delle stesse; un margine di autonomia che, comunque venga utilizzato, pone grossi ostacoli all'accertamento della effettiva «conoscibilità», soprattutto in quella più ampia ed articolata accezione tracciata dalla giurisprudenza di legittimità. Basterà in proposito considerare, ancora una volta, che la valutazione richiesta all'organo giurisdizionale di controllo, sia esso il giudice procedente o il tribunale del riesame, verte non già sulla «desumibilità» all'interno di un contesto istruttorio già cristallizzato e conoscibile dalle parti — quale può essere l'insieme degli atti depositati ai sensi dell'art. 415, od il fascicolo processuale presentato ai sensi dell'art. 291, c.p.p. —, obiettivamente ed organicamente controllabile nelle sue implicazioni di ordine indiziario, ma nell'ambito di un contesto processuale «in divenire», le cui implicazioni indiziarie, indissolubilmente collegate alle iniziative investigative del pubblico ministero, mal si prestano a qualsivoglia controllo successivo.

Non solo, ma la situazione tende inevitabilmente a complicarsi, quanto meno ai fini della determinazione dei limiti temporali che qui interessano, ove gli elementi indiziarie destinati a sostanziare quel livello di qualificata probabilità dell'ipotesi accusatoria oggetto delle ordinanze cautelari successive debbano essere desunti da fonti conoscitive connotate da particolare complessità, la cui valutazione da parte dell'organo inquirente comporti un lungo lavoro di interpretazione ed analisi (si considerino, per tutte, le consulenze tecnico contabili disposte in sede di accertamento di reati fiscali o di reati in materia di diritto penale commerciale), ed in ordine alle quali ben difficilmente può essere individuato a priori un preciso termine a partire dal quale si concretizza una situazione di effettiva ed inoppugnabile «desumibilità dagli atti» a meno di voler fare sempre retroagire — con una astrazione del tutto difforme dalla realtà di fatto — tale termine al momento in cui le fonti informative sono pervenute all'inquirente.

Ritiene pertanto il Collegio che la interpretazione sopra richiamata sembra discostarsi nettamente dall'orientamento ermeneutico accolto dalla Corte costituzionale nella sentenza 28 marzo 1996 n. 89<sup>11</sup> e che, d'altro canto, l'attribuire alla norma in esame un implicito richiamo — anche fuori dei casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti oggetto di più remota contestazione alla tardività della contestazione cautelare più recente quale presupposto imprescindibile per la retrodatazione dei termini di durata massima della misura comporta, in assenza di parametri normativamente predeterminati, una situazione di incertezza in ordine alla data di decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate successivamente per fatti in rapporto di connessione qualificata rispetto a quelli di più remota contestazione, con conseguente indeterminatezza della durata complessiva delle misure stesse.

Una simile impostazione normativa sembra infatti porsi in netto contrasto con il dettato dell'art. 13 ultimo comma della Carta costituzionale che, nel riservare alla legge la determinazione dei limiti massimi della carcerazione preventiva, demanda al legislatore non soltanto la scelta dei criteri di computo della durata massima della custodia cautelare, ma anche la impostazione di tali criteri secondo schemi operativi atti a precludere qualsivoglia margine di incertezza e discrezionalità in sede applicativa, sgombrando il campo da scomode e pericolose interferenze con ambiti endoprocedimentali governati da scelte discrezionali di taluna delle parti ed ancorando gli ambiti di decorrenza ad eventi endoprocedimentali assolutamente certi ed obiettivi.

Alla luce delle circostanze sommariamente enunciate ritiene il Collegio sussistere la condizione di rilevanza cui la legge subordina l'eccezione di legittimità costituzionale posto che, in applicazione della legge vigente così come sopra interpretata, non dovrebbe essere riconosciuta *ex art. 303, c.p.p.*, l'inefficacia sopravvenuta della misura cautelare in corso di esecuzione.

<sup>11</sup> Secondo cui nel nucleo della disciplina in questione può essere agevolmente rinvenuto l'intendimento di comprimere entro spazi sicuri il termine di durata massima delle misure cautelari, in perfetta aderenza con quanto previsto dall'art. 13, ultimo comma della Carta fondamentale, e se, dunque la «causa» della norma è quella di impedire la diluizione dei termini in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari, non può certo ritenersi incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentino elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare. Allo stesso modo, una volta individuata la regola, non può neppure dirsi eterodossa rispetto ai fini perseguiti la «causa» che sostiene la deroga introdotta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 297, c.p.p., la quale esclude l'applicabilità del principio della retrodatazione dei termini in relazione alle ordinanze per fatti «nuovi» che, malgrado connessi a quelli oggetto della primitiva contestazione, emergano soltanto dopo il rinvio a giudizio per il fatto cui si riferisce l'originaria ordinanza cautelare. La individuazione del rinvio a giudizio come momento processuale che traccia la linea di dislivello agli effetti della operatività della deroga, appare, infatti, da un lato perfettamente simmetrica rispetto al regime che scandisce, nell'art. 303, c.p.p., i termini massimi di durata delle misure in funzione delle diverse fasi processuali e, dall'altro, aderente all'intendimento del legislatore di impedire che, nel corso delle indagini le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze. L'introduzione di parametri certi e predeterminati quindi, lungi dall'assumere connotazioni di arbitrarietà, si appalesa nella specie come opzione rispetto alla avvertita esigenza di configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e ciò con particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari, la quale, per essere affidata alle iniziative investigative del pubblico ministero, mal si presta a controlli successivi sul sempre opinabile terreno della tempestività delle relative acquisizioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 297, comma 3 c.p.p., nel testo novellato ex art. 12 della legge n. 332/1995, per contrasto con l'art. 13 ultimo comma della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi d'una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è prevista la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data della contestazione più remota, esclusivamente nei casi in cui la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a fatti di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento; o nella parte, almeno, in cui viene richiesta, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, la verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti oggetto di più remota contestazione.

Dispone la sospensione del procedimento relativo ad istanza di declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare in corso e di conseguente scarcerazione nell'interesse di Blushi Arjan.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dispone che una copia del presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia direttamente inviata al direttore della casa circondariale di assegnazione dell'interessato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1-bis e 1-ter dell'art. 94, delle disposizioni di attuazione, c.p.p., come modificato ex art. 23 della legge 8 agosto 1995 n. 332.

Dispone la notifica del presente provvedimento a tutte le parti del giudizio.

Così deciso in Torino all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2002.

Il Presidente estensore: BALESTRETTI

Il giudice estensore: COLPO

03C0013

N. 578

Ordinanza del 2 ottobre 2002 emessa dal Tribunale di Avezzano  
nel procedimento civile vertente tra Cerasari Domenica Antonella e De Luca Marco

**Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Poteri del giudice istruttore - Ordine ai terzi, tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento, di versare parte delle stesse direttamente agli aventi diritto - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Richiamo alla sent. n. 278/1994 della Corte costituzionale.**

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4.
- Costituzione, art. 3 (in relazione agli artt. 156, comma sesto, del codice civile e 8, comma 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898).

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva in data 25 settembre 2002;

Vista la richiesta di Cerasari Domenica Antonella di emissione, da parte del giudice istruttore del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'ordine di versamento diretto in favore dell'istante medesima, dell'importo di euro 309,87 mensili, da parte della Lavoro e Progresso Società cooperativa a r.l., quale datore di lavoro del coniuge separato De Luca Marco, obbligato a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, in forza di ordinanza del Presidente del Tribunale di Avezzano in data 31 ottobre 2001;

Rilevato che l'ordinamento vigente non prevede espressamente il potere del giudice istruttore della causa di divorzio di impartire al terzo l'ordine ex art. 156, comma 6 c.c.;

Ritenuto che la previsione legislativa di cui all'art. 156, comma 6 c.c., così come integrata dalla sentenza Corte costituzionale n. 278 del 6 luglio 1994, non sia automaticamente estensibile alla procedura di divorzio, in

quanto l'art. 4 della legge n. 898/1970 nel disporre che il Presidente può impartire i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, fa chiaro riferimento ai rapporti tra le parti e non è dato ricomprendere, in tale generica formulazione, la facoltà di impartire ordini ad un terzo estraneo alla vicenda giudiziale, gravandolo di adempimenti in difetto di espresso e specifico riconoscimento di tale potere;

Ritenuto tuttavia che l'esigenza sottostante alla richiesta avanzata dalla Cerasari appaia meritevole di tutela ed evidenzi una lacuna normativa dell'art. 4 legge n. 898/1970, sicché appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma per contrasto con l'art. 3 Cost., alla luce delle previsioni di cui all'art. 156, comma 6 e art. 8, comma 3 legge n. 898/1970, parametri di costituzionalità ai fini del giudizio di ragionevolezza.

*P. Q. M.*

*Solleva ex officio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 898/1970 per contrasto con l'art. 3 Cost. in rapporto agli art. 156, comma 6 e 8, comma 3 legge n. 898/1970, come da separata ordinanza;*

*Si comunichi.*

Avezzano, addì 2 ottobre 2002

*Il giudice:* BARONCINI

03C0014

N. 579

*Ordinanza del 4 ottobre 2002 emessa dal T.A.R. per le Marche sul ricorso proposto da Gasparroni Francesco ed altri presso Ministero delle Finanze*

**Impiego pubblico - Accordi di comparto di cui alla legge n. 93/1983 e successive modificazioni - Proroga fino al 31 dicembre 1993 - Blocco per l'anno 1993 degli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, della non incidenza della proroga stessa sulla data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni delle retribuzioni individuali di anzianità (R.I.A.), salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della legge interpretativa - Incidenza sui principi di certezza del diritto e di affidamento dei cittadini - Lesione del diritto di azione e del principio di tutela giurisdizionale - Lesione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 51, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 872 del 1996 proposto da Gasparroni Francesco, Paolucci Alessandro, Golia Fulvio, Mariotti Lucio, Greco Emilia, Jetto Maria Grazia, Ricetto Moraldo, Casci Giuseppina, Morese Ciro, Leone Francesco, Tortora Giuseppe, Tulli Loretta, Cori Siliana, Maciotti Ileana, Nicoletti Nadia, Giorgi Lina, Vicarelli Germano, Zilletti Angela, Longo Patrizia, Cappelluti Giuseppe, Franco Sergio, Sbaffi Paola, Bellussi Anna Grazia, Calamante Maria Pia, Senatore Giovanna, Manitta Giovanni, Bossi Salvatore, Vecchietti Gabriella, Secchi Patrizia, Mosca Lorena, Manicardi Rita, Mancini Paola, Fusella Ada Giovanna, Santini Marco, Tortora Gloria, Possansini Antonio, Tomassini Liliana, Fabbretti Antonio, Fabbri Giorgio, Schiavoni Simonetta, Moretti Donatella, Lopedota Mario, Morresi Maria Daniela, Spina Claudia, Tomassetti Norma, Morresi Maria Grazia, Liuti Ivonne e Carotti Raffaella, rappresentati e difesi dagli avv. Lorenza Scaravelli e Maurizio Discepola, presso il secondo elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Matteotti n. 99;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato *ex lege*;

Per l'accertamento del diritto al delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) disciplinata dall'art. 9 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, maturate con il progredire dell'anzianità di servizio fino alla data del 31 dicembre 1993, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2001, il consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Discepolo per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Moneta per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Il d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (regolamento per il recepimento dell'accordo del 26 settembre 1990 concernente il comparto dei Ministeri per il triennio 1998/1990), all'art. 9, commi 4 e 5, ha previsto una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (di seguito: r.i.a.) legata all'anzianità di servizio (5, 10 o 20 anni) maturata nell'arco della «vigenza contrattuale».

L'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha prorogato fino al 31 dicembre 1993 la vigenza della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto venuti a scadenza il 31 dicembre 1990.

La giurisprudenza ha affrontato la questione se la proroga della vigenza della disciplina del d.P.R. n. 44 del 1990 abbia spostato in avanti anche il termine ultimo utile per la maturazione delle anzianità di servizio rilevanti ai fini della maggiorazione della r.i.a.; dopo alcune incertezze iniziali, si è consolidato un orientamento secondo il quale il quinquennio utile per conseguire il beneficio della maggiorazione della r.i.a., previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990, poteva essere utilmente maturato successivamente al 31 dicembre 1990, per effetto della proroga sancita dal citato comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992, ma entro il 31 dicembre 1992, per effetto del blocco degli automatismi stipendiali stabilito dal successivo comma 3 dello stesso art. 7 (Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1856; 28 gennaio 2000, n. 446; 17 ottobre 2000, n. 5522; 27 novembre 2000, n. 6310; 28 dicembre 2000, n. 6947; sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2451; 25 settembre 2000, n. 5031; sez. III, 20 giugno 2000, n. 1188/2000; Comm. spec., 13 luglio 1998, n. 412).

Il sig. Gasparroni Francesco ed altri 47 consorti in lite (in epigrafe indicati) tutti dipendenti del Ministero delle finanze in servizio presso uffici ubicati nel territorio della provincia di Ancona, assumendo di aver maturato la prescritta anzianità di effettivo servizio quinquennale nel periodo di ultrattività dell'accordo 26 settembre 1989 disposta dal succitato art. 7, comma 1, hanno chiesto all'Amministrazione — tramite le organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza — il riconoscimento della maggiorazione della r.i.a.

Non avendo ottenuto riscontro, hanno adito questo T.A.R., con atto notificato il 20 luglio 1996, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sino al momento del soddisfo, deducendo la violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali in materia di pubblico impiego di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nonché all'art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990, violazione dell'art. 47 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, come sostituito dall'art. 13 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, nonché violazione dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, eccesso di potere per falso apprezzamento dei presupposti nonché per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per conto del Ministero delle finanze, con memoria depositata il 21 ottobre 1996 ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato e con successiva memoria depositata il 20 novembre 2001 ha evidenziato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 dell'art. 51 prevede testualmente che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.

## D I R I T T O

1. — Rileva il tribunale che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale menzionato nell'esposizione in fatto, la pretesa dei ricorrenti risulterebbe fondata.

Tuttavia, come è stato dedotto dall'Avvocatura dello Stato, l'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992 ha formato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

In base a tale disposizione, l'art. 7, comma 1, citato, «si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. — La disposizione da ultimo riportata precluderebbe l'accoglimento del ricorso.

Esistono, peraltro, motivi per dubitare della legittimità costituzionale della norma sopra trascritta, i quali inducono il tribunale a sollevare, d'ufficio, le relative questioni di costituzionalità, del resto già rimesse al giudizio della Corte costituzionale da parte del T.A.R. del Lazio (ordinanza sez. I, 27 giugno 2001, n. 5722), con diffuse e condivisibili argomentazioni.

La giurisprudenza costituzionale ha individuato i limiti alla potestà di emanazione di leggi interpretative, consistenti nella ragionevolezza della scelta legislativa, nel divieto di ingiustificate disparità di trattamento, nell'esigenza di coerenza e certezza del diritto e nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenze 12 luglio 1995, n. 311, 25 luglio 1995, n. 376, 23 novembre 1994, n. 397, 24 luglio 1998, n. 321).

Come ricordato, in ordine all'interpretazione dell'art. 7, comma 1, succitato, non esiste da tempo alcun contrasto giurisprudenziale.

La disposizione di interpretazione autentica si presenta pertanto come un intervento rivolto ad interferire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, allo specifico fine di sottrarre i giudizi in corso ai prevedibili esiti favorevoli ai ricorrenti.

Che ciò corrispondesse ad un consapevole intento del legislatore è confermato dalla relazione illustrativa al disegno di legge «finanziaria» del 2001, nel quale la disposizione figurava all'art. 33, comma 2.

Nella giurisprudenza costituzionale sono presenti spunti significativi sulla possibile illegittimità di disposizioni di interpretazione autentica intenzionalmente dirette ad incidere sui giudizi in corso (sentenza 23 dicembre 1997, n. 423).

D'altro canto, la Corte ha affermato che anche l'interpretazione autentica deve tener conto della esigenza di rispettare il principio generale di ragionevolezza e gli altri precetti costituzionali (sentenza 19 gennaio 1995, n. 15), sottolineando che il controllo di conformità al canone generale di ragionevolezza dev'essere particolarmente stringente laddove riferito alla certezza dei rapporti pregressi ed al legittimo affidamento dei soggetti interessati (sentenza n. 423 del 1997, cit.).

La disposizione di interpretazione autentica in esame sovverte l'esegesi consolidata di una normativa considerata ragionevole ed equilibrata anche nella prospettiva del perseguimento di una politica di contenimento del disavanzo pubblico e la cui globale ultrattività — tanto nel prorogare l'efficacia premiante dell'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici, quanto nel bloccare per il 1993 gli incrementi retributivi derivanti da automatismi stipendiali — era ormai pacificamente riconosciuta (cfr. anche le sentenze della Corte Costituzionale 1° luglio 1993, n. 296 e 31 dicembre 1993, n. 496).

Come tale, sembra porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno già visto il proprio diritto riconosciuto con pronunce passate in giudicato e coloro per i quali il rapporto è ancora pendente.

Pertanto, questo Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, per contrasto con gli articoli 24, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, sotto il profilo dell'interferenza della disposizione legislativa rispetto all'esplicazione della funzione giudiziaria ed al diritto di agire e di difendersi in giudizio.

Non manifestamente infondata è anche la questione di costituzionalità della norma in argomento in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto appare contrastante con i principi della necessaria ragionevolezza delle scelte legislative, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto.

Le questioni prospettate appaiono rilevanti rispetto al giudizio in corso, poiché in assenza dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 il ricorso meriterebbe, allo stato degli atti, di essere accolto.

3. — Conclusivamente, il giudizio va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalità.

Il collegio si riserva, all'esito, ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

*P. Q. M.*

*Riservata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 e seguenti della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87:*

*sospende il giudizio in corso;*

*dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione;*

*dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2001, con l'intervento dei magistrati:

*Il Presidente: AMOROSO*

*Il consigliere estensore: DANIELE*

03C0015

N. 580

*Ordinanza del 25 ottobre 2002 emessa dal Tribunale di Milano  
nel procedimento civile vertente tra Albini Federico ed altri e Ministero di Giustizia ed altro*

**Professioni - Revisori contabili - Possibilità di iscrizione nell'apposito Registro con esonero dall'esame solo per gli iscritti o aventi diritto all'iscrizione nell'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali alla data del 22 maggio 1997 - Possibilità di iscrizione nel Registro dei revisori contabili con esonero dall'esame anche per coloro che abbiano conseguito il diritto all'iscrizione nell'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali all'esito della sessione di esame in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1997 - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela dal lavoro e di libertà di iniziativa economica privata.**

- Legge 13 maggio 1997, n. 132, art. 6, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, e 41, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 16818 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2000 vertente tra:

Federico Albini, Giancarla Arpesella, Tarcisio Bonetti, Angelo Boni, Giuliana Cassioli, Patrick Luigi Giorgio Matteo Cattaneo, Lucia Cipell, Roberto Diaferta, Marco Di Candia, Paola Giovanna Esposito, Roberto Mauri, Luigia Piera Mutolo, Giovanna Carla Patruno, Gianmario Penula, Valeria Podenzani, Sebastiano Stefano Sassone, Luana Maria Serlenga, Cristina Sgarella, Danilo Spadacini, Francesca Trani, Orlando Vetrano, elettivamente domiciliati in Milano, presso lo studio del procuratore avv. Giancarlo Coduti che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Pace per mandato in calce all'atto di citazione, attori; Marco Galfetti, domiciliato in Milano, presso lo studio del procuratore avv. Giancarlo Coduti che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di intervento volontario, intervenuto;

E Ministero di giustizia, in persona del ministro *pro tempore*; commissione di esami per revisore contabile, in persona del presidente *pro tempore*; domiciliati in Milano, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende per disposizione di legge, convenuti;

Avente ad oggetto l'accertamento in favore degli attori e dell'intervenuto del proprio rispettivo diritto all'iscrizione al registro dei revisori contabili con esonero dall'esame di cui all'art. 4, decreto legislativo n. 82/1992 con conseguente iscrizione nel predetto registro;

Che le parti attrici e l'intervenuto hanno dedotto:

di essere ragionieri commercialisti iscritti all'albo del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Milano e Lodi e di avere conseguito il diritto all'iscrizione a detto albo professionale a seguito del superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione nella sessione 1996/1997, iniziatasi nel novembre 1996 e conclusasi nel mese di ottobre 1997;

che con la legge n. 132/1997 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997 — era stata indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei Revisori Contabili ma che nell'art. 6 era previsto l'esonero dall'esame per coloro che alla data di entrata in vigore della legge (22 maggio 1997) fossero iscritti od avessero acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali;

che il decreto legislativo n. 88/1992, in attuazione della direttiva CE n. 84/253, aveva peraltro istituito il registro dei revisori contabili prevedendo — in sede di prima formazione del registro — la possibilità di iscrizione nel medesimo senza necessità di superamento dell'esame per coloro che alla data di entrata in vigore del decreto fossero iscritti all'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali ovvero avessero acquisito il diritto ad essere iscritti a tale albo alla stessa data o anche successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data;

che gli attori — tutti partecipanti alla sessione d'esami svoltasi dinanzi alla commissione d'esami per il collegio di Milano e Lodi — per l'anomalo protrarsi dei lavori della commissione esaminatrice oltre la data di entrata in vigore della legge n. 132/1997 non avevano potuto procedere all'iscrizione nel registro dei revisori contabili, a differenza dei partecipanti a tutte le altre commissioni d'esami del resto d'Italia che avevano regolarmente ultimato i propri lavori entro la data in cui la predetta legge era entrata in vigore (22 maggio 1997);

che le domande rispettivamente inoltrate dagli attori e dall'intervenuto al Presidente della commissione esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili presso la Corte d'appello di Milano al fine di essere iscritti a detto registro con esonero dall'esame erano state respinte in quanto «l'iscrizione all'albo professionale è avvenuta oltre il termine previsto dalla legge n. 132/1997 (22 maggio 1997)»;

che un'interpretazione adeguatrice dell'art. 6 legge n. 132/1997 — secondo gli attori e l'intervenuto — avrebbe dovuto indurre invece al coordinamento di tale norma con l'art. 11, decreto legislativo n. 88/1992, includendo anche in sede istitutiva della prima sessione d'esami l'esonero dall'esame per coloro che avessero in corso la sessione d'esame per l'iscrizione all'albo professionale;

che, ove tale interpretazione non fosse stata praticabile, deducevano il contrasto dell'art. 6 legge n. 132/1997 con l'art. 3 Cost. nonché con gli artt. 1, 2, 23, 33, 35, 41 e 97 Cost.;

Rilevato che il Ministero della giustizia nonché la commissione di esami per revisore contabile hanno eccitato l'infondatezza dei rilievi delle controparti, sottolineando il carattere eccezionale della norma che prevedeva in determinati casi l'esonero dall'esame, la necessità dell'apposizione di un termine per l'operatività di tale previsione al fine di preservare comunque l'interesse pubblico al regolare accesso alla professione riservata, la rilevanza dell'ambito di discrezionalità del legislatore nella fattispecie nonché l'insussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra le posizioni degli attori e quelle di coloro che erano già in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo all'epoca di entrata in vigore della legge n. 132/1997;

Ritenuto che nel caso di specie — secondo questo giudice — non può trovare alcuno spazio l'invocata interpretazione adeguatrice della norma di cui all'art. 6 legge n. 132/1997 in considerazione del chiaro dettato della norma stessa che esclude alternative sul piano interpretativo;

Ritenuto che peraltro la questione di costituzionalità prospettata appare rilevante e non manifestamente infondata;

Che deve ritenersi rilevante in quanto:

gli attori e l'intervenuto risultano iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali all'esito della sessione d'esame 1996/1997 svoltasi nel distretto di Milano-Lodi;

hanno presentato tempestiva domanda ai sensi dell'art. 1, comma 7, legge n. 132/1997, per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili con esonero dall'esame;

dette domande sono state respinte sulla base della sola circostanza che gli interessati non avevano provato di aver maturato il diritto all'iscrizione con esonero dall'esame entro la data del 22 maggio 1997, così come previsto dall'art. 6, comma 2, legge n. 132/1997;

le sessioni d'esame 1996/1997 svoltesi presso almeno 79 distretti diversi da quello Milano-Lodi si sono concluse entro il termine del 22 maggio 1997 (come risulta dai verbali delle relative commissioni prodotti in sede istruttoria);

Che dunque l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità della norma così come di seguito individuata determinerebbe l'accoglimento delle domande proposte a questo giudice, sussistendo per il resto i requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al predetto registro;

Che la questione deve altresì ritenersi non manifestamente infondata perché sussiste disparità di trattamento tra i partecipanti alla medesima sessione d'esame 1996/1997 per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali in relazione alla possibilità di ottenere l'iscrizione nel registro dei revisori contabili con esonero dall'esame — prevista dall'art. 6, comma 2, legge n. 132/1997 — che abbiano concluso positivamente gli esami entro il 22 maggio 1997 — data di entrata in vigore della legge n. 132/1997 — e coloro che invece abbiano completato detti esami in data successiva;

Che, pur trattandosi di norma derogatrice rispetto alle modalità ordinarie di iscrizione al registro, l'art. 6, comma 2, legge n. 132/1997 — prevedendo la possibilità di esonero dall'esame solo per coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge avessero acquistato il diritto di essere iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali — ha introdotto un elemento di differenziazione rispetto ai partecipanti alla medesima sessione d'esame — per motivi del tutto indipendenti dalla loro condotta o volontà, in quanto discendenti da mere esigenze di carattere organizzativo della specifica commissione d'esame — cui non appare attribuibile alcun carattere di ragionevolezza che possa far ritenere correttamente esercitata la discrezionalità pure riconosciuta al legislatore;

Che, invero, già in fase di istituzione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88/1992 laddove era stata regolamentata la prima formazione del registro era stata prevista l'iscrizione senza preventivo esame anche di coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto avessero acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali o successivamente in base ad una sessione d'esame in corso a tale data (art. 11, lett. b) decreto legislativo n. 88/1992);

Che dunque il legislatore in sede di prima formazione del registro aveva operato la scelta discrezionale di ammettere all'iscrizione senza esame anche coloro che non fossero formalmente iscritti all'albo professionale, purché avessero acquisito il diritto all'iscrizione anche all'esito della sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Che se tale scelta deve ritenersi sostanzialmente confermata dal legislatore anche in sede di indizione della prima sessione d'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui alla legge n. 132/1997 — posto che l'esonero dell'esame non risulta limitato ai soli (già) iscritti all'albo professionale — l'omessa considerazione della posizione di coloro che avessero ancora in corso la sessione d'esami per l'iscrizione all'albo non risulta di fatto apparentemente giustificabile sotto alcun aspetto, dovendosi pertanto desumere l'esistenza di un intrinseco profilo di irragionevolezza nella norma in questione che risulta del tutto evidente nel confronto con la precedente previsione dell'art. 11, lett. b), decreto legislativo n. 88/1992 che aveva correttamente attribuito anche a coloro che avessero superato le prove in un momento successivo la stessa opportunità di iscrizione con esonero d'esame, in maniera tale da salvaguardare la pari posizione di tutti i partecipanti alla medesima sessione d'esame all'epoca in corso di svolgimento;

Che peraltro le stesse argomentazioni espresse in causa dalle amministrazioni convenute non offrono alcun elemento sulla base del quale dedurre una diversità di situazioni all'interno della medesima categoria di candidati sul quale fondare positivi riscontri circa l'effettiva ragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale da parte del legislatore;

Che pertanto la norma di cui al comma 2, dell'art. 6, legge n. 132/1997, appare in contrasto sia con l'art. 3, comma 1 Cost., sia con gli artt. 4, comma 1, 35 comma 1 e 41, comma 1 Cost. — in quanto la situazione esposta incide pregiudizievole e senza ragionevole motivo sulla stessa possibilità per gli attori di esplicitare compiutamente la propria professione accedendo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili alle stesse condizioni di altri professionisti in posizione del tutto simile — in quanto non prevede che l'iscrizione al registro dei revisori contabili possa essere ottenuta con esonero dall'esame anche da coloro i quali abbiano conseguito il diritto di essere iscritti nell'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali all'esito della sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 132/1997;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, comma 1 Cost. e/o degli artt. 4, comma 1, 35 comma 1 e 41, comma 1 Cost., in quanto non prevede che l'iscrizione al registro dei revisori contabili possa essere ottenuta con esonero dall'esame anche da coloro i quali abbiano conseguito il diritto di essere iscritti nell'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali all'esito della sessione d'esame in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 132/1997;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza, oltre che comunicata alle parti in giudizio, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, addì 25 ottobre 2002

*Il giudice: MARANGONI*

03C0016

N. 581

*Ordinanza del 5 luglio 2002 emessa dal giudice di pace di Pesaro  
nel procedimento penale a carico di Urloni Lorenzo*

**Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Esclusione della sospensione condizionale della pena - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della ragionevole durata del processo.**

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 60.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale a carico di Urloni Lorenzo, nato il 1° luglio 1971 a Pesaro, imputato del reato p. e p. dall'art. 186 c. 2 C.d.S., sentito il pubblico ministero e il difensore, pronuncia la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, d.lgs. n. 274/2000 in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione italiana;

O S S E R V A

Che il difensore avv. G. Orciani non ha contestato ma anzi ha riconosciuto i fatti di cui in imputazione dell'imputato presente in udienza e ha rilevato la sua intenzione di chiedere il beneficio della sospensione della pena;

Che lo stesso ha sollevato la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 60, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui esclude il beneficio della sospensione condizionale della pena, per violazione dell'art. 3 della Costituzione per almeno tre aspetti;

Che il pubblico ministero si è opposto alla eccezione medesima, perché il legislatore ha già attenuato l'incidenza della pena stessa e perché il grado di appello è idoneo a ristabilire la presunta disparità di trattamento;

Il giudicante ritiene rilevante la questione sollevata, atteso che dal suo mancato accoglimento non può che discendere la non concessione della sospensione condizionale della pena, così come richiesta dal difensore;

Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.

L'at. 60 d.lgs. n. 274/2000 sembra lesivo dell'art. 3 del dettato costituzionale:

a) perché il divieto fa riferimento a pene più lievi e a reati meno gravi rispetto a quelli per i quali il legislatore ha concesso la sospensione;

b) perché lo stesso divieto di sospensione non opererebbe qualora il reato fosse connesso a reato più grave di competenza del tribunale;

c) perché incongruente rispetto all'art. 56, d.lgs. n. 274/2000 per il quale, in caso di violazione degli obblighi, è prevista la sospensione della pena.

L'art. 60, d.lgs. n. 274/2000, sembra, inoltre, lesivo dell'art. 24, comma 2, della Costituzione, in quanto prevede una illogica compressione del diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento per la non prevista possibile richiesta di sospensione della pena.

L'art. 60, d.lgs. n. 274/2000 sembra, inoltre, lesivo dell'art. 111 della Costituzione, perché, qualora l'imputato intenda ottenere la sospensione condizionale della pena, è costretto a ricorrere in appello, prolungando illogicamente il procedimento, così da non assicurargli una ragionevole durata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace possa concedere la sospensione condizionale della pena;*

*Sospende il procedimento in corso nei confronti dell'imputato;*

*Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai rispettivi Presidenti delle due Camere del Parlamento italiano.*

Pesaro, addì 5 luglio 2002

*Il giudice di pace: GENTILINI*

03C0017

N. 582

*Ordinanza del 27 luglio 2002 emessa dal Tribunale di Chieti  
nel procedimento civile vertente tra Dell'Osa Donatella e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità ai lavoratori licenziati per riduzione di personale - Condizione - Maturazione di un'anzianità aziendale minima di 12 mesi di servizio prestati presso lo stesso datore di lavoro - Cumulo dei periodi lavorativi, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima, in caso di passaggio diretto senza soluzione di continuità presso datori di lavoro dello stesso settore di attività - Mancata previsione - Incidenza sul diritto fondamentale della persona - Violazione dei principî di uguaglianza e di garanzia previdenziale.**

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 8, comma 4-bis, e 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti della causa, iscritta al n. 1285 dell'anno 1999 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da Dell'Osa Donatella, elettivamente domiciliata in Pescara al corso Vittorio Emanuele n. 124 presso lo studio degli avv. Paola Giannangeli ed Angelo Tenaglia dai quali è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Savella e Massimo Cassarino in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Istituto in Chieti alla via D. Spezioli n. 12, resistente;

Oggetto: indennità di mobilità;

#### Conclusioni

Per il ricorrente: «Piaccia all'on.le Magistrato adito dichiarare il diritto della ricorrente, per le causali in premessa spiegate, all'erogazione da parte dell'I.N.P.S. della indennità di mobilità *ex lege* prevista, con condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della stessa con gli arretrati dalla cessazione del rapporto di lavoro a quella di erogazione e riconoscimento della provvidenza assistenziale con interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio»;

Per il resistente: «Voglia il giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa, respingere la domanda detta ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di causa»;

A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

#### F A T T O

Con ricorso depositato il 3 giugno 1999 Dell'Osa Donatella esponeva quanto segue:

a) di aver prestato lavoro alle dipendenze della Colagreco Trasporti Group S.p.a., con mansioni di impiegata di 1° livello C.C.N.L. trasporti, dal 10 gennaio al 17 settembre 1998, con passaggio diretto dalla Colagreco Trasporti S.r.l. presso la quale espletava la medesima attività lavorativa dall'11 marzo 1996;

b) di essere cessato il rapporto di lavoro per licenziamento con messa in mobilità di tutti i lavoratori della società, dichiarata successivamente fallita dal Tribunale di Pescara il 19 febbraio 1999;

c) di aver chiesto, in data 28 settembre 1998, all'I.N.P.S. il riconoscimento dell'indennità di mobilità;

d) di non avere detto Istituto dato alcun riscontro a tale istanza, per cui la stessa doveva ritenersi respinta;

e) di aver diritto al richiesto trattamento in quanto poteva far valere un'anzianità aziendale superiore ai dodici mesi, dovendo considerarsi anche il periodo lavorativo trascorso presso la Colagreco S.r.l., atteso che «tutti i lavoratori erano passati ... [omissis] ... senza soluzione di continuità alcuna ... [omissis] ...» alle dipendenze «della Colagreco Group S.p.a., con le medesime mansioni, le medesime strutture aziendali per lo svolgimento della medesima attività d'impresa dato che la Colagreco S.r.l. nel gennaio 1998 aveva cessato ogni attività di fatto ceduta alla Colagreco Group S.p.a.».

Ciò esposto l'attrice evocava in giudizio l'I.N.P.S. spiegando nei suoi confronti le conclusioni trascritte in epigrafe.

L'Istituto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda «eccependo l'insussistenza del requisito soggettivo dell'anzianità aziendale» e ne chiedeva la reiezione, instando altresì per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.

Autorizzata ed acquisita la produzione documentale offerta dall'attrice, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.

#### D I R I T T O

L'art. 16, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone che: «Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno

sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7».

Il lavoratore, per poter fruire del trattamento economico *de quo*, deve pertanto essere in possesso della «anzianità aziendale» minima di dodici mesi al momento del recesso datoriale determinato da riduzione di personale.

La giurisprudenza di merito è tendenzialmente orientata nel senso che la disposizione in esame non consente di tener conto anche del periodo di attività lavorativa svolto alle dipendenze del precedente datore di lavoro, ma soltanto dell'anzianità maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento (*cf.* PRETURA TORINO 30 dicembre 1994 in *Giustizia penale*, 1995, 356; PRETURA BERGAMO 29 ottobre 1994, in *Informatore Pirola*, 1995, I, 549), e che unicamente in presenza di un d.m. che riconosca all'attività svolta dall'impresa che attiva la procedura di mobilità carattere sostitutivo rispetto a quella svolta da altre aziende da cui provenivano i lavoratori può procedersi al cumulo dei periodi prestati presso queste ultime (v. Pretura Cosenza 29 ottobre 1997, in fattispecie riguardante i lavoratori assunti dall'Alcatel).

La migliore dottrina ha individuato la *ratio* della norma *de qua* nell'esigenza di impedire dilatazioni degli organici aziendali (per collocare in mobilità anche i nuovi assunti) nell'imminenza della procedura espulsiva (M. Papaleoni, «L'indennità di mobilità», in M. PAPALEONI, R. DEL PUNTA, M. MARIANID, *La nuova Cassa integrazione guadagni e la mobilità*, Padova, 1993, 435; M. MISCIONE, *L'indennità di mobilità*, Napoli, 1993, 53; S. RENGA, La tutela contro la disoccupazione, in *Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale*, dir. da M. Cinelli, Torino, 1997, 231).

V'è da rilevare, al riguardo, che comunque l'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996, riguardante però soltanto i lavoratori licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, ammette il cumulo dei periodi di attività lavorativa, stabilendo che i requisiti per l'indennità di mobilità «si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto di collegamento o di controllo anche consortili».

Bisogna, altresì, considerare che, al fine di evitare pratiche elusive e operazioni fraudolente tra imprese collegate o controllate, il legislatore «con l'art. 2, commi 1 e 2, decreto-legge n. 299/1994» convertito in legge n. 451/1994 ha aggiunto il comma 4-*bis* all'art. 8, legge n. 223 cit., con cui si prevede che: «Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti, è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo ... [omissis] ...», ed un periodo al comma 5 dell'art. 5, stessa legge, con il quale si esclude l'esenzione dal pagamento delle rate di cui al precedente comma 4 — dovuto a titolo di contribuzione per gli «interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» *ex* art. 37, legge n. 88/1989 — «per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4-*bis*», appena ritrascritto, negando così i benefici della disciplina della mobilità, compreso quello della contribuzione agevolata (art. 25, comma 9, legge 223 ult. cit.), proprio alle anzidetti imprese che presentino assetti societari sostanzialmente coincidenti ovvero si trovino in rapporto di collegamento o di controllo.

Ciò premesso, il giudicante ritiene che il dato testuale del suindicato art. 16, comma 1, porti a ritenere preferibile la tesi prospettata dall'I.N.P.S., secondo cui per «anzianità aziendale» deve intendersi esclusivamente quella maturata nell'impresa che ha comminato il licenziamento.

Il significato di tali parole è difatti chiaro e non è pertanto fondatamente contestabile.

Peraltro, anche utilizzando il metodo logico-sistematico, meramente sussidiario — *ex* art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale — a quello letterale, si perviene alla medesima conclusione, tenuto conto della sopra-delineata regolamentazione legislativa della materia oggetto di disamina, soprattutto in relazione alla deroga — di cui all'art. 4, comma 11, decreto-legge n. 510 cit. — operante «con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto di collegamento o di controllo anche consortili» soltanto per i lavoratori licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

Tale deroga non è ovviamente applicabile alla fattispecie in esame in quanto l'espulsione risale al settembre 1998.

Per le medesime ragioni non può ritenersi possibile un'interpretazione adeguatrice della disposizione *de qua*.

La stessa si risolverebbe, in effetti, in una inammissibile forzatura della letteralità del testo legislativo e della inequivoca esegesi del suddetto tessuto normativo, risolvendosi in un mezzo artificioso per raggiungere un risultato ermeneutico altrimenti non conseguibile.

Le considerazioni svoltesi inducono al ragionevole e fondato sospetto dell'illegittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e «per quanto occorrer possa» 8, comma 4-*bis*, legge 23 luglio 1991, n. 223, per violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Al riguardo, appare anzitutto palese la disparità di trattamento:

a) tra i lavoratori che, essendo stati licenziati nell'arco temporale 1° gennaio 1992/31 dicembre 1994, hanno beneficiato dell'indennità di mobilità e quelli — tra i quali è ricompresa la ricorrente — che, essendo stati estromessi successivamente dal posto di lavoro, non ne hanno fruito;

b) tra i dipendenti «che per decisione unilaterale datoriale e quindi indipendentemente dalla loro volontà (com'è avvenuto nella fattispecie in esame: *cf.* produzioni documentali offerte dalla ricorrente e verbale d'udienza contenente la deposizione testimoniale resa da Orsola D'Agostino in causa analoga alla presente controversia)» vengono trasferiti — senza interruzione della prestazione lavorativa — con passaggio diretto ad un'azienda — avente il medesimo assetto proprietario — dello stesso settore di attività di quella ove prestavano attività in precedenza (come verificatosi nel caso *de quo*: *cf.* produzioni documentali offerte dalla ricorrente), i quali raggiungono i dodici mesi di anzianità di servizio soltanto cumulando i due periodi lavorativi, e quelli che invece rimangono in forza nella stessa impresa per un lasso di tempo maggiore di un anno, integrando egualmente il predetto requisito.

Tale differenziazione non è sorretta da alcuna giustificazione e costituisce il portato di una irrazionale ed immotivata discriminazione tra lavoratori.

Sussiste anche la vulnerazione degli articoli 2 e 38 Cost. sotto il profilo che la norma censurata determina «irragionevolmente ed illogicamente» il diniego ai lavoratori disoccupati aventi la medesima situazione della ricorrente dei mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, violando così anche il principio di solidarietà sociale.

È evidente la rilevanza nel presente giudizio della suindicata questione incidentale di legittimità costituzionale, in quanto dall'eventuale fondatezza della stessa e dalla conseguenziale manipolazione della norma oggetto di scrutinio deriverebbe l'accoglimento della pretesa di parte ricorrente, che altrimenti sarebbe votata al rigetto.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per contrasto con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono — ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità aziendale — il cumulo del periodo di lavoro prestato — senza soluzione di continuità — con passaggio diretto presso imprese dello stesso settore di attività che abbiano il medesimo assetto proprietario di quelle presso le quali in precedenza sia intercorso il rapporto lavorativo;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Chieti, addì 27 maggio 2002

*Il giudice del lavoro: MARSELLA*

N. 583

*Ordinanza del 27 luglio 2002 emessa dal Tribunale di Chieti  
nel procedimento civile vertente tra Parlione Umberto e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità ai lavoratori licenziati per riduzione di personale - Condizione - Maturazione di un'anzianità aziendale minima di 12 mesi di servizio prestati presso lo stesso datore di lavoro - Cumulo dei periodi lavorativi, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima, in caso di passaggio diretto senza soluzione di continuità presso datori di lavoro dello stesso settore di attività - Mancata previsione - Incidenza sul diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e di garanzia previdenziale.**

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 8, comma 4-*bis*, e 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti della causa, iscritta al n. 1291 dell'anno 1999 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da Parlione Umberto, elettivamente domiciliato in Pescara al corso Vittorio Emanuele n. 124 presso lo studio degli avv. Paola Giannangeli ed Angelo Tenaglia dai quali è rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Savella e Massimo Cassarino in virtù di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Istituto in Chieti alla via D. Spezioli n. 12, resistente;

Oggetto: indennità di mobilità;

*Conclusioni*

Per il ricorrente: «Piaccia all'on.le magistrato adito dichiarare il diritto della ricorrente, per le causali in premessa spiegate, all'erogazione da parte dell'I.N.P.S. della indennità di mobilità *ex lege* prevista, con condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della stessa con gli arretrati dalla cessazione del rapporto di lavoro a quella di erogazione e riconoscimento della provvidenza assistenziale con interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio»;

Per il resistente: «Voglia il giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa, respingere la domanda detta ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di causa»;

A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

## F A T T O

Con ricorso depositato il 3 giugno 1999 Parlione Umberto esponeva quanto segue:

a) di aver prestato lavoro alle dipendenze della Colagreco Trasporti Group S.p.a., con mansioni di impiegato di 1° livello C.C.N.L. trasporti, dal 10 gennaio al 17 settembre 1998, con passaggio diretto dalla Colagreco Trasporti S.r.l. presso la quale espletava la medesima attività lavorativa da epoca anteriore al gennaio 1996;

b) di essere cessato il rapporto di lavoro per licenziamento con messa in mobilità di tutti i lavoratori della società, dichiarata successivamente fallita dal Tribunale di Pescara il 19 febbraio 1999;

c) di aver chiesto, in data 28 settembre 1998, all'I.N.P.S. il riconoscimento dell'indennità di mobilità;

d) di non avere detto Istituto dato alcun riscontro a tale istanza, per cui la stessa doveva ritenersi respinta;

e) di aver diritto al richiesto trattamento in quanto poteva far valere un'anzianità aziendale superiore ai dodici mesi, dovendo considerarsi anche il periodo lavorativo trascorso presso la Colagreco S.r.l., atteso che «tutti i lavoratori erano passati ... [omissis] ... senza soluzione di continuità alcuna ... [omissis] ...» alle dipendenze «della Colagreco Group S.p.a. con le medesime mansioni, le medesime strutture aziendali per lo svolgimento della medesima attività d'impresa dato che la Colagreco S.r.l. nel gennaio 1998 aveva cessato ogni attività di fatto ceduta alla Colagreco Group S.p.a.».

Ciò esposto l'attore evocava in giudizio l'I.N.P.S. spiegando nei suoi confronti le conclusioni trascritte in epigrafe.

L'Istituto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda «eccependo l'insussistenza del requisito soggettivo dell'anzianità aziendale» e ne chiedeva la reiezione, instando altresì per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.

Autorizzata ed acquisita la produzione documentale offerta dall'attore, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.

#### D I R I T T O

L'art. 16, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone che: «Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7».

Il lavoratore, per poter fruire del trattamento economico *de quo*, deve pertanto essere in possesso della «anzianità aziendale» minima di dodici mesi al momento del recesso datoriale determinato da riduzione di personale.

La giurisprudenza di merito è tendenzialmente orientata nel senso che la disposizione in esame non consente di tener conto anche del periodo di attività lavorativa svolto alle dipendenze del precedente datore di lavoro, ma soltanto dell'anzianità maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento (*cf.* PRETURA TORINO 30 dicembre 1994 in *Giustizia penale*, 1995, 356; PRETURA BERGAMO 29 ottobre 1994, in *Informatore Pirola*, 1995, 1, 549), e che unicamente in presenza di un d.m. che riconosca all'attività svolta dall'impresa che attiva la procedura di mobilità carattere sostitutivo rispetto a quella svolta da altre aziende da cui provenivano i lavoratori può procedersi al cumulo dei periodi prestati presso queste ultime (v. Pretura Cosenza 29 ottobre 1997, in *fattispecie* riguardante i lavoratori assunti dall'Alcatel).

La migliore dottrina ha individuato la *ratio* della norma *de qua* nell'esigenza di impedire dilatazioni degli organici aziendali (per collocare in mobilità anche i nuovi assunti) nell'imminenza della procedura espulsiva (M. Papaleoni, «L'indennità di mobilità», in M. PAPALEONI, R. DEL PUNTA, M. MARIANI, *La nuova Cassa integrazione guadagni e la mobilità*, Padova, 1993, 435; M. MISCIONE, *L'indennità di mobilità*, Napoli, 1993, 53; S. RENGÀ, *La tutela contro la disoccupazione*, in *Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale*, dir. da M. Cinelli, Torino, 1997, 231).

V'è da rilevare, al riguardo, che comunque l'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996, riguardante però soltanto i lavoratori licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, ammette il cumulo dei periodi di attività lavorativa, stabilendo che i requisiti per l'indennità di mobilità «si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto di collegamento o di controllo anche consortili».

Bisogna, altresì, considerare che, al fine di evitare pratiche elusive e operazioni fraudolente tra imprese collegate o controllate, il legislatore «con l'art. 2, commi 1 e 2, decreto-legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994» ha aggiunto il comma 4-*bis* all'art. 8, legge n. 223 cit., con cui si prevede che: «Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti, è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del

licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo ... [omissis] ...», ed un periodo al comma 5 dell'art. 5 stessa legge, con il quale si esclude l'esenzione dal pagamento delle rate di cui al precedente comma 4 — dovuto a titolo di contribuzione per gli «interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» ex art. 37, legge n. 88/1989 — «per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4-bis», appena ritrascritto, negando così i benefici della disciplina della mobilità, compreso quello della contribuzione agevolata (art. 25, comma 9, legge 223 ult. cit.), proprio alle anzidetti imprese che presentino assetti societari sostanzialmente coincidenti ovvero si trovino in rapporto di collegamento o di controllo.

Ciò premesso, il giudicante ritiene che il dato testuale del suindicato art. 16, comma 1, porti a ritenere preferibile la tesi prospettata dall'I.N.P.S., secondo cui per «anzianità aziendale» deve intendersi esclusivamente quella maturata nell'impresa che ha comminato il licenziamento.

Il significato di tali parole è difatti chiaro e non è pertanto fondatamente contestabile.

Peraltro, anche utilizzando il metodo logico-sistematico, meramente sussidiario — ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale — a quello letterale, si perviene alla medesima conclusione, tenuto conto della sopra-delineata regolamentazione legislativa della materia oggetto di disamina, soprattutto in relazione alla deroga — di cui all'art. 4, comma 11, decreto-legge n. 510 cit. — operante «con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto di collegamento o di controllo anche consortili» soltanto per i lavoratori licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

Tale deroga non è ovviamente applicabile alla fattispecie in esame in quanto l'espulsione risale al settembre 1998.

Per le medesime ragioni non può ritenersi possibile un'interpretazione adeguatrice della disposizione *de qua*.

La stessa si risolverebbe, in effetti, in una inammissibile forzatura della letteralità del testo legislativo e della inequivoca esegesi del suddetto tessuto normativo, risolvendosi in un mezzo artificioso per raggiungere un risultato ermeneutico altrimenti non conseguibile.

Le considerazioni svoltesi inducono al ragionevole e fondato sospetto dell'illegittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e «per quanto occorrer possa» 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223, per violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Al riguardo, appare anzitutto palese la disparità di trattamento:

a) tra i lavoratori che, essendo stati licenziati nell'arco temporale 1° gennaio 1992/31 dicembre 1994, hanno beneficiato dell'indennità di mobilità e quelli — tra i quali è ricompreso il ricorrente — che, essendo stati estromessi successivamente dal posto di lavoro, non ne hanno fruito;

b) tra i dipendenti che «per decisione unilaterale datoriale e quindi indipendentemente dalla loro volontà (com'è avvenuto nella fattispecie in esame: *cf.* produzioni documentali offerte dalla ricorrente e verbale d'udienza contenente la deposizione testimoniale resa da Orsola D'Agostino in causa analoga alla presente controversia)» vengono trasferiti — senza interruzione della prestazione lavorativa — con passaggio diretto ad un'azienda — avente il medesimo assetto proprietario — dello stesso settore di attività di quella ove prestavano attività in precedenza (come verificatosi nel caso *de quo*: *cf.* produzioni documentali offerte dalla ricorrente), i quali raggiungono i dodici mesi di anzianità di servizio soltanto cumulando i due periodi lavorativi, e quelli che invece rimangono in forza nella stessa impresa per un lasso di tempo maggiore di un anno, integrando egualmente il predetto requisito.

Tale differenziazione non è sorretta da alcuna giustificazione e costituisce il portato di una irrazionale ed immotivata discriminazione tra lavoratori.

Sussiste anche la vulnerazione degli articoli 2 e 38 Cost. sotto il profilo che la norma censurata determina «irragionevolmente ed illogicamente» il diniego ai lavoratori disoccupati aventi la medesima situazione della ricorrente dei mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, violando così anche il principio di solidarietà sociale.

È evidente la rilevanza nel presente giudizio della suindicata questione incidentale di legittimità costituzionale, in quanto dall'eventuale fondatezza della stessa e dalla conseguenziale manipolazione della norma oggetto di scrutinio deriverebbe l'accoglimento della pretesa di parte ricorrente, che altrimenti sarebbe votata al rigetto.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per contrasto con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono — ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità aziendale — il cumulo del periodo di lavoro prestato — senza soluzione di continuità — con passaggio diretto presso imprese dello stesso settore di attività che abbiano il medesimo assetto proprietario di quelle presso le quali in precedenza sia intercorso il rapporto lavorativo;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Chieti, addì 27 maggio 2002

*Il giudice del lavoro: MARSELLA*

03C0019

N. 584

*Ordinanza del 21 ottobre 2002 alla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Società C.I.R. Costruzioni S.r.l. contro Cecchi Sirio ed altri*

**Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000. Richiamo, altresì, alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 123/2002 e 340/2002, di manifesta inammissibilità interpretativa di questione identica, non condivise dal giudice rimettente.**

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2 e 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Società C.I.R. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Giuffrè, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Fabio Colzi, Alessandro Colzi, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Cecchi Sirio, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'avvocato Roberto Nania, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Neri Baldi, giusta delega in calce al controricorso, controricorrente;

Nonché contro Somigli Carlo, elettivamente domiciliato in Roma, Lungoteve Flaminio n. 46, presso lo studio dell'avvocato Gian Marco Grez, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Casagni Lippi, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente;

Nonché contro Ferrovie dello Stato — Società di trasporti e servizi per azioni, intimata;

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6419/98 del tribunale di Firenze;

Uditi gli avvocati Colzi, Neri Baldi;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27 settembre 2002 dal Consigliere dott. Giulio Graziadei;

Lette le conclusioni scritte dal sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone, il quale chiede che le sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, sollevino la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 con le argomentazioni di cui in motivazione.

Considerato che Sirio Cecchi e Carlo Somigli, deducendo l'illegittima perdita del diritto dominicale su alcuni terreni in comune di Firenze, in quanto occupati in via d'urgenza ed irreversibilmente acquisiti per la realizzazione di opera pubblica senza l'adozione di provvedimento espropriativo, con atto notificato l'11 novembre 1998 hanno citato davanti al tribunale di Firenze la S.p.a. Ferrovie dello Stato, proprietaria di detta opera, nonché la S.r.l. C.I.R. Costruzioni, quale attuale capogruppo e mandataria (per effetto di subingresso alla fallita S.p.a. COGEI) dell'associazione delle imprese concessionarie dei lavori, e ne hanno chiesto la condanna in solido al pagamento di lire 894.191.507, a titolo di risarcimento del danno;

che si è costituita in giudizio soltanto la C.I.R., la quale ha contestato la propria legittimazione passiva e comunque il fondamento nel merito della domanda, e poi, con atto notificato il 20 marzo 2001 al Cecchi ed al Somigli ed il 4 aprile 2001 alle Ferrovie dello Stato, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la devoluzione della domanda alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

che il Cecchi ed il Somigli hanno replicato con distinti controricorsi, entrambi assumendo che le norme invocate dalla ricorrente non toccano la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di danni da occupazione appropriativa;

che il procuratore generale, con le conclusioni scritte, premettendo che la causa è soggetta all'applicazione dell'originario testo dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, non di quello introdotto dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, in ragione dell'irretroattività di quest'ultima norma, ha sollecitato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la definizione della questione di legittimità costituzionale di detto art. 34, sotto il profilo del superamento dei limiti della delega di cui all'art. 11, quarto comma lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamando i motivi per i quali la questione medesima è stata in altri processi già sollevata da queste Sezioni unite con le ordinanze 25 maggio 2000, n. 43, 21 giugno 2001, n. 8506 ed 11 dicembre 2001, n. 15641;

che, per la decisione sull'istanza di regolamento, è stata fissata l'odierna camera di consiglio, a norma dell'art. 375 cod. proc. civ.;

che il Somigli ha depositato memoria;

che la controversia ricade nelle previsioni del primo e del secondo comma dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, i quali stabiliscono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle cause aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia e specificano che tale materia concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio (restando ferma, in base al terzo comma, la giurisdizione del tribunale superiore delle acque e la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa), dato che dette previsioni operano, ai sensi dell'art. 45, diciottesimo comma, nei giudizi instaurati a partire del 1° luglio 1998, e comprendono, ove inerenti all'indicata materia, le domande di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, come già affermato da queste Sezioni unite (v., in particolare, la citata ord. n. 43 del 2000);

che, nel corso del procedimento, è sopravvenuta la legge n. 205 del 2000, il cui art. 7 ha sostituito l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostanzialmente riportandone il contenuto (con la non significativa aggiunta della previsione, nel primo comma, accanto alle amministrazioni pubbliche, dei soggetti ad esse equiparati), ed ha pure sostituito il successivo art. 35, riproducendo fra l'altro il primo comma, secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto;

che queste Sezioni unite, con quelle delle menzionate ordinanze di rimessione rese quando era in vigore la legge n. 205 del 2000 (v., in particolare, ord. n. 15641 del 2001), ed inoltre con le decisioni 21 marzo 2001, n. 127, 6 aprile 2001, n. 149, 11 giugno 2001, n. 7867, 16 luglio 2001, n. 9645, 17 luglio 2001, n. 9651, 8 agosto 2001, n. 10957, 28 novembre 2001, n. 15139, 12 dicembre 2001, n. 15717, 14 gennaio 2002, n. 362, 7 febbraio 2002, n. 1760, 14 marzo 2002, n. 3791 e 24 aprile 2002, n. 6043, hanno negato che il predetto art. 7, inserito in

una legge operante a partire dal 10 agosto 2000 (a norma dell'art. 73, terzo comma della Costituzione), abbia efficacia retroattiva, e dunque hanno escluso che possa trovare applicazione nelle cause a tale data già in corso davanti al giudice ordinario, in deroga alla regola dell'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e non può venire meno per effetto di sopraggiunti mutamenti del quadro normativo (influenti solo quando valgono a radicare la giurisdizione del giudice in precedenza adito in difformità della disciplina all'epoca vigente);

che il principio e gli argomenti che lo sorreggono devono essere condivisi e ribaditi, dato che la suddetta deroga, per sua natura abbisognante di una non equivoca previsione, non si rinviene, direttamente od indirettamente, nella legge n. 205 del 2000, e nemmeno è desuonabile dal coordinamento delle sue disposizioni con i lavori parlamentari, da cui si evince soltanto l'intento, in linea con i criteri posti dall'art. 5 cod. proc. civ., di conservare alla cognizione del giudice amministrativo i processi che dinanzi allo stesso siano stati in precedenza attivati in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998;

che la Corte costituzionale, investita nell'ambito di similari procedimenti della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 originario testo del d.lgs. n. 80 del 1998, sotto il profilo della violazione delle direttive fissate dalla legge di delega, ha restituito gli atti al giudice rimettente, quando la questione medesima era stata sollevata prima della legge n. 205 del 2000, per un riesame della sua rilevanza alla luce dello *ius superveniens* (v. ord. 23 gennaio 2001, n. 17), e poi, con ordinanza 16 aprile 2002, n. 123, sempre in relazione a giudizi instauratisi davanti al giudice ordinario dopo il 30 giugno 1998 e prima del 10 agosto 2000, ma per i quali i provvedimenti di remissione erano stati adottati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, ha dichiarato inammissibili le relative istanze, per non essere stata vagliata l'opzione interpretativa secondo cui l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, sostituendo il testo dell'art. 34 (nonché degli artt. 33 e 35) all'interno del d.lgs. n. 80 del 1998, non solo avrebbe trasformato la natura delle corrispondenti disposizioni, da leggi in senso materiale a leggi in senso formale, così attancandole dal vizio di eccesso di delega per il quale la stessa Corte con sentenza 17 luglio 2000, n. 292 aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 33, ma avrebbe anche disciplinato la giurisdizione per i giudizi sopra indicati, apportando eccezione all'art. 5 cod. proc. civ., mediante il mantenimento della norma dell'art. 45 diciottesimo comma del d.lgs. n. 80 del 1998 sulla devoluzione al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998 delle controversie di cui agli artt. 33 e 34;

che i rilievi della Corte costituzionale, dalla stessa rinnovati con ordinanza 12 luglio 2002, n. 340, non inducono ad un mutamento dell'indicato indirizzo, dovendosi osservare, in aggiunta ed a conferma delle argomentazioni sopra svolte, nonché di quanto da ultimo affermato da queste Sezioni unite con ordinanza 5 luglio 2002, n. 12198 (ove si è preso atto della diversa esegesi proposta dalla Corte costituzionale e si è ritenuto di non poterla condividere), che la «sostituzione» di una norma, in coerenza con il valore letterale del termine, di regola esprime una vicenda innovativa con effetti *ex nunc*, non comportando l'eliminazione o modificazione *ab origine* della disposizione sostituita, ed anzi sottendendone la persistente operatività fino a quando non ne prenda il posto la disposizione sostitutiva, e che un uso improprio di detto termine da parte dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nel senso della rimozione *ex tunc* dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, non è ricavabile dalla mera appartenenza della norma sostituita ad un testo normativo del quale non sia modificata la data di entrata in vigore, trattandosi di elemento logicamente conciliabile anche con l'intento di conservare la medesima disposizione sostituita fino al momento della sostituzione;

che la ritenuta applicabilità nella presente causa dell'art. 34 originario testo del d.lgs. n. 80 del 1998 rende rilevante la questione di legittimità costituzionale di tale norma, nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, sottrae al giudice ordinario e devolve al giudice amministrativo anche le controversie risarcitorie diverse da quelle inerenti a diritti patrimoniali consequenziali rispetto ad atti o rapporti già di pertinenza di detto giudice amministrativo, ed anche, di riflesso, dell'art. 35 originario testo, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui fissa i poteri dello stesso giudice amministrativo pure con riferimento a dette controversie;

che la questione non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione, e va quindi riproposta, per motivi analoghi a quelli che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto la predetta devoluzione, implicando una nuova giurisdizione esclusiva, potrebbe sconfinare dai limiti della delega che è stata conferita dall'art. 11, quarto comma lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 con riferimento circoscritto ai menzionati diritti patrimoniali consequenziali;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, primo e secondo comma e 35 primo comma, originario testo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, quarto comma lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia edilizia ed urbanistica, non si limitano ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità od esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche;*

*Trasmette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti, ed inoltre comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 27 settembre 2002.

*Il Presidente: GRIECO*

*Il consigliere relatore: GRAZIADEI*

**03C0020**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	<b>ALTAMURA (BA)</b>	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	<b>ANGRI (SA)</b>	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	<b>BARI</b>	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	<b>BENEVENTO</b>	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	<b>CALTANISSETTA</b>	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	<b>CASERTA</b>	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	<b>CAVA DEI TIRRENI (SA)</b>	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	<b>COSENZA</b>	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	<b>GALLARATE (VA)</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	<b>PERUGIA</b>	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	<b>ROMA</b>	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	<b>SALERNO</b>	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	<b>TORINO</b>	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 0 1 2 2 \*

€ 4,80